


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E

COMUNITARIO



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

GIURISPRUDENZA A.A. 2022/2023

LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI ATTRAVERSO LA FALSA
FATTURAZIONE

RELATRICE: PROF.SSA SILVA CHIARA

LAUREANDO: GIUGGIOLI MATTEO

MATRICOLA: N. 1998179

*A tutti coloro presenti e
non che hanno contribuito al
raggiungimento di questo primo
traguardo.*

INDICE

PREFAZIONE	3
CAPITOLO I – NASCITA E SVILUPPO DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI	4
1.1 I REATI DI FALSO	4
1.2 IL BILANCIO: COMPRENDERE IL CONCETTO E VALORIZZARNE L'IMPORTANZA	6
1.3 LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI NEL PRIMO CODICE DEL COMMERCIO E II R.D.L N.1459 DEL 1930	9
1.4 L'INTRODUZIONE DEL FALSO IN BILANCIO NEL CODICE CIVILE DEL 1942	11
1.5 IL D.LGS 61/2002: UNA RIFORMA AD PERSONAM ?	14
1.6 LE PRINCIPALI CRITICHE DOTTRINALI ALLA RIFORMA DEL 2002 ..	18
1.7 IL NUOVO DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI COME PLASMATO DALL LEGGE N.69/2015	21
1.8 LA PIRAMIDE PUNITIVA STABILITA DAGLI ARTT. 2621, 2621-BIS, 2621-TER E 2622 c.c.....	24
1.9 LE FALSE COMUNICAZIONI NELLE SOCIETA' QUOTATE.....	33
1.10 IL BENE GIURIDICO TUTELATO	35
1.11 IL FALSO VALUTATIVO: UN GRANDE DILEMMA	36
1.12 LA SENTENZA CRESPI.....	41
1.13 LA SENTENZA GIOVAGNOLI – IL REVIREMENT	44
1.14 LA SENTENZA BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP. P.A – L'INSTABILITA' DELLA CORTE	46
1.15 LA SENTENZA PASSARELLI – IL COMPROMESSO	48
1.16 PROFILI COMPARATIVISTICI DEL FALSO IN BILANCIO.....	51
1.17 LA DISCIPLINA FRANCESE	52
1.18 LA DISCIPLINA TEDESCA.....	54
1.19 LA DISCIPLINA SPAGNOLA	55
1.20 LA DISCIPLINA ANGLOSASSONE.....	57
CAPITOLO II – I REATI DICHIARATIVI	59
2.1 L' EVOLUZIONE NORMATIVA DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO ...	59

2.2 I DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE NEL D.LGS 74/2000	64
2.3 L'ART.2 D.LGS 74/2000	68
2.4 L'IMPORTANZA DELLA DISTINZIONE TRA INESISTENZA SOGGETTIVA, OGGETTIVA E GIURIDICA	72
2.5 ART. 2 E ART.3 D.LGS 74/2000: UN INTRECCIO NORMATIVO COMPLESSO.....	74
2.6 L'ART.8 D.LGS 74/2000	77
2.7 IL CONTROVERSO RAPPORTO TRA ART.2 E ART.8 D.LGS 74/2000	80
2.8 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITA' .	84
CAPITOLO III – FALSA FATTURAZIONE E FALSO IN BILANCIO, DUE FATTISPECIE COMPLEMENTARI ?	87
3.1 BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DEL CONCORSO DI REATI	87
3.2 IL REATO CONTINUATO	90
3.3 IL CONCORSO APPARENTE DI NORME	90
3.4 FALSO IN BILANCIO E FRODE FISCALE, RICOSTRUZIONE STORICA DI UN RAPPORTO TRAVAGLIATO	101
3.5 IL CASO MONTE DEI PASCHI DI SIENA.....	105
3.6 IL CASO MONTE DEI PASCHI DI SIENA: L'IMPATTO DELLE FALSE VALUTAZIONI SUL BILANCIO	110
3.7 IL CASO MONTE DEI PASCHI DI SIENA : IPOTESI DI DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE ?	116
3.8 IL CASO CHIEVO VERONA S.r.L – AC CESENA S.P.A TRA ABUSI DI PLAYER TRADING, OPERAZIONI INESISTENTI E FALSO IN BILANCIO. .	119
3.9 COME LE DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE IMPATTANO SUI BILANCI.	123
CONCLUSIONI	125

PREFAZIONE

Le fattispecie di false comunicazioni sociali e di false dichiarazioni su cui l'elaborato si incentra sono ad avviso di chi scrive due tra le più rilevanti fattispecie delittuose dell'intero panorama economico e fiscale, avendo queste stesse in me suscitato particolare interesse durante gli studi ed essendomi più volte interrogato circa la loro astratta o reale compatibilità e complementarietà ho infine deciso di approfondirne la conoscenza attraverso una ricerca più minuziosa.

Al fine di cercare di fornire una più esauriente e chiara esposizione, il lavoro è stato diviso in tre capitoli principali: il primo e il secondo sono dedicati rispettivamente all'analisi e all'esposizione dei principali profili caratterizzanti le rispettive fattispecie di false comunicazioni sociali e di false dichiarazioni (con specifico riferimento all'art. 2 e 8 d.lgs 74/2000), ciò nel principale intento di gettare le "fondamenta" per le riflessioni circa la compatibilità e la possibilità di coesistenza tra le due fattispecie, il terzo capitolo invece è stato dedicato ad una breve disamina circa gli istituti relativi al concorso di reati per poi procedere alla ricostruzione di due famosi casi giurisprudenziali. L'idea che ha accompagnato tale *modus operandi*, è stata quella di permettere sia a chi scrive che a chi poi andrà a leggere di acquisire anticipatamente (nei primi due capitoli) le informazioni essenziali e necessarie nonché gli "strumenti giuridici" per affrontare poi con coscienza le riflessioni maturate sui casi giurisprudenziali.

CAPITOLO I – NASCITA E SVILUPPO DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Sommario: **1.1** I REATI DI FALSO - **1.2** IL BILANCIO: COMPRENDERNE IL CONCETTO E VALORIZZARNE L' IMPORTANZA - **1.3** LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI NEL PRIMO CODICE DEL COMMERCIO E IL R.D.L N.1459 DEL 1930 - **1.4** L'INTRODUZIONE DEL FALSO IN BILANCIO NEL CODICE CIVILE DEL 1942 - **1.5** IL D.LGS 61/2002: UNA RIFORMA AD PERSONAM ? - **1.6** LE PRINCIPALI CRITICHE DOTTRINALI ALLA RIFORMA DEL 2002 - **1.7** IL NUOVO DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI COME PLASMATO DALL LEGGE N.69/2015 - **1.8** LA PIRAMIDE PUNITIVA STABILITA DAGLI ARTT. 2621, 2621-BIS, 2621-TER E 2622 c.c - **1.9** LE FALSE COMUNICAZIONI NELLE SOCIETA' QUOTATE - **1.10** IL BENE GIURIDICO TUTELATO - **1.11** IL FALSO VALUTATIVO: UN GRANDE DILEMMA - **1.12** LA SENTENZA CRESPI - **1.13** LA SENTENZA GIOVAGNOLI – IL REVIREMENT - **1.14** LA SENTENZA BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP. P.A – L'INSTABILITA' DELLA CORTE - **1.15** LA SENTENZA PASSARELLI – IL COMPROMESSO - **1.16** PROFILI COMPARATIVI DEL FALSO IN BILANCIO **1.17** LA DISCIPLINA FRANCESE - **1.18** LA DISCIPLINA TEDESCA - **1.19** LA DISCIPLINA SPAGNOLA - **1.20** LA DISCIPLINA ANGLOSASSONE.

1.1 I REATI DI FALSO

Partendo nell'analisi dagli arbori delle false comunicazioni sociali, sembra opportuno trattare seppur in maniera breve e sintetica la categoria dei reati di falso che come si può evincere dal nome stesso da origine alla fattispecie di cui in questione.

Il concetto di falso, apparì per la prima volta nel panorama giuridico a Roma, attorno all'80 a.C in quella che è meglio conosciuta come *lex Cornelia de falsis*¹. I giuristi romani, avevano un concetto di falso distinto dall'odierno, invero il “*falsum*”, sussisteva nel momento in cui

¹A. MALINVERNINI, *Sulla teoria del falso documentale*, Milano, 1955, p.174 ss.

vi fosse una parziale o totale alterazione della realtà, ossia una ricostruzione di una realtà inesistente e surreale in luogo di una realtà esistente e reale, rientrando quindi nella più larga categoria della truffa.

La creazione di una categoria penalistica dedicata al falso si deve invece al Code Napoléon del 1810, nel quale la fattispecie delle falsità poste in essere contro l'ordine pubblico vi trovava un titolo *ad hoc*. La scissione del falso dalle ipotesi di truffa avvenne principalmente grazie alla condivisa esigenza di prevedere una tutela che mirasse a garantire anche interessi superindividuali², così si veniva a concretizzare nei reati di falso la convivenza sia di interessi di carattere pubblicistico che di interessi di carattere privatistico.

Indubbiamente tra le due “ramificazioni” del falso, la più rilevante era quella riguardante il profilo privatistico, che nutrendosi di una costante esigenza di anticipare la tutela penale, allontanò man mano quello che era il requisito del danno, dando rilevanza al pericolo che alcune informazioni “false” potevano causare in materia economica, qui già si può ravvisare lo stretto legame che poi caratterizzerà in modo più o meno rilevante negli anni le fattispecie di false comunicazioni sociali.

²A. PERINI, *Il delitto di false comunicazioni sociali*, Padova, 1999, p. 83 ss.

1.2 IL BILANCIO: COMPRENDERE IL CONCETTO E VALORIZZARNE L'IMPORTANZA.

Il bilancio d'esercizio è un documento contabile, che deve essere redatto al termine di ogni esercizio dagli amministratori ed ha due principali funzioni, quella di rappresentare uno strumento informativo nei confronti dei terzi investitori o portatori di interessi (stakeholders) nonché quella di rappresentare uno strumento organizzativo e regolatore sia per le società stesse che per il mercato³.

Trattando in primis la funzione informativa, si può evidenziare come il legislatore abbia inteso attraverso le disposizioni di legge di cui all'art. 2423, 2423 bis e ter definire dei criteri uniformi circa la rappresentazione contabile, al fine di rendere il più omogeneo possibile il flusso di informazioni destinate ai terzi (intesi come investitori, mercato ecc). Il perseguimento dell'obiettivo appena descritto inizia con l'art. 2423 c.c il quale stabilisce che il documento bilancio debba essere redatto dagli amministratori e debba essere composto da quattro sub-documenti, ossia: **a)** lo stato patrimoniale, suddiviso in attivo e passivo; **b)** il conto economico, suddiviso in costi e ricavi; **c)** il rendiconto finanziario; **d)** la nota integrativa. Ulteriormente l'art. in questione al secondo comma si occupa di definire i principi cardini di redazione del bilancio ossia: **a)** la chiarezza, da intendersi quale immediata possibilità da parte degli stakeholders di comprendere il bilancio, tale principio si intende in sostanza perseguito nel momento in cui nel bilancio sia non si presentino compensazioni di voci nonché quando vi sia un separazione nell'indicazione delle stesse al fine di

³In questo senso, Commissione diritto penale dell'economia ODEC Roma, in *“Le false comunicazioni sociali”* p.12

farle confluire nelle differenti “classi”; **b)** il principio di veridicità e correttezza, il quale prevede che le poste a bilancio debbano essere indicate e definite attraverso modalità di valutazione attendibili e legalmente accettate, questo al fine di rendere il bilancio utile, in ciò la predisposizione di un quadro schematico e suddiviso in documenti differenti aventi funzioni differenti oltre alla definizione di principi base per la composizione del bilancio garantisce già un’uniformità che facilita la lettura dei dati contabili.

L’art. 2423 bis c.c si occupa poi di indicare quelli che sono i criteri da rispettare nella redazione del bilancio, (alcuni dei quali sono prettamente funzionali all’assolvimento della funzione organizzativa mentre altri hanno una funzione più marcatamente informativa) ossia: **a)** la continuità aziendale, che impone di valutare le singole entrate ed uscite nell’ottica non di un singolo esercizio ma di una continuità di esercizi, evidenziando una valenza prettamente organizzativa-gestionale volta a consentire all’imprenditore stesso di crearsi una previsione realistica circa l’andamento dell’attività; **b)** la competenza, che impone al redattore di inserire nella voce “ricavi” dello stato patrimoniale unicamente i ricavi ottenuti nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce e di iscrivere nella voce “costi” solo quelli che riferiscano direttamente ai ricavi dell’esercizio, principio di valenza organizzativa; **c)** il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il quale impone al redattore di valutare le operazioni condotte dall’azienda per la loro essenza economica indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, principio questo dalla spiccata valenza informativa; **d)** il principio di costanza dei criteri di valutazione, il quale impone che i criteri utilizzati ai fini della valutazione delle poste debbano essere sempre i medesimi per tutte le poste; principio dal

valore informativo, soprattutto ai fini di rendere comprensibile ai terzi il bilancio stesso.

Ai fini di completezza dello schema definito all'art. 2423 c.c il legislatore fissa poi all'art. 2423 ter, quelle che sono le caratteristiche strutturali dello stato patrimoniale e del conto economico, ossia: **a)** la struttura rigida del bilancio, che impone l'iscrizione di poste nell'ordine prestabilito dal codice; **b)** la comparazione con i dati dell'esercizio precedente, invero ogni bilancio oltre alle poste derivanti dall'anno di riferimento deve riportare quelle relative all'esercizio conclusosi nell'anno precedente; **c)** il divieto di compensazione delle partite, invero salvo quando espressamente previsto dal legislatore, i fondi di ammortamento e di svalutazione devono essere registrati in poste apposite tra le passività. Tenuto conto di quanto appena esposto, il bilancio risulta quindi un documento di fondamentale rilevanza nella vita economica della stessa azienda e altresì uno strumento fondamentale per i terzi, semplice risulta capire quindi perché il legislatore abbia previsto a supporto delle indicazioni civilistiche una disciplina penalistica volta a garantirne l'effettività.

1.3 LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI NEL PRIMO CODICE DEL COMMERCIO E II R.D.L N.1459 DEL 1930

Il codice del commercio del 1882 fu il grembo in cui prese vita la più embrionale forma del reato di false comunicazioni sociali, che ivi vi appariva all'art.247, il quale recitava: *“Sono puniti con la pena pecuniaria sino a cinquemila lire, salve le maggiori pene comminate nel codice penale: i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle società che nelle relazioni o nelle comunicazioni d’ogni specie fatte all’assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni o azioni che abbiano scientemente in tutto od in parte nascosto fatti riguardanti le condizioni medesime”*.

Questa prima formulazione della fattispecie risultava molto approssimativa e poco determinata, soprattutto dal punto di vista dell’oggetto che era configurato generalmente in “relazioni o comunicazioni” e sfuggiva così dall’ombra della tassatività tipica del sistema penale, indeterminatezza cui si aggiungeva una particolare tenuità del sistema penalistico che prevedeva pene esclusivamente pecuniarie il cui massimo ammontare raggiungeva le 5000 lire.

Si può alla luce di ciò quindi evincere come il legislatore di fine ‘800 fosse maggiormente intenzionato a lasciare un libero sviluppo all’economia, cercando di evitare condotte troppo repressive, visione questa che soffriva di una fisiologica mancanza di conoscenza dell’incisività e potenziale pericolosità sociale delle false comunicazioni sociali⁴.

⁴Così, F, TUMOLILLO in *Il reato di false comunicazioni sociali a cinque anni dalla riforma: temi e questioni* di Pezzullo R, Milano, 2021, p.12

Nella prima metà del XIX secolo vi fu la più significativa modifica apportata alla fattispecie, ciò non fu casuale, infatti a seguito della crisi del '29, si assistette ad una forte maturazione della riflessione giuridica che sfociò in una nuova consapevolezza sino ad allora sconosciuta, circa l'entità di "stato" e di conseguenza anche verso i fenomeni in grado di danneggiare tale entità.

La risposta che si ottenne fu un aumento dell'interventismo statale nell'economia, che nella necessità di un controllo pubblico, portò ad un ampliamento della disciplina penale che cominciò così a coinvolgere tutte quelle operazioni economiche che oltre a risultare lesive degli interessi privati lo erano anche direttamente o non per il bene pubblico⁵, ampliamento che avvenne anche in virtù della consapevolezza circa l'inefficacia delle tradizionali forme di controllo civilistiche.

Più precisamente, la novella più significativa che coinvolse il reato introdotto nel 1882 fu realizzata dal legislatore fascista per mezzo del R.d.l 1459 risalente al 1930 (poi convertito nell'art.2 della l n. 660/1931), attraverso il quale lo stesso venne elevato a delitto, garantendo quindi un inasprimento del sistema punitivo, che alcuni ritennero "draconiano"⁶, con la reclusione da 3 a 10 anni, venne altresì introdotto il termine "fraudolentemente" in luogo del termine "scientemente", il quale preludeva e implicava che l'azione del soggetto agente fosse volutamente indirizzata "contro gli interessi degli azionisti o dei terzi"⁷ ed infine si inserirono tra i destinatari delle comunicazioni il pubblico, quest'ultimo aspetto di non secondaria

⁵In tal senso, A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività di impresa*, Bologna, 2012, p.20 ss.

⁶In tal senso, G. ZUCCALA', *Il delitto di false comunicazioni sociali*, Padova, 1954, p.7

⁷Così, G. ALLEGRA, *Sull'art.2, n.1 della legge 4 giugno 1931, n.660*, in Riv. it. dir. pen., 1935, p.812

rilevanza suggerisce un cambio di paradigma del legislatore, volto in questo caso a tutelare una pluralità di beni giuridici, coerentemente con l'aumentata percezione sociale dell'importanza del reato stesso, percezione che si può leggere nelle parole dell'allora Guardasigilli Rocco (poi padre del omonimo codice penale), per il quale “le malversazioni e le dispersioni dei capitali delle società sono dispersioni di ricchezza nazionale che colpiscono direttamente la forza economica della nazione e quindi la sua potenza”⁸.

1.4 L'INTRODUZIONE DEL FALSO IN BILANCIO NEL CODICE CIVILE DEL 1942

Nel 1942 con l'avvento del codice civile il reato di false comunicazioni trovò alloggio all'art. 2621 e fu rubricato “*False comunicazioni sociali e illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi*”, nel così configurato art. 2621 che così appariva nella sua nuova formulazione “*Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4 milioni 1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni*

⁸Così, G. DELITALA, *I reati concernenti le società di commercio e la legge Rocco del 1930.*, In Riv. dir. Comm., 1931, p.178 ss

medesime 2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti".

Ben evidente fu l'intento riformatorio del legislatore sul punto, il quale nell'innovato articolo in questione appose svariate e nuove modifiche. Le pene detentive diminuirono ma soprattutto, venne sostituito il termine "fatti falsi" con "fatti non rispondenti al vero" e venne precisato l'oggetto che diventò "altre comunicazioni sociali" così da ricomprendere in senso lato qualsiasi esternazione (dei soggetti attivi) sia in forma pubblica che in forma privata sia rivolta al pubblico che ad un singolo socio⁹, fu però proprio attorno a tale concetto che si instaurò il maggior dibattito dottrinale, stante principalmente la sua indefinitezza ed indeterminatezza che come parte della dottrina ha ben rilevato ne faceva un "contenitore costruito con una materia di natura argillosa dentro cui ricondurre qualsivoglia nota informativa, qualsiasi relazione di qualunque tipo, qualsiasi informazione¹⁰".

Ulteriore modifica si ebbe nell'oggetto della condotta tipica, che venne ricondotto ai meri "fatti", che secondo la dottrina senza dubbio alcuno sarebbero da ricondurre ad enunciati descrittivi o narrativi, conducendo così ad una esposizione "non veritiera" qualora il dato non trovi alcun riscontro nella realtà, con quindi un vizio di corrispondenza tra dimensione oggettiva e storica¹¹.

⁹Sul punto, C. PEDRAZZI, *Un concetto controverso: "le comunicazioni sociali"*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p.1565 ss

¹⁰Così, E. MUSCO, *Diritto penale societario*, Milano, 1999, p.59

¹¹In tal senso, G. BELLANTONI, *Profili penalistici del falso in bilancio*, in Arch. Pen., 1974, p.94

Anche sull'elemento soggettivo del reato si concentrò la riforma, con l'introduzione della locuzione "fraudolentemente" in luogo di "scientemente", anche su questo punto giurisprudenza e dottrina ebbero molto da discutere e accesero un dibattito che in un primo momento accolse la tesi che riteneva si fosse in presenza di un dolo specifico, mentre in un secondo momento i una più larga interpretazione si accontentò del dolo generico.

Nemmeno il bene giuridico tutelato dalla norma fu poi trascurato dalla dottrina, la quale creò un dibattito che si risolse presto con l'accettazione comune dell'idea che si trattasse di un reato di natura plurioffensiva, che mirava quindi a tutelare non unicamente il patrimonio di soci e creditori, ma anche la fede e l'economia pubblica.

Dal 1942 sino ai primi anni del nuovo millennio, si assistette quindi ad una stasi circa l'innovazione legislativa delle false comunicazioni sociali, ciò in virtù della continua rimessione al giudice del compito di specificare la portata normativa dell'articolo stesso, che inevitabilmente portò ad un uso abnorme e impreciso della fattispecie (come si vedrà a breve), stasi alla quale però non si accompagnò una parallela quiete nell'utilizzo della fattispecie, che se fino alla fine degli anni 80 non risultò di comune contestazione, dagli anni 90 in poi anche grazie ai numerosi scandali che colpirono il mondo politico ed imprenditoriale tra cui il noto "tangentopoli", si trasformò in uno "straordinario" strumento a favore delle procure.

1.5 IL D.LGS 61/2002: UNA RIFORMA AD PERSONAM ?

Durante “tangentopoli”, si assistette come poco sopra riportato ad un massiccio e sfrenato ricorso da parte degli organi inquirenti all’art.2621 c.c, il quale venne per ciò definito da autorevoli voci “reato grimaldello”¹², definizione che ben rende l’idea di come la stessa fattispecie fosse quindi utilizzata dagli inquirenti come *passpartout* utile per procedere all’incriminazione anche dove non vi fossero i presupposti per contestare altre forme di reato.

Terminato il periodo degli scandali collegati a tangentopoli, la fattispecie di cui al 2621 c.c continuò ad essere aspramente criticata da gran parte della dottrina tra cui Mazzacuva¹³ e Colombo¹⁴, dottrina che lamentava infatti come tale quadro normativo fosse irrispettoso nei confronti dei principi fondamentali che animano e sorreggono l’intero sistema penale quali la determinatezza, la tassatività e l’offensività della fattispecie¹⁵.

In questo contesto, si inserì il d.lgs 61/2002 rubricato “*Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia di società e di consorzi*”. Per mezzo dell’appena citato decreto, il legislatore si proponeva di rivoluzionare l’assetto normativo antecedente dell’art.2621, al fine di donare (almeno nelle intenzioni) un quadro

¹²Così, C. PEDRAZZI, *False comunicazioni sociali: presidio dell’informazione societaria o delitto ostacolo?*, in studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, I, Milano, 2000, p.826 ss

¹³Così, N. MAZZACUVA, *Lo straordinario “sviluppo” delle false comunicazioni sociali nel diritto penale giurisprudenziale: tra legittime istanze punitive e “irrazionali” soluzioni interpretative*, in Crit. d., 1995, p.283ss.

¹⁴Così, G.E COLOMBO, *La “moda” dell’accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica*, in Riv. Soc., 1996, p.713 ss.

¹⁵In questo senso, E.M AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO., in *Diritto penale dell’impresa*, 2022, Zanichelli Editore, p.123

rispettoso del tritico di principi *ut supra* nella ricerca di ottenere una chiara contrazione dell'area del penalmente rilevante¹⁶, per la precisione il “Progetto Mirone”, ossia il Disegno di Legge al quale si affidava nel 2000 la riforma del diritto societario aveva come obiettivo principale quello di “favorire” una nuova sottomissione delle false comunicazioni sociali al principio di legalità (inglobante i tre sopra citati), al fine di scongiurare nuove ed ulteriori interpretazioni creative.

Il reato venne anzitutto sdoppiato in due fattispecie distinte (di cui volutamente qui si procederà all'analisi dei soli primi commi), una prima di cui all'art.2621 c.c rubricata “*False comunicazioni sociali*” che così sanciva: “*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi*”. La seconda di cui al 2622 c.c rubricata “*False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*” che prevedeva: “*Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di*

¹⁶Così, E.M AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, in *Diritto penale dell'impresa*, 2022, Zanichelli Editore, p.123

conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Come balza all’occhio, il legislatore volle nettamente differenziare le due fattispecie. La fattispecie di cui al 2621 c.c venne configurata dal legislatore del 2002 come ipotesi contravvenzionale di reato posta a presidio della trasparenza societaria¹⁷, procedibile ex officio, avente come fatto tipico due ipotesi di condotta: una commissiva consistente nell’esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ed una omissiva che si sostanziava nell’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Analizzando l’elemento soggettivo, questa prima fattispecie si caratterizzava per una “stratificazione del dolo”, richiedendo infatti sia un dolo intenzionale che un dolo specifico. La fattispecie di cui al 2622 c.c venne invece configurata come fattispecie delittuosa che trovava il principale elemento di differenziazione dalla precedente per la realizzazione del danno patrimoniale nei confronti di soci o creditori, il bene giuridico che tale fattispecie si proponeva infatti di tutelare si

¹⁷Così, C. RUGGIERO, in “*Il reato di false comunicazioni sociali a cinque anni dalla riforma: temi e questioni*”, di Pezzullo R., Milano, 2021, p.17

figurava invero nella tutela degli interessi patrimoniali degli stessi. Ulteriore importante differenza fu la perseguibilità a querela prevista per questa seconda ipotesi, scelta questa che ben delineò l'intento del legislatore del 2002 di far virare l'assetto delle false comunicazioni sociali da presidio pubblicistico a privatistico¹⁸. Nulla invece da rilevare per quanto riguarda l'aspetto soggettivo e la condotta tipica che venne riprodotta specularmente anche in questa fattispecie.

Passando poi brevemente ad analizzare i restanti commi di entrambe le fattispecie, si può rilevare come la riforma in questione intervenne ulteriormente introducendo soglie al di sotto delle quali la punibilità veniva esclusa, così, si "guadagnava l'impunità" se la falsità o le omissioni determinavano una variazione del risultato economico di esercizio non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%, inoltre risultava esclusa la punibilità nel caso in cui le valutazioni estimative singolarmente considerate non si discostassero per più del 10% dal valore reale¹⁹.

¹⁸Così, E.M AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, in *Diritto penale dell'impresa*, 2022, Zanichelli Editore, p.125

¹⁹Così, F. TUMOLILLO, in *"Il reato di false comunicazioni sociali a cinque anni dalla riforma: temi e questioni"*, di Pezzullo R., 2021, Milano, p.18

1.6 LE PRINCIPALI CRITICHE DOTTRINALI ALLA RIFORMA DEL 2002

Quanto sopra esposto già rappresenta un assetto punitivo introdotto da un legislatore che cercò di reagire all'indeterminatezza della fattispecie di cui al 2621 c.c ante 2002 tramite una controriforma che unicamente nei proclami si dichiarò mossa dall'intento di restituire alle fattispecie una dimensione rispettosa dei principi penalistici tramite l'espunzione degli elementi di pericolo in favore di quelli di danno, oltre alla ponderazione dell'area del penalmente rilevante.

Nella realtà dei fatti però le stesse fattispecie come riformate furono oggetto di varie e aspre critiche di parte della dottrina, che non si esimette dall'evidenziare come il subdolo obiettivo finale del legislatore fu quello di "sovraccaricare" la fattispecie di un numero di elementi tipici tale da creare un reato inutilizzabile dagli organi inquirenti, secondo alcuni "dimenticandosi di essere al cospetto di un fatto lesivo di un bene di primaria importanza per il corretto svolgimento dei rapporti economici"²⁰ per altri si trattò a tutti gli effetti di una "depenalizzazione di fatto o strisciante"²¹ del falso in bilancio, in tal senso si pronunciò anche Pedrazzi, affermando che la stessa riforma del 2002 rischiava "di travolgere per intero la penalizzazione del falso societario e di lanciare ai mercati un segnale poco incoraggiante sull'affidabilità di una piazza finanziaria, rischiando inoltre di dare spazio ad un "paradiso" di nuovo genere: "non fiscale,

²⁰ In questo senso, L. FOFFANI, *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, in *I nuovi reati societari, diritto e processo*, 2002, p.247

²¹ Così, A. CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, in *Riv. Soc.*, 2001, p. 1359

come quelli risaputi, ma allettante per gli operatori inclini alla penombra”²².

Oltre alle appena viste, volendo scendere più nel dettaglio, le critiche dottrinali si concentrarono principalmente su cinque elementi, ossia: **a)** la presenza di una perseguibilità a querela rispetto all’art.2622 c.c; **b)** la brevissima prescrizione accordata alle due fattispecie, **c)** la presenza di soglie di non punibilità; **d)** la presenza di un dolo intenzionale; **e)** la centralità del danno. Procedendo nella disamina delle cinque tematiche per ordine, si vuole affrontare in primis il tema della perseguibilità a querela che il d.lgs 61/2002 introduce per il 2622 comma 1 c.c, parte della dottrina ha infatti voluto far notare come solo apparentemente questa scelta si potesse giustificare con una volontà di incrementare i soggetti attivi incriminabili, questo perché si dimostrò ben presto come lasciando la decisione in mano a soggetti differenti rispetto agli inquirenti, non si ottenne l’effetto sperato di aumentare le ipotesi di contestazione del reato, bensì l’opposto in quanto solo pochi tra i soggetti lesi sentivano una libertà da pressioni eventuali tale da portarli a denunciare eventuali condotte ipoteticamente criminose, “connotando pesantemente la fattispecie sul versante dell’effettività sanzionatoria”²³.

Trattando il tema della prescrizione, anche qui la dottrina non si trattenne da consistenti critiche, soprattutto con riferimento alla scelta del legislatore di introdurre pene ristrette che portarono inevitabilmente ad una grandissima quantità di processi conclusi per l’intervento della

²²Così, C. PEDRAZZI, *In memoria del falso in bilancio*, in Riv. Soc., 2001, p. 1371

²³Così, F. MUCCIARELLI, *Le nuove comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, www.penalecontemporaneo.it, 2015, p.162

stessa che era infatti configurata per la fattispecie di cui al 2621 c.c in 5 anni mentre per quella di cui al 2622 c.c in 7 anni e 6 mesi.

Per quanto invece riguarda l'introduzione da parte del legislatore del 2002 in ambedue le fattispecie criminose delle soglie di punibilità (fortemente volute dalla legge delega 366/2001), tale scelta mascherata dalla volontà apparente di perseguire il principio di offensività e quindi di ridurre l'area del penalmente rilevante ai soli casi in cui effettivamente il bene giuridico fosse messo in pericolo o lesa, nella pratica dimostrò una precisa volontà di garantire una forma di impunità, la dottrina invero fece subito risaltare agli occhi di tutti come un assetto normativo così delineato avrebbe infatti facilmente permesso a società di grandi dimensioni di agire liberamente nell'occultare partite con l'unica preoccupazione di rimanere sotto la soglia quantitativa prevista per il raggiungimento della punibilità, si parlò in merito alle soglie come di "un espediente, quello della soglia quantitativa dalla chiara e trasparente frodolenza: non eliminerà certo la costituzione di ulteriori fondi (occulti) ma, in compenso, eleverà a livello istituzionale le poco decenti finalità appena ricordate"²⁴.

Sotto l'aspetto psicologico, la critica dottrinale si concentrò sull'elemento soggettivo del dolo intenzionale, il quale se associato al dolo specifico e alle soglie sopra esaminate creava uno "scudo" attorno all'imputato che facilmente ne garantiva l'assoluzione²⁵.

Infine, per quanto riguarda almeno la fattispecie di cui al 2622 si è potuto osservare come l'introduzione del danno abbia fatto venire

²⁴Così, A. CRESPI, *Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta*, in Riv. Soc., 2001, p.1350.

²⁵In questo senso, M. GAMBARDELLA, in *Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, Cassazione Penale, n.5, 2015, p.1724 ss .

meno la tutela della trasparenza societaria, introduzione quest'ultima che cozza anche con l'art.42 Cost. e la collegata funzione sociale della proprietà che imporrebbe all'interprete in virtù anche della protezione di un interesse collettivo di verificare sempre e comunque le condizioni economiche e finanziarie delle società indipendentemente da un danno patrimoniale²⁶.

1.7 IL NUOVO DELITTO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI COME PLASMATO DALL LEGGE N.69/2015

La l. n. 69/2015, si introdusse in un contesto normativo che per circa 13 anni concretizzò una “malsana letizia nel mondo del malaffare finanziario, industriale e bancario”²⁷ come quello post 2002 dal quale di fatto risultava quasi depenalizzata la fattispecie delle false comunicazioni sociali, con il preciso intento di restituire a quest'ultima il ruolo di “Pietra d'angolo del diritto penale societario”²⁸, cercando però di evitare eccessi in senso opposto, che facilmente avrebbero rischiato di condurre alla creazione di una fattispecie a maglie molto

²⁶Trib. Ravenna, 15/05/2002, cit. Sulla plurioffensività, prima della riforma, cfr. anche Cass. pen., 22/04/1998, Bagnasco, in *Guida al dir.*, 1998, fasc. 33, 91, nota di CERVIO; Trib. Milano, 24/11/1999, in *Giur. it.*, 2000, 2368; Cass. pen., 4/08/1992, Bertolotti, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1993, 1368; Cass. pen., 22/04/1998, De Benedetti, in *Cass. pen.*, 1999, 708.

²⁷Cosi, A. CRESPI, *Sentenze opache e legalità “formalistica”*, in *Riv. Soc.*, 2015, p.1034.

²⁸Cosi, C. PEDRAZZI, *in memoria del falso in bilancio*, in *Riv. soc.*, 2001, 1369 ss.

larghe corroborata da un inasprimento notevole del trattamento sanzionatorio²⁹.

Così il legislatore del 2015 intervenne riformulando in maniera imponente i vecchi 2621 (in seguito “prima”) e 2622 (in seguito “seconda”) c.c al fine di “restituire severità ed effettività all’intervento punitivo sulle condotte di opacità nella tenuta delle scritture contabili in seno alle imprese costituite in forma di società”³⁰, con il fine ultimo di tutelare la trasparenza societaria e la libera concorrenza³¹.

La prima delle due fattispecie venne rubricata “False comunicazioni sociali” e la seconda “False comunicazioni sociali delle società quotate”, alle quali si aggiunsero due ulteriori fattispecie ossia il 2621-bis rubricato “fatti di lieve entità” e il 2621-ter rubricato “Non punibilità per particolare tenuità”, aventi la funzione di sostituire le “famigerate soglie di rilevanza che garantivano una sorta di franchigia”³².

Prima di passare ad un’approfondita analisi delle nuove fattispecie come riformate è bene però evidenziare le principali modifiche che la l.69/2915 apportò all’assetto normativo precedente, ossia: **a)** la restituzione della figura delittuosa ad entrambe le fattispecie (abbandonando così il “gradualismo sanzionatorio”)³³, **b)** “la

²⁹In questo senso, M. GAMBARDELLA, in *Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, Cassazione Penale, n.5 2015, p.1726 ss.

³⁰Così, V. MANES, *la nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, 2016, Milano, p.26.

³¹In questo senso, la Relazione al disegno di legge 15 marzo 2013.

³²Così, V. MANES, *la nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, Milano, 2016, p.33 ss.

³³Così, A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, p.273 ss.

restituzione delle fattispecie al novero dei reati di pericolo concreto”³⁴, c) l’espunzione del dolo intenzionale (che precludeva qualsiasi spazio alla presenza di un dolo eventuale)³⁵ oltre a quella del concetto di “sensibile alterazione” che ha permesso di riportare in auge il falso qualitativo³⁶, d) la procedibilità d’ufficio e un ritorno alla protezione del bene giuridico della trasparenza societaria oltre alla tanto discussa elisione del riferimento alle valutazioni (di cui volutamente si tratterà più approfonditamente in seguito).

In un quadro così descritto, appare facile da intuire come ciò che mosse il legislatore fu l’intento preciso di “riesumare” quello che era il reato di false comunicazioni sociali, perseguendo un percorso riformatorio ispirato ai principi di tassatività, determinatezza e offensività della fattispecie, ciò detto si può osservare come il legislatore del 2015 abbia raggiunto l’obiettivo politico-criminale che si era inizialmente posto, riuscendo a restituire effettività alle due fattispecie in oggetto grazie all’ampliamento del perimetro operativo attraverso l’introduzione di cornici editali più severe addirittura di una “severità senza eguali in ambito europeo”³⁷ che oltre ad allontanare la prescrizione permettono agli organi inquirenti l’utilizzo di strumenti di ricerca della prova più incisivi quali le intercettazioni³⁸ (almeno per

³⁴Così, F. MUCCIARELLI, *le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, p.163 ss.

³⁵Così, R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Per le “non quotate” la tenuità del fatto salva la condanna*, in Guida dir., 2015, p.3.

³⁶Così, A. GILIO, *Le nuove false comunicazioni sociali: il rimedio peggiore del male ?*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2015, p.7.

³⁷Così, LUNGHINI G., sub artt.2621 c.c, cit ., p.1827.

³⁸In questo senso, GAMBARDELLA M., *Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, Cassazione Penale, n.5, 2015, p.1727 ss.

l'ipotesi di cui al 2622 c.c), facendo così vivere al reato in questione “una nuova stagione, finalmente libero dagli irrazionali vincoli che ne limitavano l'operatività”³⁹.

1.8 LA PIRAMIDE PUNITIVA STABILITA DAGLI ARTT. 2621, 2621-BIS, 2621-TER E 2622 c.c

La piramide punitiva risultante dalla riforma del 2015 come già anticipato, risultò quindi composta da due fattispecie principali, gli artt. 2621 (che metaforicamente si può identificare con lo scalino intermedio) e 2622 (che metaforicamente è individuabile nel vertice) c.c e da due fattispecie “premiali” che saranno oggetto di un accurato esame nel seguito ossia il 2621 bis e ter c.c . Il nuovo 2621 comma 1, così recita ***“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da***

³⁹Così, SEMINARA S., *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in Dir. Pen. Proc, n. 7/2015, p.813 ss.

uno a cinque anni” delineando quindi una fattispecie riservata alle società non quotate in borsa con un profilo sanzionatorio che prevede come limite editale una reclusione da 1 a 5 anni.

Il 2622 comma 1 c.c invece è stato configurato in tali termini, ***“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni”*** con tale previsione, il legislatore introdusse una nuova fattispecie dedicata esclusivamente alle società quotate che prevede limiti editali che vanno da 3 a 8 anni di reclusione.

Procedendo in primis all’analisi degli elementi tipici costituenti ambedue le fattispecie, partendo dal bene giuridico oggetto della tutela si trova come unico in questo senso la trasparenza societaria intesa come completa, attendibile e corretta informazione sulla situazione oggettiva e soggettiva della società, fatto questo confermato anche dall’espunzione da parte del legislatore del 2015 di qualsiasi riferimento a interessi di natura privatistica, sia sotto il versante della verifica di un danno che sotto quello della procedibilità a

querela⁴⁰, questo a denotare una forte revirement verso una più pregnante tutela dell'interesse pubblico in luogo di quello strettamente privato.

Oggetto poi in senso stretto del reato e “veicolo” della falsità⁴¹ sono le comunicazioni sociali, i bilanci e le relazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, questo ultimo requisito è da intendersi in maniera restrittiva, giungendo quindi ad escludere qualsiasi rilevanza penale di comunicazioni non previste anche solo implicitamente da una legge di rango primario⁴², venendo ad esempio quindi escluse tutte le eventuali dichiarazioni spontanee rese dagli amministratori in conferenze.

Per quanto riguarda la condotta, entrambe le fattispecie prevedono sia una condotta attiva, configurata ***nell'esposizione di fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero*** per il 2621 c.c e ***nell'esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero*** per il 2622 c.c, che un condotta omissiva, concretizzata ***nell'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge***.

A ben vedere le formule linguistiche utilizzate dal legislatore per la descrizione delle condotte tipiche non furono particolarmente felici, con riguardo alla formulazione dell'art.2622 c.c infatti non passa in sordina l'assenza dell'aggettivo “rilevanti” nella condotta commissiva, aggettivo che invece compare nell'art.2621. questa scelta è probabilmente sintomatica di una volontà del legislatore di

⁴⁰ In questo senso, F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali tra aporie legislative e primi disorientamenti legislativi*, Criminalia, 2015, p.440.

⁴¹ Così, V. MANES, *la nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2016, p.14.

⁴² Così, A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, p.215 ss.

caratterizzare in maniera più severa la condotta di cui all'art.2622, sancendone la riconducibilità al mondo penale qualora la stessa consista nell'esposizione di un mero "fatto materiale" difforme dal vero (ovvero nella mancata esposizione di un fatto materiale tout court) non ulteriormente connotato in termini di rilevanza⁴³, anche se c'è chi sostiene che tale scelta, possa portare ad importanti fraintendimenti, in quanto configurando la presenza dell'aggettivo "rilevanti" in solo una delle due clausole definitorie, si giungerebbe a pensare che solo una delle due e per l'appunto proprio quella "arricchita" con l'aggettivazione, designi un insieme diverso e minore⁴⁴.

Prima di passare all'analisi di ulteriori elementi caratterizzanti le fattispecie in questione è doveroso cercare di individuare quale sia il corretto significato da attribuire alla locuzione "fatti materiali rilevanti", operazione questa dai risvolti cruciali, tenuto conto che il sintagma dovrà entrare poi in un quadro armonico che vede presenti sia l'idoneità decettiva del falso che l'elemento psicologico richiesto⁴⁵.

E' doveroso anzitutto anticipare come la formula linguistica utilizzata dal legislatore sia al quanto angusta e idonea a condurre se non ben interpretata a "conseguenze applicative pressoché paralizzanti se non in concreto abrogative delle disposizioni di nuovo conio"⁴⁶, partendo dall'analisi grammaticale e letterale della formula "fatti materiali" e volutamente lasciando ad un successivo rinvio l'analisi

⁴³Così, F. MUCCIARELLI, *le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, p.163

⁴⁴In questo senso, F. MUCCIARELLI, *le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, p.163.

⁴⁵In questo senso, F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali tra aporie legislative e primi disorientamenti legislativi*, *Criminalia*, 2015. p.447.

⁴⁶Così, A. PERINI, *I fatti materiali non rispondenti al vero: harakiri del futuribile "falso in bilancio"?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, p.11.

circa l'aggettivo "rilevanti", la dottrina evidenzia anzitutto come si sia ricorso alla figura retorica dell'endiadi, nella quale il secondo termine del sintagma ha funzione amplificativa e non connotativa rispetto al primo⁴⁷ ai fini di completezza risulta però giusto dar conto anche della provenienza di tale formula, è questa infatti da ricondursi all'esperienza giudiziaria anglosassone, nella quale si può rivedere nel concetto di *materiality*, concetto che definisce una "particolare significatività o rilevanza dell'informazione, in grado cioè di orientare l'azione del destinatario"⁴⁸.

Passando quindi all'analisi dell'aggettivo "rilevanti", sebbene non sia grammaticalmente sovrapponibile a livello di significato alla nozione di materialità come precedentemente vista, tesi supportata anche da una pronuncia della corte di legittimità⁴⁹, ha però a livello penalistico lo stesso significato ossia quello di significatività.⁵⁰

E' bene poi ricordare che tali fatti materiali rilevanti al fine di rientrare nella fattispecie criminosa debbono anche essere "concretamente idonei a condurre terzi in errore", terzi che in quest'ottica appaiono come destinatario impersonale, necessitante quindi di un criterio al fine di essere individuato, a tale scopo si era ricorsi inizialmente alla figura del risparmiatore medio, poi però accuratamente sostituita da quella del "reasonable man", mutuata dalla giurisprudenza statunitense⁵¹.

⁴⁷In questo senso, F. MUCCIARELLI, *le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, p.165.

⁴⁸Così, M. GAMBARDELLA, *Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in Cass. Pen, 2015. p.1728 ss.

⁴⁹Cass.pen, sez. V, 12 gennaio 2016, n.890.

⁵⁰In questo senso, F. D'ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali tra aporie legislative e primi disorientamenti legislativi*, *Criminalia*, 2015, p.448.

⁵¹Così, A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010, p.291.

Proseguendo nell'analisi e concentrandoci ora sull'elemento psicologico il legislatore ha configurato un profilo doloso strutturato da un dolo generico, rappresentato dall'avverbio "consapevolmente" che come correttamente si è evidenziato in dottrina, non deve essere considerato tautologico, ma piuttosto quale elemento di "rafforzamento" delle due condotte tipiche alternative, infatti perché il reato possa intendersi come perfetto è necessaria la "consapevole" esposizione od omissione di fatti materiali rilevanti⁵², dolo generico al quale è stato accostato un dolo specifico, configurato nel raggiungimento da parte dell'autore di un qualsiasi vantaggio o utilità per sé o per altri⁵³. Sempre sul versante soggettivo si può notare come il legislatore abbia voluto saggiamente eliminare la clausola presente nella versione precedente "con l'intenzione di ingannare" onde evitare una ridondanza, stante il fatto che nella nuova formulazione appare il requisito delle modalità idonee a condurre altri in errore.

Volendo andare poi oltre e immaginando di partire dalla "base" della nostra piramide, troviamo l'art.2621 bis qui riportato "***Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio***

⁵²Così, M. GAMBARDELLA, *Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in Cass. Pen, 2015, p.1729 ss.

⁵³In tal senso, A. ALESSANDRI, in *Diritto penale e attività economiche*, p.285

decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”, seguito dall’art.2621 ter qui di seguito riportato “*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt 2621 e 2621 bis”.*

L’art.2621 bis secondo parte della dottrina presenterebbe natura ibrida, prevedendo due ipotesi distinte, la prima (comma 1) avente natura di circostanza attenuante, la seconda (comma 2) avente invece natura di autonoma fattispecie⁵⁴, anche se sul punto non mancano tesi contrarie volte a sostenere che ambedue le ipotesi configurino autonome fattispecie⁵⁵, il primo comma del 2621 bis infatti riguarda i “fatti di lieve entità” che riferiscono alla “natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta” qui a ben vedere la congiunzione “e” stabilisce un vincolo di complementarietà tra le due congiunzioni, così al concreto fine di capire se si possa parlare di “fatti di lieve entità” bisognerà verificare che la società sia appartenga per dimensioni o per natura a quelle soggette a tale norma che la stessa abbia posto in essere una condotta rientrante nel perimetro del 2621 bis 1 comma⁵⁶.

⁵⁴Così, F. D’ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali tra aporie legislative e primi disorientamenti legislativi*, in *Criminalia*, 2015, p.451.

⁵⁵Di tale avviso, F. MUCCIARELLI, *le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, p.185.

⁵⁶Di tale avviso, F. MUCCIARELLI, *le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, p.185, 2015 e M. GAMBARDELLA, *Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. Pen.*, 2015, p.1728 ss.

Il secondo comma dell'articolo in oggetto invece si distingue dal primo in quanto adotta come unico requisito il R.d 6 marzo 1942, n.267, il quale definisce gli imprenditori commerciali non assoggettabili a disposizioni sul fallimento infatti unicamente alle società che non sono soggette a fallimento e concordato preventivo, restaurando solo per questa disposizione il regime della procedibilità a querela.

Doveroso al fine di terminare compiutamente l'esegesi strutturale, è procedere all'analisi dell'art.2621 ter, il quale prevede una forma di "particolare tenuità del fatto" ed ha come obiettivo, l'enucleazione di un criterio di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p (ai sensi del quale è esclusa la punibilità, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità) per gli artt. 2621 e 2621 bis⁵⁷. Il sopra menzionato articolo prescrive che al fine di escludere la punibilità del fatto, il giudice debba valutare in modo prevalente l'entità del danno cagionato alla società o ai soci creditori, criterio questo che mal si riesce ad accostare alle fattispecie di cui al 2621 c.c, in quanto queste come già sopra visto sono configurate come reati di pericolo concreto e quindi non richiedenti il danno né la prova dello stesso⁵⁸.

A questo punto non futile è interrogarsi sulla convivenza sistematica delle fattispecie sopra descritte, parte della dottrina sul punto, stante le minime differenze tra la formula previdente la "particolare tenuità del fatto" e quella della "lieve entità", ha optato per una tesi che mirasse ad

⁵⁷Così, V. MANES, *la nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2016, p.35.

⁵⁸In questo senso, F. MUCCIARELLI, *le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, p.187.

accogliere la “sovrapposibilità delle due fattispecie”⁵⁹ anche se a ben vedere tale soluzione sebbene sicuramente pragmatica potrebbe soffrire di una troppa superficialità.

Per evitare ciò, si può cercare di approfondire il tema anche se pur in maniera riduttiva, osservando come già a livello lessicale le due formule se ben minimamente si distinguano, ossia, la formula “particolare tenuità” evoca una dimensione fattuale minima, che proprio in virtù di tale “inoffensività” sembrerebbe non dover guadagnare la punibilità, di differente portata risulta invece la formula “lieve entità”, la quale presuppone un profilo dimensionale di una maggior rilevanza.

Si può infine quindi sostenere che la formula “lieve entità” debba essere riferita alla dimensione della società mentre il giudizio circa la “particolare tenuità” trovi riferimento nelle modalità della condotta e nell’eventuale danno⁶⁰, anche se parte della dottrina ha correttamente voluto far notare come “tali locuzioni paiono caratterizzarsi per un vago “sapore” sociologico o aziendalistico rispetto alle quali difficilmente potrebbe esservi un’univoca interpretazione giudiziaria”⁶¹, sfuggendo così al principio di tassatività.

⁵⁹Così, R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI., *Per le “non quotate” la tenuità del fatto salva dalla condanna*, in Guida. Dir, 2015, p.66.

⁶⁰Di tale avviso, F. MUCCIARELLI, *le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, p.185 e in *Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in Cass. Pen, 2015, p.20.

⁶¹Così, E. MEZZETTI., *La “torre di Babele” della punibilità nel nuovo falso in bilancio*, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, p.5.

1.9 LE FALSE COMUNICAZIONI NELLE SOCIETA' QUOTATE

Come già sopra si è avuto modo di accennare, il legislatore ha voluto nel 2015 stabilire un “doppio binario” punitivo nelle false comunicazioni, a seconda che il reato fosse compiuto in società non quotate o in società quotate.

Evidentemente quindi la quotazione dei titoli e il successivo ricorso al mercato costituiscono il presupposto sulla base del quale il legislatore ha creato la dicotomia tra le due fattispecie⁶². Unicamente per ragioni di completezza si riportano qui le società rientranti nel perimetro di tal fattispecie, ossia: *“le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamento italiano o di un altro paese dell’UE, nonché, le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione, società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, società che controllano emittenti finanziari ammessi alla negoziazione, società che fanno appello al pubblico risparmio o che lo gestiscono”*.

Sempre come già visto, il legislatore ha previsto un regime sanzionatorio molto più severo (reclusione da 3 ad 8 anni) per le ipotesi di cui al 2622 c.c (false comunicazioni nelle quotate), questo non tanto perché la condotta illecita perpetrata sia più “grave” in senso stretto di quella che si possa compiere nel 2621 c.c quanto più perché qui viene in gioco sicuramente un maggior disvalore sociale, tenuto conto

⁶²In questo senso, E. MEZZETTI, E.M AMBROSETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell’impresa*, V ed., Torino, 2022, p.152.

dell'impatto che la falsa comunicazione può avere su un pubblico di risparmiatori, per alcuni una cornice repressiva così delineata corrisponderebbe anche ad un differente bene tutelato dalla norma, qui intinto anche di un profumo pubblicistico, identificabile nella "tutela dei risparmiatori sul mercato dei titoli"⁶³.

Volendo poi entrare nell'analisi più approfondita delle due norme (riportate qualche capitolo fa), non si trovano grosse differenze tra l'ipotesi di cui al 2621 e quella di cui al 2622 c.c se non: l'assenza della "previsione di legge" circa le comunicazioni sociali per entrambe le condotte oggetto dell', mentre unicamente per la condotta attiva invece viene meno l'aggettivazione "rilevanti" circoscritta ai fatti materiali oggetto di falsa esposizione.

Sul primo versante, la mancanza del riferimento alla previsione di legge, starebbe a denotare un chiaro intento del legislatore di estendere la rilevanza penale (come monito) a tutte le dichiarazioni rese senza obblighi normativi, quindi di propria sponte⁶⁴. Sull'altro versante, la mancata riproposizione dell'aggettivo rilevanti nella sola condotta commissiva ha generato sia in giurisprudenza che in dottrina non pochi dubbi.

La giurisprudenza ha cercato di trovare una risposta, finendo per ritenere quale giustificazione plausibile, un ampliamento della nozione di falso in virtù del particolare regime di cui viene sottoposta la tipologia societaria⁶⁵.

⁶³Così, E.MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, in *La legislazione penale*, 2016, p.8.

⁶⁴Di questo avviso, S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.* 2015, p.822.

⁶⁵In questo senso, Cass.pen., Sez V, 12 novembre 2015, n.890, in www.giurisprudenzapenale.com.

Una volta “esaurita” l’analisi del primo comma dell’art.2622, resta da analizzare il secondo che equipara alle quotate anche quelle società che o stanno per rivolgersi o indirettamente si rivolgono ad ampi gruppi di soggetti. Le società di cui al n.1 co2 del 2622, sono quelle che hanno presentato richiesta di ammissione alla quotazione, equiparate volutamente e saggiamente dal legislatore, stante il rischio più elevato di false comunicazioni, proprio in virtù dell’imminente quotazione⁶⁶.

1.10 IL BENE GIURIDICO TUTELATO

Avendo nel capitolo precedente analizzato le nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, si è avuto modo di vedere come queste siano ad oggi qualificate quali reati di pericolo e non di danno, in virtù di ciò utile è quindi cercare di risalire a quale sia il bene giuridico tutelato. Sin dal '42 a ben vedere vi era sul punto una difformità di vedute, tra chi sosteneva che la fattispecie di false comunicazioni fosse a natura monoffensiva e chi invece ne sosteneva la natura plurioffensiva⁶⁷. Ad oggi però parrebbero esserci pochi dubbi in dottrina circa la monoffensività del nuovo reato, che vedrebbe come bene giuridico tutelato quello della correttezza e trasparenza dell’informazione societaria, sebbene risulti doveroso rilevare come sia la correttezza che la trasparenza siano qualificabili come beni strumentali intermedi⁶⁸, che non rilevano in sé come fine ultimo della

⁶⁶In questo senso, F. MUCCIARELLI, *Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, p.188.

⁶⁷Da segnalare, Cass. pen., Sez. V, 19 ottobre 2000, in www.giurisprudenzapenale.com.

⁶⁸In tal senso, E. MEZZETTI, *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, in *La legislazione penale*, 2016, p.12.

tutela giuridica. Sulla stessa lunghezza d'onda si pone anche parte autorevole della dottrina, la quale non si astiene dall'osservare come "l'informazione societaria sia tutelata non in senso autoreferenziale, come obbligo di assoluta veridicità, ma per le sue concrete e potenziali ripercussioni sulle sfere patrimoniali dei soci, dei creditori e del pubblico⁶⁹".

In luce di ciò si è affermato anche che il concreto rischio che sussiste è di un "ritorno al passato⁷⁰" ad un'anticipazione della tutela a salvaguardia unicamente del patrimonio che rischierebbe di riportare ad un utilizzo spregiudicato della fattispecie come era nelle more dei primi anni 2000.

1.11 IL FALSO VALUTATIVO: UN GRANDE DILEMMA

Il falso valutativo o falso estimativo, volutamente tenuto separato dall'analisi descrittiva di cui ai punti precedenti in virtù della sua pregnante rilevanza nel tema delle false comunicazioni sociali, è sicuramente uno degli argomenti su cui più si è dibattuto nell'intera fattispecie questo anche per il suo stretto collegamento con gli artt. 2424, 2425, 2426 c.c., articoli che come noto definiscono i principi di redazione del bilancio.

La questione del falso valutativo e il dilemma che lo accompagna (di cui più avanti si farà adeguata menzione), tornò a generare

⁶⁹Così, S. SEMINARA, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in Dir. pen. proc. 2015, p.1301 ss.

⁷⁰Così, A. LANZI, *Appendice sulle false comunicazioni sociali*, in Codice penale dell'impresa, 2015, p.1247.

inquietudine nel mondo giuridico dopo anni di letargo nel 2015, proprio con la legge di riforma *ut supra* che sopprime il lemma “ancorché oggetto di valutazioni” sino a quel momento caratterizzante la condotta commissiva che “in uno con la previsione di una autonoma soglia di rilevanza percentuale aveva contribuito a dissipare il dubbio sulla configurabilità del reato in relazione alle valutazioni di bilancio, ossia le stime di valore contabile in esse contenute”⁷¹, la soppressione dell’inciso riportò tutti gli “addetti ai lavori” ad interrogarsi circa la residuale o meno permanenza del “falso estimativo” all’interno dell’area del penalmente rilevante, questione quest’ultima di non secondaria importanza, perché nel caso in cui volessimo ammettere che la norma comprendesse anche gli enunciati valutativi oltre a quelli descrittivi la situazione risulterebbe alquanto complessa, infatti come parte autorevole della dottrina ha evidenziato “dell’enunciato descrittivo si può asserire se corrisponde o meno ai fatti, dell’enunciato valutativo non si può dirlo”⁷².

La dottrina sul punto accese nell’immediatezza dell’entrata in vigore della l.69/2015 un vivace dibattito, con parte della stessa che tendeva a riconoscere la cittadinanza penale al falso in questione e parte che la negava.

Un primo filone partì subito dall’evidenziare come, escludendo il falso valutativo dall’ambito di operatività della fattispecie si sarebbe rischiato di creare una *interpretatio abrogans* dei nuovi reati, tenendo conto che essendo il falso in bilancio “falso in valutazioni” ed essendo

⁷¹Così, V. MANES, *in la nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2016, p.22.

⁷²Così, M. GAMBARDELLA, *il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, 2015, p.1738.

proprio le valutazioni anche gli oggetti privilegiati e più rilevanti sia delle relazioni, sia delle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci e al pubblico, ancora una volta si arrivava alla conclusione che il richiamo alle stesse aveva soltanto la portata di escludere opinioni di natura soggettiva, i pronostici, le previsioni⁷³, sottolineando inoltre come volendo ritenere il falso valutativo estraneo ai nuovi reati di false comunicazioni sociali, si recherebbe a questi una menomazione tale da mutilare la capacità repressiva del reato vero e proprio⁷⁴. Continuando, tale dottrina insisteva ritenendo che il termine “fatti”, sebbene amputato dell’inciso “ancorchè oggetto di valutazione”, non fosse riferibile semplicemente alle situazioni in cui ad essere falsificata fosse unicamente l’entità quantitativa del dato di riferimento, ma anche a tutti quei casi in cui l’informazione riportasse un vizio nel criterio scelto per la stima, ossia che il criterio utilizzato per definire quantitativamente una posta fosse differente da quello riportato all’interno della nota integrativa⁷⁵, è bene evidenziare che unicamente nei dati “certi” si può però valutare la corretta conformità tra il fatto e la posta iscritta in bilancio, per quanto riguarda invece i dati “incerti” che per l’inciso configurano la maggior parte delle poste questi sono stimati tramite appunto valutazioni soggettive, delle quali non si può richiedere l’assoluta esattezza ma unicamente la rappresentazione veritiera⁷⁶, a ben vedere tale aggettivazione non vuole

⁷³Così, A. ROSSI, *il falso valutativo nella sistematica delle false comunicazioni sociali: problemi e percorsi interpretativi*, in *Diritto penale e Processo*, n.2, 2016, p.229.

⁷⁴In questo senso, G. STRAMPELLI, *Le valutazioni di bilancio tra non veridicità (civile) e falsità (penale): spunti sulla punibilità dei falsi valutativi*, in *Riv. soc.*, 2016, p.4.

⁷⁵In tal senso, V. MANES, *la nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, www.penalecontemporaneo.it, 2016, p.24.

⁷⁶Così, R. ROMANO, *il bilancio d’esercizio*, 2009, p.101 ss.

essere mezzo di costrizione circa una verità assoluta per i redattori del bilancio ma quanto più, una rappresentazione de dati più vicina possibile alla realtà oggettiva⁷⁷.

Volendo ammettere una rilevanza penale delle false valutazioni, resta quindi da chiedersi, partendo dall'assunto che queste nella maggior parte dei casi non sono "stime oggettive" bensì "soggettive", quando vi si possa riscontare una falsità. La risposta a tale quesito ci viene fornita da autorevoli pareri dottrinali che hanno accuratamente rilevato come la decisione circa la falsità di una valutazione di bilancio, rilevante ai sensi delle nuove figure di falso in bilancio, dipende quindi dal rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio⁷⁸.

Opponendosi al filone dottrinale appena espoto, altra illustre parte della dottrina sosteneva invece basandosi su alcuni punti che la soppressione dell'inciso "ancorchè oggetto di valutazioni" da parte del legislatore del 2015 avesse in realtà comportato il venir meno della rilevanza penale del falso valutativo. I percorsi logico-argomentativi perseguiti da questa dottrina avvallata in parte anche nelle sentenze Giovagnoli⁷⁹ e Crespi⁸⁰dalla V sezione della Cassazione (sulla quale si ritornerà in seguito), erano vari, tra i principali è da sottolineare quello che muoveva dall'analisi del dato testuale, il quale tramite la soppressione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazione" e delle soglie di non punibilità, sarebbe esemplificativo della voluntas legis di

⁷⁷Di questa opinione, E. COLOMBO, *Bilancio d'esercizio e consolidato*, 1994, p.62 ss.

⁷⁸In tal senso, C. PEDRAZZI, *Società commerciali (disciplina penale)*, Torino, 1998, p.356 e ss e C. SANTORIELLO, *La disciplina penale dell'economia*, Torino, 2008, p.40 ss.

⁷⁹Cass, Sez. V, 12 gennaio 2016, n.890. Pres. Nappi, rel. Bruno, rio. Giovagnoli, in www.giurisprudenzapenale.com.

⁸⁰Cass, Sez V, 30 luglio 2015, n.33774. Pres. Alberti, rel. Miccoli, rio. Crespi, in www.giurisprudenzapenale.com.

procedere ad una “parziale abolito criminis rispetto alla formulazione normativa previgente”⁸¹, supportando la tesi si argomentava circa il fatto che il legislatore avendo consciamente mantenuto all’interno della fattispecie solo i “fatti materiali”, avesse voluto creare una barriera a qualsiasi tentativo di conferire una rilevanza penale al falso estimativo⁸², spingendosi oltre si è arrivati ad affermare addirittura che ciò rappresenterebbe un indice inequivocabile di escludere la rilevanza dei procedimenti valutativi⁸³.

A questo primo argomento se ne aggiungeva un altro ulteriore e di notevole importanza, il quale, evidenziava come in realtà l’art. 2638 c.c trattando dell’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, parli ancora di “fatti materiali ancorché oggetto di valutazioni” con la precisa volontà di evidenziare come il legislatore abbia agito nell’unico e chiaro intento di obliterare l’inciso unicamente dalle fattispecie delle false comunicazioni sociali (espungendo così deliberatamente il falso valutativo) e non dall’intero universo giuridico secondo il principio “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”⁸⁴, sebbene parte della dottrina abbia fatto notare come tal principio nel caso in specie non sarebbe applicabile facendo anche riferimento ad un criterio sistematico, stante la differente operatività giuridica del reato di false comunicazioni

⁸¹In questo senso M. SCOLETTA, *Le parole sono importanti? “fatti materiali”, false valutazioni di bilancio e limiti all’esegesi del giudice penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, p.165.

⁸²In tal senso A.PERINI, *I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile “falso in bilancio”*, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, p.7.

⁸³Di tal avviso, A. GILIO., *Le nuove false comunicazioni sociali: il rimedio peggiore del male ?* in www.giurisprudenzapenale.com, 2015, p.9.

⁸⁴In tal senso, M. SCOLETTA., *Le parole sono importanti ? “fatti materiali”, false valutazioni di bilancio e limiti all’esegesi del giudice penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, p.166.

sociali⁸⁵. Parte di questa dottrina a ben vedere non riteneva che l'eliminazione dell'inciso nel 2015 comportasse una totale abolito criminis rispetto al falso valutativo, infatti come affermò Gualtieri : “la delimitazione del delitto [...] alle sole condotte che riguardino “fatti materiali non rispondenti al vero” non implichi che le voci di natura valutativa non possano essere oggetto di contestazione davanti al giudice penale ma soltanto che esse lo possano essere qualora l'errore del valore registrato sia riconducibile alla non corretta considerazione di un fatto verificabile e misurabile”⁸⁶.

1.12 LA SENTENZA CRESPI

Il tema del falso valutativo non suscitò unicamente reazioni da parte della dottrina, vi fu infatti anche una forte risposta giurisprudenziale alla questione proveniente soprattutto dalla Quinta Sezione Penale della Suprema Corte, che alternò nel corso degli anni pronunce con cui ammise una parziale *abolitio criminis* ad altre in cui invece sostenne pienamente la permanenza della rilevanza penale del falso valutativo nelle fattispecie di false comunicazioni anche successivamente alla riforma operata dalla l.69/2015.

Da ben notare come l'elevato dibattito giurisprudenziale sul tema sia stato voluto e cercato *ex ante* dal legislatore del 2015, il quale già nei lavori preparatori della l.69, non si esimeva dal pronunciare tali

⁸⁵Così, F. MUCCIARELLI, “*ancorché*” *superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali*, in www.penalecontemporaneo.it, 2015, p.6.

⁸⁶ Così, P. GUALTERI., “*Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vista aziendale*”, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, p.156 ss.

parole “sarà la nostra Corte di Cassazione a dover valutare se gli elementi valutativi e le stime possano o meno rientrare all’interno di un concetto che implica fatti materiali rilevanti” parole che ai più possono suonare confliggenti (per utilizzare un eufemismo) con il principio di legalità di cui all’art.25 comma 2. Cost e che secondo Palazzo sono “un esempio plateale di una incondizionata rinuncia all’esercizio *dell’ars legiferandi*⁸⁷”.

La prima sentenza in ordine cronologico in cui gli ermellini affrontarono il tema del falso valutativo fu la sentenza n. 33774 del 16.6.2015 ric. Crespi e altri, in tal pronuncia che succedeva di soli due giorni all’entrata in vigore del nuovo testo delle false comunicazioni sociali, la Quinta Sezione Penale ritenne che la l.69/2015, elidendo l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” e prevedendo nella condotta commissiva la specificazione “fatti materiali non rispondenti al vero”, avesse creato “una successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente”⁸⁸, un’espressione questa che implicava l’esclusione di ogni sorta di valutazione dalla sfera applicativa della fattispecie⁸⁹.

La medesima Corte utilizzava a sostegno della propria statuizione differenti argomentazioni, tra cui: **a)** il richiamo al fatto che l’eliminazione dell’inciso “ancorchè oggetto di valutazioni” fosse rappresentativo di un chiaro indizio circa la *ratio legis* di espungere il

⁸⁷In tal senso, F.PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, p.10.

⁸⁸Così, R. PEZZULLO in *il reato di false comunicazioni sociali a cinque anni dalla riforma: temi e questioni*, Milano, 2021, p.123.

⁸⁹F. D’ALESSANDRO, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in Riv. It. Dir. proc. pen., 2015, p.1348.

falso valutativo dall'ambito del penalmente rilevante. **b)** Il contrasto con l'art.2638 c.c, nel quale anche successivamente alla riforma del 2015 appariva l'inciso "ancorchè oggetto di valutazioni" e quindi una permanente rilevanza del falso valutativo⁹⁰, denotando un approccio riformatorio conciso e mirato solo alle fattispecie di cui al 2621 e 2622 c.c, perseguendo il principio "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*". **c)** La presenza nel testo della norma quale oggetto di ambedue le condotte (sia attiva che passiva) del termine "fatti" in luogo di "informazioni", in tal senso la corte sosteneva che se nelle informazioni false ci sarebbe stata la possibilità di riscontrare anche un falso valutativo, nei fatti materiali ciò non sarebbe stato possibile sulla scorta dell'idea per cui un "fatto rappresentato nelle scritture obbligatorie rilevarebbe nella misura in cui rappresenti una realtà materiale oggettivamente falsa, e ciò in quanto la valutazione, invece si limita alla misurazione di qualcosa che esiste, appunto, nella realtà "materiale"⁹¹.

Sulla stessa scia intercorse anche la sentenza n. 6916 dell'08.01.2016 ric. Popolare Dell'alto Adige Soc. Coop. p.a, con la quale la Quinta Sezione, aggiungeva una precisazione che voleva evidenziare come il termine "materiale" residuo post-riforma non fosse solamente il contrario di "immateriale" ma che ulteriormente facesse un riferimento all'oggettività dei fatti che permetteva l'esclusione quindi dei falsi valutativi.

⁹⁰M. LANZI, *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, in www.penaleconemporaneo.it, 2016, p.5.

⁹¹M. LANZI, *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, in www.penaleconemporaneo.it, 2016, p.5.

1.13 LA SENTENZA GIOVAGNOLI – IL REVIREMENT

La sentenza n. 890 del 12/11/2015 rio. Giovagnoli, ha aperto la strada ad una nuova visione giurisprudenziale del falso valutativo. La Quinta Sezione ha infatti rivoltato, su forte spinta dell'Ufficio del Massimario quanto stabilito precedentemente nella sentenza Crespi, al fine di perseguire una politica criminale volta ad evitare un ritorno al 2002, sul punto non si è ommesso di evidenziare come “nel caso di accoglimento della tesi dell'abrogazione parziale (di cui alla Crespi), si prospetta un vuoto di tutela, incoerente con la *ratio legis* di protezione rafforzata della “trasparenza societaria”⁹², trasparenza societaria che per essere tutelata vide la cassazione costretta a sopporre neologismi dannunziani di dubbia provenienza che si discostano dalla lettera e la ridefiniscono⁹³.

A fondamento di ciò, la Corte poneva due percorsi argomentativi, uno incentrato sull'elemento testuale, l'altro incentrato sull'elemento sistematico. In primis, la Corte nella sentenza in esame anzitutto si occupava di privare dal punto di vista testuale e letterale di un qualsiasi valore la proposizione “ancorché oggetti di valutazioni”, attribuendole come già sopra visto, unicamente un valore ancillare rispetto alla proposizione principale⁹⁴, sul punto utile è segnalare come parte della dottrina in maniera critica abbia ritenuto che interpretando le parole del legislatore come fossero inutili endiadi si finisse con la rescissione del

⁹²Così, F.A SIENA, *Fatti e giudizi, tra inosservanza della regola contabile e falsità del bilancio*, in www.penalecontemporaneo.it, 2019, p.17.

⁹³Quanto riportato si trova nella stessa sentenza c.d Giovagnoli.

⁹⁴M. LANZI, *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, p.8.

legame di logica dipendenza tra disposizione e norma e in ciò anche l'anima della legalità intesa più propriamente come "l'esigenza politica del contenimento del potere del giudice"⁹⁵.

Secondariamente (non si debba qui leggere come in ordine di secondaria importanza), l'attenzione della Corte si focalizzò sull'elemento sistematico a partire da cosa si dovesse intendere per "fatti materiali rilevanti", in merito a ciò si rimanda sopra dove già si è avuto modo di affrontare il tema, qui unicamente nel nostro interesse risulta riportare che come si è ben notato, il termine "fatto" non è riconducibile al termine "evento" ma debba invece essere inteso nella sua accezione tecnica come "dato informativo", volendo così interpretare la locuzione infatti a nulla rileverebbe circa la rilevanza o meno delle valutazioni la mancata riproposizione nel testo legislativo del termine "informazioni"⁹⁶. A sostegno di ciò sul punto si è espressa autorevole dottrina, evidenziando come "Le norme in tema di false comunicazioni sociali, quindi, debbono esser lette non come ondivaghe disposizioni del ristretto panorama punitivo societario, ma invero, come illeciti intimamente connessi al mondo bilancistico e, di riflesso, al suo linguaggio convenzionale"⁹⁷.

In conclusione, attraverso la sentenza Giovagnoli, la Corte si è fatta carico di cercare di definire una nuova via interpretativa, differente e anzi opposta a quella precedentemente individuata nella sentenza Crespi, con il fine ultimo di non vanificare il lodevole, seppur

⁹⁵In questo senso, F.A SIENA, *Fatti e giudizi, tra inosservanza della regola contabile e falsità del bilancio*, in www.penalecontemporaneo.it, 2019, p.19.

⁹⁶In tal senso, M. LANZI, *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, in www.penaleconemporaneo.it, 2016, p.9.

⁹⁷Così, C. PEDRAZZI, *La disciplina penale*, Torino, 1998, p.315.

impreciso intervento riformatorio del legislatore del 2015, dietro le diverse reinterpretazioni delle varie locuzioni infatti “si nasconde un’estensione dell’area logica di gioco della fattispecie scritta, in una corsa continua a supplire le carenze del legislatore “sbadato”, con un livello di creatività che sfocia senza alcun dubbio in una forma strisciante, ma non per questo meno pericolosa, di analogia in malam partem”⁹⁸, a conferma di ciò alcuni definirono la sentenza in questione come un’ “opera di cosmesi interpretativa che, tuttavia, non si limita alla superficie ma, come se fosse una sorta di chirurgo estetico, altera decisamente la fisionomia del dato normativo”⁹⁹.

1.14 LA SENTENZA BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SOC.COOP. P.A – L’INSTABILITA’ DELLA CORTE

La sentenza del 22 febbraio 2016, n.6916, fu esemplificativa di un ulteriore *revirement* della V sezione penale della Corte, la quale trascorso appena un mese dalla sentenza Giovagnoli, che pareva aver ripristinato (seppur creativamente) la legalità¹⁰⁰ ne rovesciò le conclusioni sopra apprezzate, riaffermando la parziale *abrogatio* della riforma del 2015 circa la non rilevanza delle “condotte di falsa

⁹⁸Così, F.A SIENA, *Fatti e giudizi, tra inosservanza della regola contabile e falsità del bilancio*, in www.penalecontemporaneo.it, 2019, p.21.

⁹⁹Così, A. Manna, *Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali (tra law in books e law in action)*, www.archiviopenale.it, 2016, p.15.

¹⁰⁰In tal senso, F. MUCCIARELLI, *Falso in bilancio e valutazioni*, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, p.15.

valutazione di una realtà effettivamente esistente”¹⁰¹. La sentenza in analisi, aveva ad oggetto il rigetto di un ricorso, in cui si rilevava la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art.2621 c.c, riferita all’apposizione in bilancio di “valori oggettivamente e palesemente non corrispondenti al dato contabile sottostante oggetto di rappresentazione”.

La Cassazione qui ha operato a ben vedere in maniera contraddittoria, cercando di arrivare ad un compromesso interpretativo consistente nel trovare un criterio per poter discernere i casi in cui “l’associazione di un valore numerico ad una determinata realtà può essere vista come risultato di una valutazione”, dai casi in cui “attraverso un’operazione del genere si fornisce di fatto una rappresentazione difforme dal vero della stessa realtà materiale^{102,103}.

La stessa V Sez, stanti i numerosi profili di contraddittorietà interni alla deliberazione stessa, decise quindi di rimettere alle Sezioni Unite la seguente questione: ossia se “la modifica dell’art.2621 c.c per effetto dell’art.9 l. n. 69/2015, nella parte in cui disciplinando le false comunicazioni sociali, non ha riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie”¹⁰⁴.

¹⁰¹In tal senso, M. LANZI, *Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità*, in www.penaleconemporaneo.it, p.11.

¹⁰²Cass.pen., sez. V, sent. 22 febbraio 2016, n. 6916, cit., p.10.

¹⁰³In tal senso, D’ALESSANDRO F., *La riforma delle false comunicazioni sociali tra aporie legislative e primi disorientamenti legislativi*, in *Criminalia*, 2015, p.463.

¹⁰⁴Cass.pen., Sez. V, ord. 2 marzo 2016, n. 676, p.15.

1.15 LA SENTENZA PASSARELLI – IL COMPROMESSO

Con la sentenza n.22474 del 31/03/2016, ric. Passarelli e altri, Le Sezioni Unite, hanno fornito risposta al dilemma che da tempo tormentava la V Sezione, circa la rilevanza o meno delle valutazioni. Le Sezioni Unite hanno invero utilizzato tale pronuncia per smentire anzitutto quella che era la tesi abrogazionista, che come abbiamo in questa analisi più volte visto, si basava sull'elisione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" per affermare l'irrilevanza delle valutazioni.

Successivamente in senso stretto sul quesito posto dalla V sez si sono così pronunciate, sancendo che il falso estimativo "sussiste con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione", se in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente si discosti dai medesimi consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione¹⁰⁵", affermandone quindi la residua persistenza.

La Cassazione definì quale premessa della sentenza in questione anzitutto il rifiuto circa l'importanza che per gran parte della giurisprudenza e dottrina aveva la soppressione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", sostenendo che l'interpretazione letterale non è altro se non "un passaggio funzionale verso la completa ed esaustiva intelligenza del comando legislativo.", che seppur commisurabile all'art.12 delle "preleggi", che come noto impone che nell'applicare la

¹⁰⁵Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016 n.22474, ric. Passarelli, in www.giurisprudenzapenale.com.

legge “non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”, debba comunque sempre “estrarre” l’intenzione del legislatore dall’involucro verbale.

In secondo luogo, la Cassazione si focalizzò sull’interpretazione sistematica che sembra dover anteporsi alla semplice analisi testuale, imponendo all’interprete di tener conto dell’intero sviluppo della disciplina nel tempo e all’idea di fondo che il legislatore cercava di perseguire, in questo, così prosegue la corte “sterilizzare il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura”. Con tali parole di notevole peso specifico, si giunse ad affermare la persistente rilevanza del falso valutativo, falso che proseguendo, la stessa Corte ritenne esistente “ogni volta che l’impresa si discosti consapevolmente e senza darne adeguata giustificazione dai criteri di valutazione fissati dalle norme civilistiche e dalle prassi contabili generalmente accettate, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”¹⁰⁶.

Quindi, stando all’interpretazione della Corte, la valutazione non può essere arbitraria, ma deve conformarsi ai criteri riconosciuti in materia di cui dall’art. 2423 al 2427 c.c. , i quali, riferendosi al bilancio, non solo ne indicano la struttura ma altresì ne stabiliscono le modalità di redazione, di conseguenza il redattore che intenda discostarsi da questi ultimi deve darne motivazione (nella nota integrativa), questa è doverosa precisazione dato che come già sopra riportato il bilancio è costituito principalmente da valutazioni in cui ruolo fondamentale

¹⁰⁶In questo senso, R. PEZZULLO, in *“Il reato di false comunicazioni sociali a cinque anni dalla riforma: temi e questioni”*, Milano, 2021, p.143 ss.

gioca anche una discrezionalità tecnica del redattore. Come criterio di accertamento della falsità, la Corte in tal pronuncia adotta una via di mezzo tra il criterio di corrispondenza tra il prescelto e il dichiarato e quello del “vero legale”, in virtù di ciò il giudice dovrà “operare una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che dovrà valutare la potenzialità decettiva dell’informazione contenuta nel bilancio, e in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sull’idoneità degli artifici e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell’ottica di una potenziale induzione in errore in *incertam personam*.”

L’impostazione qui adottata dagli Ermellini, si prefigge così di inglobare nella fattispecie, non una qualsiasi esposizione falsa o una qualsiasi mancata esposizione di fatti cui la comunicazione è imposta dalla legge, ma unicamente di quelle tra queste che rispondano al requisito dell’idoneità decettiva, ossia che siano in grado di determinare nel destinatario un giudizio nei confronti della società idoneo a far sì che lo stesso possa adottare decisioni che non sarebbero altrimenti adottate se l’informazione fosse corretta.

Giungendo a conclusione, tale sentenza ad oggi segna il confine giurisprudenziale circa la questione del falso valutativo, ed è figlia di un compromesso adottato dalla Corte, tra istanze di chiarezza giuridiche e istanze politiche, che ha portato la corte a far applicazione di principi in materia di interpretazione delle leggi, con l’ultimo scopo di “riempire” i buchi lasciati vuoti da un “legislatore (consapevolmente) negligente”. A ben vedere parte della dottrina ha segnalato come prima di inneggiare al ritorno della certezza del diritto e della legalità ci sia da essere prudenti in quanto parti della sentenza non promettano una sufficiente determinatezza e prevedibilità di

applicazione della norma¹⁰⁷, per altri la pronuncia Passarelli è raffigurativa di una sentenza che “preoccupa per quello che effettivamente dice, ma più ancora per il retroterra culturale che sta dietro¹⁰⁸”.

1.16 PROFILI COMPARATIVISTICI DEL FALSO IN BILANCIO.

Il reato comunemente definito “falso in bilancio”, è utilizzato come noto nel nostro paese al fine di individuare giuridicamente le condotte di cui agli artt.2621 e 2622 c.c, sebbene questo rappresenti nella pratica un “falso amico” (volendo mutuare il termine dalla letteratura anglosassone), invero come nei capitoli precedenti si è avuto modo di analizzare, come questo lungi dal ricomprendere all’interno del suo perimetro solo le ipotesi di “scritture false”, inglobi altresì tutte le comunicazioni dirette ai soci e al pubblico che abbiano il requisito della decettività. Sotto un primo profilo comparatistico, è subito bene evidenziare come in alcuni sistemi stranieri invece quello che è il falso in bilancio sia perseguito distintamente rispetto alle comunicazioni sociali¹⁰⁹.

¹⁰⁷In tal senso, A. ALESSANDRI, *La falsità delle valutazioni di bilancio secondo le sezioni unite*, in Riv. it, dir, proc, pe. 2016, p.1479 ss.

¹⁰⁸Così, M. GALLO, *Una sentenza bella e pericolosa*, in Crit. Dir., 2014, p.224.

¹⁰⁹In tal senso, S. SEMINARA, *Falso in bilancio: la disciplina italiana nel quadro europeo ed internazionale*, in Criminalia, 2006, p.432.

1.17 LA DISCIPLINA FRANCESE

Il sistema francese, vide disciplinato per la prima volta il falso in bilancio nella legge sulle società commerciali del 24 luglio 1966, n. 66-537, successivamente con l'ordinanza del 18 settembre 2000 n.912, trasfusa all'interno del *Code de Commerce* all'art. L242-6, n.2, più recentemente modificato dalla loi n. 2013-1117 del 6 dicembre 2013. L'attuale disciplina contenuta nella L.241-3, n.3 prevede la reclusione fino a 5 anni ed in aggiunta una multa sino a 375.000 euro, per il fatto commesso da gestori di s.r.l qualora ***“anche in assenza di una distribuzione dei dividendi, di presentare ai soci conti annuali che, per ciascun esercizio, non diano un'immagine fedele dei risultati delle operazioni di esercizio, della situazione finanziaria e del patrimonio a conclusione di questo periodo, al fine di dissimulare la reale situazione della società”***.

Analogamente l'art. 242-6 n.2, prevede per i gestori delle s.p.a le medesime pene, riferite al fatto di ***“pubblicare o presentare agli azionisti, anche in assenza di una distribuzione dei dividendi, conti annuali che, per ciascun esercizio, non diano un'immagine fedele dei risultati delle operazioni di esercizio, della situazione finanziaria e del patrimonio a conclusione di questo periodo, al fine di dissimulare la reale situazione della società”***. Nell'articolo summenzionato (con riferimento alle s.p.a), la condotta tipica può sostanziarsi in un duplice modo: tramite la presentazione di bilanci infedeli verso l'esterno ovvero tramite la presentazione di comunicazioni mendaci ai soci durante le assemblee, da notare qui che essendoci sempre un

riferimento alla collettività, la mera comunicazione individuale non risulta valida ai fini di integrazione della condotta¹¹⁰.

Per quanto riguarda invece le s.r.l, il delitto trova compimento solo in merito alla presentazione dei conti ai soci. Dal punto di vista oggettivo, i reati di falso sopra visti sono connotati dalla violazione dell'obbligo di fornire una rappresentazione "fedele" delle situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Come denotato da parte della dottrina, ricondurre l'elemento oggettivo alla fedeltà è "opera di fede", stante l'innegabile vaghezza ed aleatorietà del termine, ragione per la quale la nozione stessa è stata delimitata sul piano oggettivo al fine di dare invece spazio al piano soggettivo per l'identificazione del reato stesso.

Circa l'elemento psicologico del reato è individuabile nell'intenzionalità nell'alterare od omettere dati contabili, così la condotta non sarà integrata quando lo scostamento rientri in una inesatta ma discrezionalmente accettabile rappresentazione di dati in bilancio, bensì nel momento in cui questa fosse fatta sulla base di una precisa volontà ingannevole nei confronti di terzi¹¹¹. Il delitto è di natura istantanea e a consumazione immediata, coincidente con il momento in cui sono presentati o pubblicati i conti, anche se a ben vedere secondo la giurisprudenza, sarebbe configurabile anche principalmente a tal momento, ossia nel momento in cui la deliberazione circa quei conti viene approvata¹¹².

¹¹⁰In tal senso, LARGUIER, CONTE, *Droit pénal des affaires*, Paris, 2004, p.373.

¹¹¹In tal senso, LARGUIER, CONTE, *Droit pénal des affaires*, Paris, 2004, p.374.

¹¹²Da notare, Cass. Crim., 11 maggio 1995, in "*Dr. Pénal, 1995*", n.205.

1.18 LA DISCIPLINA TEDESCA

Anche la disciplina teutonica al pari di quella gallica prevede una tutela circa la veridicità e la correttezza dell'informazione societaria, distinta in una differente disciplina in base al tipo di società¹¹³. E' il Capitolo 331 del Codice del commercio (Handelsgesetzbuch – HGB), che risulta essere il “contenitore” della fattispecie generale del falso in bilancio (Unrichtige Dastellung) per le società di capitali. Dal punto di vista edittale, la fattispecie prevede la reclusione fino a 3 anni o multa (di fatto più tenue di quella francese), chiunque quale componente dell'organo di gestione o del consiglio di sorveglianza, “rappresenti in modo inesatto od occulti la situazione della società nel bilancio di apertura, nel bilancio di esercizio, nella relazione di gestione, o in bilanci intermedi”.

A ben vedere, nel modello tedesco, il reato in questione viene a delinearsi come una fattispecie di pericolo astratto, in cui la tutela risulta anticipata ed indipendente da un eventuale conseguimento di un danno, stante il bene giuridico protetto dalla norma che si ravvede nella correttezza completezza e fiducia delle comunicazioni sia inter che extra sociali. Volendo analizzare il tentativo, questo risulta non punibile, la consumazione non corrisponde al momento in cui viene emessa la falsa comunicazione, bensì al momento in cui la stessa diviene accessibile ad un insieme di soggetti (se non ricettizia), oppure al suo destinatario (se ricettizia), interessante è notare come la prescrizione non cominci a decorrere dal momento della

¹¹³In tal senso, S. SEMINARA, *Falso in bilancio: la disciplina italiana nel quadro europeo ed internazionale*, in *Criminalia*, 2006, p.437.

consumazione, ma dall'esaurimento che coincide con il momento in cui vi sia da parte della collettività una presa di conoscenza, che in un'ottica più pubblicistica corrisponderebbe all'effettivo momento in cui vi è la messa in pericolo del bene stesso che la norma si prefissa di tutelare.

Circa l'elemento psicologico, la fattispecie a differenza di quella francese e di quella italiana non richiede alcuna forma di intento volitivo volto a perseguire un fine dannoso o ingannevole, ritenendo quindi sufficiente la semplice rappresentazione degli elementi tipici della fattispecie¹¹⁴.

1.19 LA DISCIPLINA SPAGNOLA

Analizzando il sistema iberico, si può notare come lo stesso tuteli la fattispecie di "falso in bilancio" all'art.290 del codice penal rientrate nel capitolo dedicato ai delitos societarios. La disposizione stabilisce che ***“Gli amministratori, di fatto o di diritto, di una società costituita o in corso di costituzione, che falsificano i conti annuali o altri documenti che debbono riflettere la situazione giuridica o economica dell'ente, in modo idoneo a cagionare un danno economico alla stessa, ad alcuno dei suoi soci o ad un terzo, sono puniti con la pena della prigione da uno a tre anni e con la multa da sei a dodici mesi. Se viene cagionato un pregiudizio economico, le pene si applicano nella metà superiore della cornice edittale”***. In aggiunta, l'art.296,

¹¹⁴In tal senso, S. SEMINARA, *Falso in bilancio: la disciplina italiana nel quadro europeo ed internazionale*, in *Criminalia*, 2006, p.440 ss.

prosegue nello specificare le caratteristiche della fattispecie spagnola, indicando che il fatto risulta perseguibile ex officio nei soli casi in cui la vittima sia un minore, un incapace o un invalido, mentre negli altri casi la perseguibilità è rimessa alla querela della persona offesa.

Sotto il profilo dell'interesse giuridico protetto dalla norma questo sarebbe identificabile secondo la dottrina prevalente non in chiave monoffensiva ma plurioffensiva, avendo ad oggetto: la fede pubblica, la funzionalità della comunicazione e/o documento, il patrimonio societario, l'interesse collettivo ad un'informazione veritiera circa la condizione economica e finanziaria della società¹¹⁵.

Al pari del paradigma delineato dal legislatore italiano, anche nella formulazione spagnola del reato coesistono due ipotesi di condotta delittuosa, una commissiva, volta a “falsear” ossia mentire, una omissiva che si pone in essere attraverso l'occultamento di informazioni che costituiscono l'oggetto del reato. Anche nell'ordinamento spagnolo sussiste una dicotomia tra le fattispecie parificabile a quella presente nell'ordinamento italiano ante 2015, in cui, al verificarsi dell'eventuale danno provocato dalla falsificazione dei documenti si ci sarà un aumento di pena, rispetto alla fattispecie “base” in cui il danno non si verifica, che quindi è costituita come fattispecie di pericolo astratto in cui la tutela risulta anticipata¹¹⁶. Per quanto riguarda l'elemento psicologico, il reato risulta perseguibile unicamente se risulta presente il dolo, e quindi la completa figurazione in capo all'agente di ciascun elemento tipico della fattispecie e quindi

¹¹⁵In tal senso, C. MARTINEZ, BUJAN PEREZ, *Derecho penal economico y de la empresa*, Parte general, Valencia, 2014, p.373.

¹¹⁶Di questo avviso, F. MUNOZ CONDE, *Derecho penal*, Parte especial, Valencia, 2013, p.502.

si intende una consapevolezza sia per quanto riguarda la falsificazione che della concreta idoneità della stessa a causare pregiudizio.

1.20 LA DISCIPLINA ANGLOSASSONE

A conclusione dell'analisi comparativa circa la disciplina del “falso in bilancio” attraverso gli ordinamenti del “vecchio continente”, doveroso risulta riservare uno spazio a quello anglosassone che assieme all'ordinamento statunitense (suo discendente) risulta sicuramente il più influente sulla disciplina nostrana, principalmente in merito al concetto di “materiality” poi tradotto dal legislatore in “fatti materiali”.

L'ordinamento inglese, si caratterizza nella disciplina penalistica per la centralità del c.d Theft act risalente al 1968, contenente differenti disposizioni che si occupano della salvaguardia del patrimonio¹¹⁷. Nel nostro interesse, le fattispecie più rilevanti si trovano alle sezioni 17 e 19, che prevedono i seguenti titoli di reato: False accounting e False statements by company directors. Volendo trattarle in ordine cronologico, la sezione 17, prevede che ***“Qualora una persona, in modo disonesto, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto o con l'intento di arrecare ad altri una perdita, a) distrugge, altera, occulta o falsifica un documento contabile o altro documento redatto o richiesto a scopo di contabilità; b) nel fornire informazioni per altri fini, produce o fa uso di un documento contabile o di altro documento di cui in precedenza, che – in base alle sue conoscenze – è o potrebbe***

¹¹⁷In questo senso, S. GIAVAZZI, *L'esperienza della Gran Bretagna*, in *Il nuovo diritto penale societario*, D.lgs 11 aprile 2002, Milano, 2002, p.467. ss.

essere fuorviante, falso o ingannevole in relazione a elementi rilevanti”. Al secondo comma, si specifica che si considera falsificazione di un documento contabile *“la condotta di inserimento in questo di dati che potrebbero essere inesistenti, falsi o decettivi in relazione a circostanze rilevanti ossia l’omissione di elementi rilevanti per il documento contabile stesso”*. Il reato in questione, risulta quale reato comune, a duplice condotta, sia commissiva che omissiva con una pena massima di 7 anni di reclusione.

Dal punto di vista psicologico, lo stesso richiede un dolo specifico, identificabile nella volontà precisa del soggetto agente di agire con perfidia volta ad ottenere un guadagno ovvero causare una perdita. Interessante sicuramente risulta poi la larga portata del reato in questione, stante la genericità del termine “document” che indica un qualsiasi documento avente finalità contabile. La sezione 19 (sussidiaria rispetto alla 17) come già sopra descritto prevede la reclusione nel massimo pari a 7 anni ed un reato proprio in quanto le pene sono qui previste solo per gli amministratori (di diritto o di fatto) che al fine di trarre in inganno i soci o i creditori, pubblicano comunicazioni scritte o documenti contabili che in base alla loro diligenza potrebbero risultare falsi, ingannevoli o fuorvianti in relazione ad elementi rilevanti. In entrambe le fattispecie si presenta un dolo specifico, prevedente il fine di trarre in inganno i soci o i creditori sugli affari della società o dell’associazione.

CAPITOLO II – I REATI DICHIARATIVI

Sommario: 2.1 L'EVOLUZIONE NORMATIVA DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO - 2.2 I DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE NEL D.LGS 74/2000 - 2.3 L'ART.2 D.LGS 74/2000 - 2.4 L'IMPORTANZA DELLA DISTINZIONE TRA INESISTENZA SOGGETTIVA, OGGETTIVA E GIURIDICA - 2.5 ART. 2 E ART.3 D.LGS 74/2000: UN INTRECCIO NORMATIVO COMPLESSO - 2.6 L'ART.8 D.LGS 74/2000 - 2.7 IL CONTROVERSO RAPPORTO TRA ART.2 E ART.8 D.LGS 74/2000 - 2.8 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITA'.

2.1 L' EVOLUZIONE NORMATIVA DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

La branca del diritto penale che ha per oggetto i tributi, può considerarsi di relativa recente introduzione nell'ordinamento italiano, invero la prima legge volta a disciplinare i delitti tributari ed a garantirne un embrionale sistema punitivo venne introdotta dal legislatore fascista con la l. 7 gennaio 1929, n.4 "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", essa identificava il reato tributario in questi termini "*Costituisce un delitto o contravvenzione la violazione di una norma contenuta nelle leggi finanziarie, per la quale è stabilita una delle pene previste dal codice penale per i delitti o, rispettivamente, per le contravvenzioni*".

Corretto pare osservare come benché vi fosse una normativa deputata a reprimere i reati tributari, sino agli anni '70 si dubitò della sua effettività, questo soprattutto a causa della presenza della pregiudiziale tributaria, che imponeva al pubblico ministero di non poter dare il via all'azione penale prima che si fosse concluso l'accertamento tributario e comunque in qualsiasi caso di non potersi

distaccare dalle risultanze di quest'ultimo¹¹⁸. La prima svolta in materia si ebbe con la l. 516/1982 c.d. "manette agli evasori", con la quale il legislatore dette effettiva rilevanza all'imposizione fiscale nel sistema penale italiano.

Le ragioni che portarono il legislatore ad introdurre tale disciplina furono sostanzialmente due, ossia: una ricerca di liquidità da parte dello stato ai fini di perseguire gli obiettivi economici e finanziari programmati e la presenza straripante dell'evasione fiscale nel paese che aveva raggiunto circa ¼ del PIL. Le novità introdotte dalla riforma dell'82 possono essere invece raccolte in 3 punti: l'abolizione della pregiudiziale tributaria¹¹⁹, attraverso la quale si concesse il primo piano al diritto penal-tributario e per questo accolta con molto favore da gran parte della dottrina; l'introduzione di fattispecie delittuose contravvenzionali semplici, volte a punire comportamenti prodromici, sintomatici dell'evasione fiscale, introduzione dovuta proprio al venire meno della pregiudiziale tributaria, che costituiva forma di accertamento; l'introduzione di un regime sanzionatorio più aspro, con ricorso maggiore alla pena detentiva¹²⁰.

La riforma in questione, sebbene accolta con grande fervore da tutto il mondo giuridico e politico dimostrò subito grosse difficoltà pratiche nell'applicazione, ciò in virtù del fatto che al fine di garantire una tutela piena della trasparenza fiscale quale bene giuridico, le fattispecie realizzate si conformavano per lo più come fattispecie di pericolo

¹¹⁸In tal senso, I. CARACCIOLI, *Tutela penale del diritto di imposizione fiscale*, Bologna, 1992, p.11.

¹¹⁹Attraverso la sentenza n. 88 del 27 aprile 1982 Corte Cost.

¹²⁰In questo senso, E. MEZZETTI, E.M AMBROSETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, V ed., Torino, 2022, p. 418 ss.

presunto, conformazione che portò a notare sempre più consistentemente violazioni dei principi cardini del diritto penale quali l'offensività, la determinatezza e la legalità sino a giungere addirittura ad una declaratoria di illegittimità costituzionale circa la fattispecie di frode fiscale.¹²¹ Il quadro, così delineato, "costrinse" il legislatore ad intervenire ulteriormente con la l. 15 maggio 1991 n.154, che però non rispettò le aspettative e si tradusse in un intervento deludente¹²².

Ai fini di dare un importante segnale, il legislatore tornò quindi a riformare l'assetto del microsistema penalistico-tributario con il d.lgs. 10 marzo 2000 n.74 definito "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art.9 della legge 25 giugno 1999 n.205", il quale aveva come principale scopo quello di alleggerire l'impianto normativo precedente tramite la conformazione di fattispecie delittuose legate alla lesione di interessi fiscali (non alla mera messa in pericolo come si è prima già evidenziato), cercando quindi di rispettare quanto più possibile quello che è il principio di offensività, obiettivo perseguito anche tramite la previsione nella maggior parte delle fattispecie di un dolo specifico configurato nell'intento di evadere e danneggiare l'erario oltre che la predisposizione di un apparato denotato da un ridotto numero di fattispecie.

Il decreto in commento, venne composto da 5 titoli: **I)** il primo titolo, è costituito da un singolo articolo contenente tutte le definizioni circa i differenti termini prettamente di natura tributaria presenti

¹²¹C. Cost., 28 gennaio 1991, n. 35, in Boll. Trib., 1991, p.329.

¹²²Di tal parere, G. INSOLERA, *La deludente riforma della legge n. 516 del 1982*, in Ind. Pen, 1991, p.622 ss.

all'interno dello stesso, al fine soprattutto di garantire sia una facile fruibilità e conoscibilità del contenuto delle norme per gli “addetti ai lavori”¹²³; **II**) il secondo titolo che prevede l'insieme dei delitti poi distinguendoli al suo interno tra “Delitti dichiarativi” e “Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte”; **III**) Il terzo titolo fa riferimento alle norme comuni, ossia quelle norme applicabili a tutte le fattispecie all'interno del decreto stesso (pene accessorie, circostanze attenuanti speciali, prescrizione, competenza ecc.); **IV**) Il quarto titolo, dedicato invece alle disposizioni di coordinamento tra il sistema sanzionatorio amministrativo e il sistema penalistico-tributario; **V**) Il quinto titolo è invece dedicato a quelle che sono le disposizioni conclusive e alle norme sulle abrogazioni.

A cavallo tra il 2000 e il 2010 non si registrarono grosse riforme in materia, salvo alcune aggiunte di fattispecie quali il delitto di omesso versamento di ritenute certificate per mezzo della l.30 dicembre 2004, n.311 e l'introduzione dei delitti di omesso versamento Iva e indebita compensazione tramite la l. 4 agosto 2006, n.153. Si dovette attendere il 2011 per accogliere una nuova e significativa riforma del panorama tributario (costituita da ben 2 interventi in 3 mesi), dovuta principalmente ad un rischio di default del sistema che portò il legislatore ad adottare sistemi di reazione al fine di recuperare liquidità che avevano come oggetto un'altra volta ma in maniera questa più consistente la lotta all'evasione. In primis attraverso la l. 14 settembre 2011, n.148 (c.d. manovra bis) il legislatore decise di intervenire sul d.lgs 74/2000, così: riducendo le soglie quantitative di rilevanza penale dell'evasione; aumentando i massimi edittali per gli illeciti penal-

¹²³In questo senso, L. IMPERATO, in AA.VV., *Diritto e procedura penale tributaria*. Commentario al d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, Padova, 2001, p.19.

tributari; eliminando le fattispecie attenuate dei reati di utilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti; aumentando i termini di prescrizione; introducendo delle limitazioni per l'accesso al rito del patteggiamento.

Due mesi dopo come prima anticipato, il legislatore reinterveniva sul quadro normativo tramite la l. 22 dicembre 2011, n.214 (decreto salva-italia), introducendo la fattispecie di false dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria mentre, quattro anni dopo attraverso il d.lgs. 5 agosto 2015, n.158 il legislatore sancì l'irrilevanza penale delle operazioni condotte a fini elusivi, cui seguì ad equa distanza il d.l. 26.10.2019, n.123, attraverso il quale il legislatore introdusse una serie di novità, tra cui: **a)** l'aumento delle sanzioni e la riduzione delle soglie di punibilità in quasi tutte le fattispecie; **b)** la possibilità di applicare a tutte le fattispecie la confisca allargata di cui all'art. 240-bis c.p; **c)** l'introduzione dell'art.2 d.lgs 74/2000 quale reato presupposto ai fini del d.lgs. 231/2001.

Come parte della dottrina sul punto non ha esitato a rilevare, rispetto a quanto si preventivava, nel momento in cui il decreto venne convertito in legge si attenuò l'impianto riformatorio, rivedendo e "addolcendo" alcune pene, non riducendo le soglie come prestabilito, prevedendo l'estensione della clausola di non punibilità di cui all'art.13 d.lgs 74/2000 anche agli artt. 2 e 3 dello stesso infine delimitando la confisca allargata alle sole ipotesi di fattispecie fraudolente¹²⁴. L'ultimo intervento legislativo nel cosmo penalistico tributario risale al 2020 con il d.lgs. 14 luglio 2020, n.75 che ha avuto quale principale funzione quella di recepire la c.d direttiva PIF, direttiva comunitaria "relativa

¹²⁴In questo senso, A. SCARCELLA, *I delitti in materia di dichiarazione*, www.scuolasuperioreedellamagistratura.it, 2021, p.5 ss.

alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, decreto che ha avuto quale punto di maggiore importanza l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità nel d.lgs. 231/2001¹²⁵.

2.2 I DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE NEL D.LGS 74/2000

I delitti in materia di dichiarazione, assumono nel nuovo sistema delineato dal d.lgs 74/2000 ruolo di estrema importanza e centralità, venendo dalla stessa relazione di accompagnamento¹²⁶ del decreto citato identificati come “asse del nuovo sistema punitivo”. La disciplina introdotta nel 2000 come sopra già brevemente evidenziato rappresentò un'inversione di rotta vera e propria, quasi un punto di rottura rispetto al sistema precedente (c.d “manette agli evasori”), inversione di rotta che si ottenne proprio attraverso l'abbandono del precedente sistema che si basava su reati contravvenzionali di mera condotta che si occupavano più che altro di punire le condotte prodromiche all'evasione con fattispecie di pericolo presunto o astratto, che nella maggioranza dei casi creavano una tutela anticipata (quasi una sorta di punizione sulla sfiducia nei confronti del contribuente) che molte volte andava a punire comportamenti poi non risultanti effettivamente lesivi per l'Erario, il tutto a favore dell'introduzione di

¹²⁵In questo senso, E. MEZZETTI, E.M AMBROSETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, V ed., Torino, 2022, p.420 ss.

¹²⁶Relazione così recante “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto a norma dell'art.9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”.

figure criminose incentrate sul danno, nelle quali non trovano punizione i vari ed eventuali comportamenti prodromici, bensì unicamente le “dichiarazioni”, identificate propriamente come momento nel quale l’Erario e quindi il bene della trasparenza e dell’interesse alla riscossione dei tributi da parte dell’Amministrazione, viene effettivamente posto in pericolo, questo in conformità con il principio di offensività.

Alla luce di ciò si può evidenziare come le fattispecie dichiarative abbiano assunto ruolo cardine nel rapporto con il fisco anche in virtù del principio di autodichiarazione su cui si basa il nostro sistema fiscale. E’ infatti attraverso l’autodichiarazione che i contribuenti definiscono l’ammontare delle imposte dovute all’Erario, in questo senso la dichiarazione è il mezzo quindi attraverso cui si definisce l’imposta nonché l’oggetto principale del reato in questione, definizione e determinazione di imposta che rappresenta l’adempimento all’art.53 cost.¹²⁷.

Stante un dovere costituzionale alla base dell’obbligo dichiarativo, il legislatore proprio con il d.lgs 74/2000, al fine principale di tutelare lo stesso più pregnantemente ha voluto prevedere almeno 4 differenti tipologie di fattispecie penale incentrate sul momento dichiarativo, tra cui: Due fattispecie di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3); la dichiarazione infedele (art. 4); l’omessa presentazione (art.5). Analizzando queste fattispecie si può notare come salvo quella di cui all’art.5 che prevede un’ipotesi omissiva nella quale la condotta punita si sostanzia nell’omessa dichiarazione entro i limiti temporali previsti dalla legge, le altre siano invece legate dal momento della dichiarazione

¹²⁷“Tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

e individuino lo stesso come elemento di perfezionamento del reato. Ai fini poi della verifica del reato, il comportamento lesivo deve in tutte le fattispecie superare una soglia di tollerabilità, sotto la quale il fatto non sussiste, tale previsione è voluta principalmente al fine di garantire che siano penalmente perseguiti solo quei comportamenti che realmente ed effettivamente pongano in pericolo il bene tutelato dalla fattispecie¹²⁸.

Analizzando poi gli articoli che più rilevano ai fini di completezza dell'elaborato, bene è non tralasciare gli artt. 6 e 7 d.lgs 74/2000 i quali contengono previsioni generali applicabili alle fattispecie dichiarative summenzionate. L'art.6 che così recita "***I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis¹²⁹***", introduce una deroga all'art. 56 c.p.¹³⁰, prevedendo espressamente la non punibilità salvo alcune circostanze (di cui al comma 1-bis) del tentativo¹³¹ per quelle che sono le fattispecie di cui agli artt. 2; 3 e 4 d.lgs 74/2000. Passando all'art.7, il primo comma prevede "***Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio***

¹²⁸In tal senso, F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, Parte generale, IX ed. Torino, 2009, p.335 ss.

¹²⁹1-bis "*Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo*".

¹³⁰"*Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.*".

¹³¹ Per parte della dottrina, tale scelta si porrebbe in conflitto con il principio di offensività; vedasi C. ELAMPINI in "*A volte ritornano, Prime riflessioni sulla problematica reintroduzione del tentativo nei reati fiscali a seguito dell'attuazione della Direttiva PIF*", in www.sistemapenale.it, 2020, p.14.

eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonche' le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio”, a ben vedere esso contiene una causa di non punibilità riferita agli artt. 3 e 4, affinché però si possa ricorrere all'esimente è necessario che i criteri siano indicati in maniera dettagliata ed in aggiunta che siano specificate anche le ragioni che hanno portato alla scelta.

Per quanto riguarda il secondo comma esso stabilisce che *“In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.”* In questo senso introducendo un'esimente per tutte le eventuali difformità circa le valutazioni estimative qualora rimanessero entro la soglia di tollerabilità configurata nella misura del 10% da quelle corrette.

2.3 L'ART.2 D.LGS 74/2000

Volendo porre l'attenzione ora sulla fattispecie di cui all'art.2 d.lgs. 74/2000 denominata “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture¹³² o altri documenti per operazioni inesistenti”, venne introdotta dal legislatore attraverso l'omonimo decreto al fine di sanzionare l'utilizzo di documenti inesistenti nell'intento di eludere gli “obblighi di completa e veridica esposizione delle componenti qualitative e quantitative che determinano la base imponibile per l'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto¹³³”.

Per quanto riguarda la definizione di “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, si fa rimando all'art.1 del summenzionato decreto, il quale stabilisce che “per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in maniera superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”, a sostegno di tale lettura si pongono anche diverse pronunce giurisprudenziali¹³⁴. L'art. 2 così recita: comma 1) ***“E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una***

¹³²Da intendersi come “Dichiarazioni di scienza, che si inserisce nella fase esecutiva conseguente alla conclusione di un contratto e che è volta a fornire documentazione probatoria al contratto stesso e della relativa cessione di un bene o prestazione di un servizio”; G.L SOANA, in *“I Reati tributari”*, Torino, 2023.

¹³³Così, E. MEZZETTI, E.M AMBROSETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell'impresa*, V ed., Torino, 2022, p.458 ss.

¹³⁴Cass. pen. Sez. VI, 13 ottobre 2016, n. 52321; Cass. pen. Sez. III, 6 marzo 2008, n.13975, in www.def.finanze.it.

delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”; comma 2) *“Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria”;* comma 2-bis) *“Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

Volendo passare ad un’analisi più dettagliata del reato in questione, è riconoscibile *ictu oculi* un assetto sanzionatorio abbastanza “pesante”, infatti tra le differenti fattispecie regolate nel d.lgs. 74/2000 quella di cui all’art.2 risulta la più grave perché rientrante nel concetto di “frode fiscale”, concetto che si basa su una dichiarazione fraudolenta tramite una falsa documentazione che risulti idonea a fornire una distorta e mendace rappresentazione contabile.

Con riferimento al bene giuridico tutelato dal reato questo si concretizza nell’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi¹³⁵, bene che viene tutelato in via anticipata e a prescindere dall’eventuale realizzazione di un danno secondo i canoni del reato di pericolo e di mera condotta¹³⁶, la quale risulta perfezionata nel momento in cui la dichiarazione viene presentata. Dal punto di vista del soggetto attivo del reato, la fattispecie dispone una “soggettività ristretta” , conseguente alla forma del reato proprio, (sebbene come parte della dottrina ha evidenziato, l’avverbio “chiunque” potrebbe portare a credere che così non sia) che impone che possano essere “eleggibili” di contestazione del reato in oggetto unicamente coloro che risultano

¹³⁵Cass. pen, Sez. III, 1 aprile 2020, n. 10916, in www.giurisprudenzapenale.com.

¹³⁶Cass. pen., Sez. Unite., 19 gennaio 2011, n.1235, in www.dirittopenaleuomo.org.

obbligati quali contribuenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in particolare si identifica come responsabile colui che sottoscrive la dichiarazione, ma non solo infatti la fattispecie prevede un ampio ambito soggettivo includente tutti coloro che sono tenuti alla dichiarazione dei redditi annuale¹³⁷.

La condotta tipica si realizza, nel momento in cui si vada ad indicare in una delle dichiarazioni circa i redditi ed il valore aggiunto, elementi passivi inesistenti, si tratta perciò di un reato di mera condotta a consumazione istantanea, ai fini di completezza risulta utile riportare l'art.1 d.lgs 74/2000 secondo il quale ***“Per elementi attivi o passivi si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta”***.

Ciò comporta non solo che ai fini di integrare la condotta tipica vi debba essere una registrazione della fattura “falsa” all'interno delle scritture contabili o comunque una detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria ma anche che si stia trattando effettivamente di fatture relative a cessione o acquisto di beni o prestazioni di servizi. La giurisprudenza si è recentemente pronunciata su cosa debba intendersi per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sancendo che nell'insieme rientrano tutti quei documenti che a prescindere dalla formale qualificazione che gli si

¹³⁷Di questo avviso, F. COCCO, *Dichiarazioni fraudolente e fatture false: impatti sul bilancio*, in *Bilancio e Revisione* n. 5/2022 e A. SCARCELLA, *I delitti in materia di dichiarazione*, www.scuolasuperioreedellamagistratura.it, 2021, p.15ss.

voglia dare risultino quali “prove” delle operazioni secondo le norme tributarie¹³⁸, ed è quindi sulla base di ciò che si è giunti ad affermare che i documenti che possono rilevare ai fini del reato in questione sono quelli e solo quelli che hanno forza probatoria pari a quella delle fatture in virtù di una norma tributaria.

Volendo terminare la breve esegesi analizzando il punto di vista psicologico, la fattispecie in questione è caratterizzata sia dal dolo specifico, identificato con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, fine in cui deve intendersi compreso anche l’eventuale indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta¹³⁹, che, dal dolo generico ed eventuale, su quest’ultimo però si è acceso un dibattito dottrinale e giurisprudenziale, con una dottrina che ai fini di preservare l’integrità punitiva della fattispecie ha escluso che in tali reati si potesse parlare di dolo eventuale, evidenziando come se volessimo ammettere la compatibilità di quest’ultimo con quello specifico, l’accettazione del rischio dovrebbe allora di per sé riguardare elementi differenti.

La prospettiva giurisprudenziale invece si presenta in modo diametralmente opposto a quella appena vista, osservando come non sussista secondo la corte¹⁴⁰ un’incompatibilità tra il dolo specifico (di evadere) e quello eventuale, in quanto il reato presupporrebbe che il dolo necessario ai fini di integrazione della fattispecie fosse quello generico e quindi in tal senso vi rientrerebbe anche quello eventuale¹⁴¹, che si sostanzierebbe in un’accettazione del fatto che la presentazione

¹³⁸Cass.pen, Sez III, 12 settembre 2018, n.40448, in www.studiocerbone.com.

¹³⁹In tal senso, E. MEZZETTI, E.M AMBROSETTI, M. RONCO, *Diritto penale dell’impresa*, V ed., Torino, 2022, p. 463.

¹⁴⁰Cass, pen., Sez III, 21 novembre 2018, n. 52411, in www.vlex.com.

¹⁴¹Cass, pen., Sez, III, 10 novembre 2022, n. 42606, in www.giurisprudenzapenale.com.

di fatture mendaci possa portare ad un fine di evasione di imposte dirette o di IVA.

2.4 L'IMPORTANZA DELLA DISTINZIONE TRA INESISTENZA SOGGETTIVA, OGGETTIVA E GIURIDICA

Il comma 1 dell'art. 2 d.lgs 74/2000, parla di “operazioni inesistenti”, ed è proprio sul concetto di inesistenza che parte della dottrina si è concentrata, infatti l'inesistenza anzitutto può presentarsi almeno in tre differenti forme: **a)** oggettiva; **b)** soggettiva; **c)** giuridica.

La prima ossia l'inesistenza oggettiva si riconduce alla raffigurazione di una realtà totalmente inesistente o in parte difforme da quella descritta come l'utilizzo di una fattura per una cessione di bene o prestazione di servizio mai realmente intercorsa.

La seconda ovvero l'inesistenza soggettiva si ha nel momento in cui la fattura utilizzata sia riconducibile effettivamente ad una prestazione di servizi o cessione di beni sottostante ma a favore di un soggetto differente del destinatario, a ben vedere la fattispecie di cui si sta trattando non attua alcuna forma di differenziazione tra ipotesi di inesistenza oggettiva o soggettiva¹⁴², semplicemente infatti si rifà al concetto più generico come sopra riportato di “uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti”, nonostante ciò, parte della dottrina e giurisprudenza nel corso degli anni si trovò divisa sul concedere o meno “cittadinanza penale” alle operazioni soggettivamente inesistenti. La tesi volta ad escludere la rilevanza delle

¹⁴²Cass pen., Sez. III, 20 gennaio 2020, n.1998, in www.fiscooggi.it.

stesse, si focalizzava su un argomento forte, ossia si evidenziava come in queste operazioni l'inesistenza fosse collegata unicamente al soggetto emittente o destinatario e non alla prestazione sottostante, che una volta registrata avrebbe comunque concorso alla creazione di una base IVA¹⁴³.

Per ultimo, non resta qui che occuparci dell'inesistenza giuridica, figura questa di creazione giurisprudenziale ed individuata come una "fictio" sussistente in tutti i casi in cui vi sia un'alterazione rispetto al negozio effettivamente condotto, pur restando la prestazione alla base reale¹⁴⁴. L'aggettivo "giuridica" che si accompagna all'inesistenza simboleggia come la stessa non si debba ricercare né in quella che è l'operazione che le parti hanno posto in essere né tantomeno nell'identità delle parti stesse, essa consta infatti nella "discrepanza tra la qualificazione della stessa così come emergente dall'elemento documentale (la fattura) e quella che deve esserne offerta sulla base delle norme inderogabili dell'ordinamento giuridico"¹⁴⁵.

Grazie a ciò, rientra all'interno della fattispecie in commento la qualificazione di un'operazione in modo difforme da come l'ordinamento inderogabilmente preveda, infatti per parte della dottrina l'inesistenza giuridica si tradurrebbe in un'esistenza materiale, dal momento che l'operazione qualora qualificata diversamente non esisterebbe, tanto quanto l'operazione mai realizzata¹⁴⁶. Se parte della

¹⁴³Cass. pen. Sez. III, 31 ottobre 2018, n. 49806, in OneLegale.

¹⁴⁴In tal senso, F.PALAZZO – C.E PALIERO, *Trattato teorico pratico di diritto penale*, in I reati tributari, Torino, 2017, p.46.

¹⁴⁵Così, M. COLOMBO, *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture: L'interposizione illecita di manodopera costituisce "operazione inesistente" ?*, in www.sistemapenale.it, 2023, p.91.

¹⁴⁶In questo senso A. LANZI – P. ALDROVANDI, *Diritto penale tributario*, Assago, 2020, p.223.

dottrina quindi è concorde ad affidare rilevanza penale anche alla fattispecie giurisprudenziale dell'inesistenza soggettiva e giuridica, un'altra parte pare dissentire, basandosi sull'idea secondo cui, qualora l'elemento passivo integrante la fattura o documento dichiarato sia effettivamente stato sostenuto, non vi sarebbe margine per parlare di inesistenza, consistendo effettivamente la prestazione alla base¹⁴⁷.

2.5 ART. 2 E ART.3 D.LGS 74/2000: UN INTRECCIO NORMATIVO COMPLESSO

Ai fini di proporre una disamina quanto più possibile corretta del rapporto tra i due articoli in questione, doveroso risulta qui riportare l'art. 3, il quale così si pronuncia : comma 1) *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione

¹⁴⁷Di questo avviso, A. D'AVIRRO – M. GIGLIOLI, *Reati tributari*, Milano, 2012, p.14.

di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.”; comma 2) “Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”; comma 3) “Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”. Già dal tenore letterale con cui il legislatore ha voluto riempire di contenuto l'articolo in questione risulta comprensibile come si sia instaurato nell'interprete ma non solo un concreto dubbio circa il rapporto tra le due fattispecie.

Fu la riforma del 2015 a cui si deve l'attuale formulazione dell'art.3 a creare una sorta di eterogenesi, attraverso l'introduzione nella fattispecie del: **a)** compimento di operazioni oggettivamente e soggettivamente simulate e **b)** l'avvalimento di documenti falsi, introduzioni che condussero alla creazione di un quadro in cui “gli ambiti di potenziale intersezione delle fattispecie sono tutt'altro che marginali¹⁴⁸”. Un primo problema a ben vedere qui si ha in merito all'introduzione delle operazioni oggettivamente e soggettivamente

¹⁴⁸Così, F. MUCCIARELLI, *Le dichiarazioni fraudolente: fattispecie da ripensare?*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2020, p.150.

simulate che erano tratto tipico e caratterizzante la fattispecie di cui all'art.2. Infatti si può in dottrina registrare diversità di vedute sia per quanto riguarda le operazioni oggettivamente simulate che per quanto riguarda le operazioni soggettivamente simulate.

Prima di procedere oltre, è bene capire cosa si debba intendere quando si fa riferimento alle “operazioni simulate”, il legislatore da esplicazione del termine al consueto art.1 d.lgs 74/2000 alla lettera g)-bis, il quale definisce come operazioni simulate, quelle “apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'art.10 –bis della legge 27 luglio 2000, n.212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte”, in ciò secondo parte della dottrina¹⁴⁹ si vedrebbe un ulteriore criterio distintivo tra le fattispecie di cui all'art. 2 e 3 d.lgs 74/2000 rispetto a quello classico che trova fondamento sul mezzo attraverso il quale viene perpetuata la condotta punita¹⁵⁰.

Ponendosi in contrasto con l'impostazione appena delineata, la giurisprudenza ha invece sempre saldamente ritenuto ammissibile come unico criterio di distinzione quello basato sul mezzo attraverso il quale si conforma la condotta tipica, arrivando ad ammettere che “alla particolare idoneità probatoria della fattura corrisponde una maggiore capacità decettiva delle falsità commesse¹⁵¹”. Secondariamente si registra una situazione conflittuale anche sul piano di coordinazione lessicale tra le due fattispecie, stante l'art. 2 che si incentra su “fatture e documenti equipollenti” e l'art. 3 che parla di “documenti falsi”, invero come dottrina autorevole ha ben evidenziato, sebbene la

¹⁴⁹In tal senso, G. DI VETTA, *I reati di dichiarazione fraudolenta*, 2016, p.667.

¹⁵⁰Sul punto interessante è la sentenza della Cass. pen. Sez. III, 12 maggio 2023, n.20271, con la quale la Corte, ribadisce che l'unico criterio di distinzione tra le due fattispecie rimarrebbe il mezzo utilizzato.

¹⁵¹Cass.pen, Sez. III, 1 aprile 2020, n. 10196, in www.sistemapenale.it.

clausola di sussidiarietà di cui all'art.3 e la generalità della locuzione “documenti” nello stesso debbano intendersi come tutto ciò che non rientra in quelli indicati all'art.2, essa stessa stante la sua portata generale ha creato numerose tensioni interpretative, portando a credere che unicamente le falsità di natura ideologica apparterrebbero all'art.2 mentre quelle di natura materiale sarebbero da far confluire nell'art. 3¹⁵².

2.6 L'ART.8 D.LGS 74/2000

L'art. 8 d.lgs , che apre il II capo del d.lgs 74/2000 è strutturato in modo da risultare “complementare” alla fattispecie di cui all'art. 2, ed è rubricato “delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. Il primo comma prevede che: ***“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.”***; il secondo che: ***“Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato”***, a questi seguono il comma 2-bis e 3, che per la loro scarsa rilevanza non saranno qui trattati.

In primis è bene notare come la fattispecie in questione preveda un reato di mera condotta commissiva, individuata nel “rilascio di fatture

¹⁵²In tal senso, F. MUCCIARELLI, *Le dichiarazioni fraudolente: fattispecie da ripensare?*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2020, p.151.

o altri documenti per operazioni inesistenti”, per quanto riguarda la consumazione invece bisogna distinguere a seconda che si sia in presenza di uno o più documenti falsi emessi, infatti se vi è l’emissione di un singolo documento falso, il momento consumativo coinciderà con il rilascio dello stesso, qualora si fosse però in presenza di più documenti falsi emessi nel medesimo periodo d’imposta, il momento consumativo in accordo con la giurisprudenza¹⁵³ verrebbe a coincidere con l’ultima emissione, interessante ulteriormente è evidenziare come a differenza del reato di cui all’art.2, in questo caso si tratti di un reato comune, e quindi perpetuabile da chiunque.

Il delitto in questione è configurato dal legislatore come reato di pericolo astratto, proprio in corrispondenza a ciò che lo stesso mira a punire, ossia le condotte “propedeutiche” alle dichiarazioni fraudolente, interessante è poi notare come affinché il reato si consumi, non è necessario che vi sia un particolare intento da parte del soggetto attivo, ne rileva in questo senso un eventuale utilizzo da parte del “beneficiario”, sufficiente invero secondo la giurisprudenza ai fini della consumazione è che l’emittente perda la “disponibilità della fattura”¹⁵⁴.

Con riferimento alla condotta è doveroso evidenziare come ad essere punito qui è il falso ideologico, la stessa infine ha ad oggetto “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, per la quale individuazione si fa rinvio all’art.1, lett a) del decreto.

Analizzando la struttura psicologica del reato, si riscontra una punibilità subordinata ad un dolo specifico che deve avere come

¹⁵³Cass. pen., Sez III, sent. 6264/2010, in www.giurisprudenzapenale.com.

¹⁵⁴In questo senso, F. DI VIZIO, *L’efficienza investigativa nel contrasto dei reati tributari: tra norme definitorie, regole probatorie e fenomeni di evasione penale*, in www.questionegiustizia.it, 2023, p.44 ss.

obbiettivo principale quello di permettere a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, anche qui da intendersi le precedenti locuzioni come comprensive del conseguimento di un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta non dovuto.

Volendo infine trattare il bene giuridico che la fattispecie in questione mira a tutelare, utile è sottolineare come questo non sia da ravvedersi come nell'art.2 nell'interesse dell'Amministrazione pubblica alla riscossione dei tributi¹⁵⁵, quanto nella volontà di garantire una limpidezza delle scritture contabili, che garantisca un corretto e più preciso possibile accertamento dell'Amministrazione. Nel secondo comma dell'articolo, si nota come lo stesso sia applicabile quando si verifichi come presupposto l'emissione di più fatture false per uno stesso periodo d'imposta, infatti la norma prevede che nel caso in cui nello stesso periodo d'imposta il soggetto agente emetta più fatture false, sia verso un unico beneficiario che verso beneficiari differenti, il reato contestato sarà unico, questo al fine di evitare che vi fosse un'eccessiva risposta sanzionatoria (causata evidentemente dall'eventuale cumulo di contestazioni), che portasse ad una disparità di trattamento sanzionatorio tra l'art.8 e l'art.2 d.lgs 74/2000.

¹⁵⁵Anche se parte della dottrina tende a ricondurlo a questi; In tal senso, M. TAFFARELLO, *L'emissione di fatture per operazioni inesistenti: elementi di base e criticità della norma dedicata all'incriminazione di fatti prodromici all'evasione*, in Riv. Cammino diritto, 2023, p.20.

2.7 IL CONTROVERSO RAPPORTO TRA ART.2 E ART.8 D.LGS 74/2000

Il rapporto tra l'art. 2 e l'art. 8 del d.lgs 74/2000 è sempre stato complesso, invero sino all'entrata in vigore del decreto appena menzionato la normativa previgente, ovvero la l.516/1982 prevedeva un'ipotesi di concorso tra le due fattispecie, sulla scorta dell'art.110 c.p il quale prevede che: ***“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”***, considerando sul medesimo piano le stesse e così si poneva anche la giurisprudenza maggioritaria prima che sul punto intervenissero le Sezioni Unite.

Tale *modus operandi* delineato dalla giurisprudenza sulle carenze legislative aveva portato nella prassi alla costituzione di enormi fascicoli che riunissero sia gli utilizzatori che gli emittenti delle fatture false ai fini della punibilità degli stessi a titolo di concorso, prassi che comportò un'impossibilità materiale nella celebrazione dei numerosissimi e maxi processi che inevitabilmente conducevano alla prescrizione le contestazioni della pubblica accusa¹⁵⁶.

Il d.lgs 74/2000 ha sul punto rappresentato una netta inversione di marcia anche in merito al rapporto in questione, derogando all'art.110 c.p e prevedendo che l'emittente e l'utilizzatore delle fatture false non potessero essere puniti a titolo di concorso, a regolare la materia è l'art.9¹⁵⁷ del decreto. Ad una prima vista, la disciplina, così definita dal

¹⁵⁶In tal senso, I. CARACCIOLI, *La non punibilità del concorso tra emittente ed utilizzatore di fatture false e penalizzazione “ricostruttiva” della giurisprudenza*, in Riv. dir. trib, 2018, p.29 ss.

¹⁵⁷“ *In deroga all'articolo 110 del codice penale :a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a*

legislatore parrebbe introdurre un trattamento favorevole a coloro i quali volessero delinquere, garantendo ad essi che alla perpetuazione di due reati solo uno venisse poi punito. Chiaramente la ratio che spinse il legislatore del 2000 ad introdurre tale norma, non fu quella di garantire un'impunità a chi commetteva entrambi i reati, bensì quella di evitare che il medesimo soggetto venisse punito sia per la condotta tipica che a titolo di concorso nella condotta altrui, violando così il *ne bis in idem* sostanziale¹⁵⁸.

Una particolare questione che accese grandi dibattiti sul tema si incentrò sulla possibilità di applicare o meno l'art.9 nel caso in cui vi fosse una coincidenza soggettiva tra l'emittente e l'utilizzatore, si tratta qui del c.d imprenditore "self-made"¹⁵⁹, ossia colui che in qualità di amministratore di una determinata società, crea un terzo soggetto fittizio, al fine unico di procurarsi attraverso questo delle false fatture da poter poi registrare nei conti della società in cui figura come amministratore al fine di ridurre tramite un innalzamento dei costi la base imponibile indicata nella dichiarazione annuale e quindi ottenere un risparmio indebito d'imposta¹⁶⁰, sul punto il dubbio che assurgeva la giurisprudenza era quello se in tal caso si dovessero contestare entrambe le fattispecie (artt. 2 e 8) oppure se invece trovasse operatività l'art.9.

titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8. ”.

¹⁵⁸In tal senso, C. SANTORIELLO, *Concorso di persone nei reati di frode fiscale e di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti*, in *Il Fisco*, 2012, p.2121 ss.

¹⁵⁹Così, P. CORSO, *Fatture per operazioni inesistenti: doppia condanna per il "self made ?*, in *Corr. Trib.*, 2012, p.1925.

¹⁶⁰Cass. pen., Sez. III, 21 maggio 2012, n. 19247, www.altalex.com.

Le pronunce in merito furono molte e come spesso accade tra di loro contrastanti, invero in un primo momento, la giurisprudenza ritenne applicabili al caso in questione entrambe le fattispecie, questo sulla scorta di una particolare propensione criminosa da parte dell'autore così la Cassazione¹⁶¹, indicò come nel caso in questione non si fosse di fronte ad una singola condotta (per la quale si rischierebbe quindi di incorrere nel ne bis in idem), bensì ad una pluralità di condotte mantenute dallo stesso soggetto agente. La Cassazione ha quindi evidenziato giustamente in tal sentenza come non potesse parlarsi di concorso, perché molto semplicemente non si stesse qui rappresentando una pluralità di soggetti agenti ma il protagonista fosse un unico soggetto fisico, tuttavia come parte della dottrina ha ben notato “concludere che laddove non operi la deroga dell'art.110 c.p, tornino applicabili all'unico soggetto agente entrambe le norme punitive dell'art.8 e dell'art.2, conducendo ad una duplice contemporanea incriminazione del medesimo, rappresenta una conclusione eccessiva”¹⁶².

Appena un anno dopo la citata sentenza la Corte sembrò però cambiare nettamente opinione in merito all'applicabilità dell'art. 9 alla fattispecie in questione, infatti con la sentenza 1 agosto 2013, n.35729, gli ermellini decretarono un cambio di paradigma, spostando l'attenzione per valutare l'ipotetica configurabilità del divieto di cui all'art.9 dall'analisi dei fatti all'analisi dei soggetti che ponevano in essere i fatti stessi, invero come prima già si è osservato, sembra

¹⁶¹Cass pen., Sez III, 21 maggio 2012, n.19247, in Corr. trib. 2012.

¹⁶²Così, S. DORIGO, *Il concorso tra emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nella giurisprudenza recente: punti fermi e questioni controverse*, in Riv, trim, dir, trib, 2015, p.263 ss.

difficile parlare di concorso quando a livello sostanziale il soggetto agente risulta unico, nella sentenza in questione, si stabilì che agli imputati che ricoprivano i ruoli di amministratori di una società e che erano accusati di aver emesso false fatture a favore di una seconda società nella quale però risultavano amministratori di fatto, non potevano essere contestate entrambe le fattispecie delittuose di cui all'art.2 e 8, in quanto il soggetto agente era sempre il medesimo.

Ammissa quindi l'applicabilità dell'art.9, la Corte si poneva un ulteriore dilemma, ossia quale tra le due fattispecie applicare al caso concreto, qui si assistette ad una scelta volta alla ricomprensione della fattispecie meno grave in quella più grave (quale criterio oggettivo), privilegiando quindi la contestazione di cui all'art.2, stante la tutela di un bene giuridico ritenuto di maggiore importanza quale l'interesse dell'Amministrazione alla riscossione dei tributi e la volontà stessa dell'interprete di non incappare in violazioni del ne bis in idem sostanziale, volontà che si rispecchia in quella del legislatore stesso nell'introdurre la deroga di cui all'art.9.

2.8 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITA'.

Per mezzo della riforma del diritto tributario contenuta nel d.lgs 158/2015, è stato introdotto nel cosmo dei reati tributari un principio che già era ampiamente conosciuto dall'universo penalistico quale quello del ravvedimento operoso. Il decreto summenzionato ha invero riformato quelli che sono gli artt.13 e 13-bis d.lgs 74/2000, i quali prevedono a loro volta sia una causa di non punibilità (art.13) che risulta operativa nel momento in cui il debito (da intendersi complessivo di interessi e sanzioni) del contribuente nei confronti dell'Amministrazione risulti saldato integralmente prima dell'apertura del dibattimento, sia di una circostanza attenuante (oltre che una previsione di patteggiamento) pari alla diminuzione fino alla metà delle pene previste, alla quale si aggiunge la non applicazione delle pene accessorie, a condizione che lo stesso pagamento avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art.13-bis), circostanza che risulta applicabile ai reati non rientranti nel novero dell'art.13 qualora vi sia il pagamento integrale del debito più relativi interessi e sanzioni prima dell'apertura del dibattimento.

Un ulteriore breve cenno merita essere fatto in merito al ravvedimento operoso nel campo dei reati dichiarativi e sulle modalità in cui deve avvenire il pagamento del debito affinché di ravvedimento si possa poi effettivamente parlare, invero sul punto l'art.13 comma 2, risulta preciso e coerente con il principio affermato nel momento in cui evidenzia che il *“ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività”* di

accertamento amministrativo o di procedimenti penali.”, così non si intende come ravvedimento un qualunque eventuale pagamento del debito (sia pur con annessi interessi e sanzioni) che intervenga nel momento in cui il debitore si possa dire a conoscenza di ciò che gli verrà anche eventualmente contestato. Con la riforma degli articoli in questione viene chiaramente a denotarsi l’intento del legislatore consistente nel favorire forme deflattive e di ravvedimento operoso¹⁶³, seguendo l’antico principio dei “ponti d’oro al nemico che fugge”.

A ben vedere, il ravvedimento operoso ha quindi qui una duplice portata utilitaristica, fungendo sia quale causa di non punibilità per determinati reati (art.13), che quale presupposto ai fini di poter accedere all’eventuale richiesta di patteggiamento che sarà qui trattata in seguito e di cui all’art. 13-bis. Rispetto alla dimensione soggettiva del ravvedimento operoso, dottrina e giurisprudenza hanno avuto nel tempo modo di discutere ampiamente su come dovessero essere considerati gli effetti del pagamento del debito verso l’Erario ossia se questi avessero valenza oggettiva o soggettiva nel caso di concorso di persone.

L’impostazione prevalente sino al 2016 sia in dottrina che in giurisprudenza¹⁶⁴ fu quella di intendere in senso oggettivo gli effetti del pagamento, accettando quindi che anche qualora questo fosse eseguito da un soggetto differente dal debitore fosse comunque idoneo a “liberarlo”, tale filone giungeva ad ammettere ciò sulla base del fatto che già il legislatore nella formulazione testuale delle fattispecie,

¹⁶³Così la circolare n. 11/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, *Ravvedimento operoso in presenza di reati tributari: quando ne esclude o attenua la punibilità*, in IPSOA, 2022.

¹⁶⁴Cass., Pen, Sez.III, 28 settembre 2016, n. 40314.

sembrò non ritenere sussistente alcun danno al bene giuridico tutelato dalle norme in questione nel momento in cui il debito venisse meno¹⁶⁵, di conseguenza non vi sarebbe secondo tale dottrina¹⁶⁶ alcuna forma di interesse per la provenienza delle somme necessarie ad estinguere tal debito. Non è mancato chi, sia in dottrina che in giurisprudenza non ha però accolto l'impostazione appena descritta, la Cassazione stessa, in una sentenza del 2017¹⁶⁷, ha infatti sostenuto in maniera diametralmente opposta come la causa di esclusione della punibilità non fosse estendibile agli altri eventuali partecipanti al fatto e che quindi il pagamento anche integrale da parte di uno degli imputati non fosse estendibile solidalmente agli altri.

Tra le due visioni, è da riconoscere che la più papabile a venire accolta è la prima che identifica il pagamento come atto di natura oggettiva, a ben vedere infatti non è raro che l'imputato sia chiamato a rispondere in tali reati a titolo di concorso con una eventuale persona giuridica magari da lui stesso amministrata, in questo caso ammettere la natura oggettiva del pagamento, vorrebbe dire ammettere che la stessa società potesse estinguere il debito contratto in via solidale anche per il suo amministratore, facilitando nella stragrande maggioranza dei casi anche quello che è l'adempimento stesso e di conseguenza realizzando l'interesse dell'Amministrazione alla riscossione.

¹⁶⁵La stessa Corte d'Appello di Milano, Sez.II, nella sentenza del 20 aprile 2017 così si pronunciava in merito *"l' unico dato che assume rilevanza è l'esclusione di qualsivoglia lesione al bene giuridico sotteso alla norma alla data di apertura del dibattimento"*.

¹⁶⁶In tal senso, E. MASTROGIACOMO, *Commento agli artt. 13 e 13 bis dlgs 158/2014*, in i nuovi reati tributari, Milano, 2016, p.268 ss.

¹⁶⁷Cass, Pen, Sez.III, 19 maggio 2017, n.25227, in www.ossn.ervatorioreatitributari.it.

CAPITOLO III – FALSA FATTURAZIONE E FALSO IN BILANCIO, DUE FATTISPECIE COMPLEMENTARI ?

Sommario: 3.1 BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DEL CONCORSO DI REATI- 3.2 IL REATO CONTINUATO - 3.3 IL CONCORSO APPARENTE DI NORME- 3.4 FALSO IN BILANCIO E FRODE FISCALE, RICOSTRUZIONE STORICA DI UN RAPPORTO TRAVAGLIATO - 3.5 IL CASO MONTE DEI PASCHI DI SIENA - 3.6 IL CASO MONTE DEI PASCHI DI SIENA: L'IMPATTO DELLE FALSE VALUTAZIONI SUL BILANCIO - 3.7 IL CASO MONTE DEI PASCHI DI SIENA : IPOTESI DI DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE ? - 3.8 IL CASO CHIEVO VERONA S.r.L – AC CESENA S.P.A TRA ABUSI DI PLAYER TRADING, OPERAZIONI INESISTENTI E FALSO IN BILANCIO. - 3.9 COME LE DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE IMPATTANO SUI BILANCI.

3.1 BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DEL CONCORSO DI REATI

Giunti a questo punto dell'analisi, ci si accinge ad analizzare alcuni salienti precedenti giurisprudenziali. Tuttavia, prima di immergerci nei dettagli, pare necessario, al fine di proseguire il discorso intrapreso nei capitoli precedenti, introdurre alcune considerazioni preliminari in merito al concorso di reati.

Non di rado invero accade che una stessa condotta sia riscontrabile quale fatto tipico in diverse fattispecie penali, dando vita ad un concorso di norme.

Il nostro codice Rocco come noto differenzia il concorso materiale rispetto a quello formale sulla base del fatto che nel primo il soggetto agente tramite una pluralità di azioni/omissioni viola più norme, mentre

nel secondo, il soggetto agente viola sempre più norme ma per mezzo di un'unica azione/omissione¹⁶⁸.

Al fine quindi di distinguere quando si stia trattando di pluralità od unicità di azioni, la dottrina prevalente fa ricorso alla teoria della contestualità degli atti e dell'unicità del fine, così qualora più atti venissero posti in essere in un breve lasso di tempo e con un unico fine si tratterebbe di azione univoca e quindi di concorso formale¹⁶⁹.

La prima fattispecie, quella del concorso materiale di reati è regolata dall'art.71 c.p.¹⁷⁰e dall'art.80 c.p.¹⁷¹, a prima vista, non risulta difficile notare come l'elemento caratterizzante e necessario per poter configurare tale ipotesi di concorso sia l'unicità del soggetto agente¹⁷², nel testo dell'articolo invero, il legislatore si riferisce ad una **“condanna per più reati contro la stessa persona”**.

Ulteriormente si possono poi preliminarmente distinguere due sottospecies del genus, quali il concorso materiale omogeneo ed eterogeneo, con il primo che si configura quando le differenti azioni od omissioni violino la medesima norma, ed il secondo, che trova spazio in maniera opposta, quando le azioni od omissioni invece violino più norme differenti.

¹⁶⁸Per una più approfondita ricostruzione: L. BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, Torino, 2022 L. BIN, V. PACILEO, voce *Concorso di reati*, in Enc. giur. Vol. VII, Roma, 1988, A. PAGLIARO, voce *Concorso di norme (dir. pen.)*, in Enc. dir. vol. VIII, Milano, 1961.

¹⁶⁹Per tutti, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale parte generale*, IIX Ed, 2019, p. 703.

¹⁷⁰“quando con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti”

¹⁷¹“Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna”.

¹⁷²In tal senso, T. PADOVANI, *Diritto penale*, Torino, 2023, p.495 ss.

Dal punto di vista sanzionatorio, l'ordinamento penale vigente prevede che ai fini di quantificazione della pena totale si debba trarre ispirazione dal principio del cumolo materiale¹⁷³, che, rifacendosi al brocardo *quot delicta, tot poenae*, prevede che la pena irrogabile sia pari alla somma aritmetica delle pene previste per le singole fattispecie, ai fini di rispettare però l'impossibilità del condannato di essere sottoposto a pene perpetue, il codice Rocco temperò il principio sopra delineato introducendo limiti al possibile ammontare finale (tramite l'istituto del reato continuato di cui si dirà meglio in seguito).

Quanto poi al concorso formale¹⁷⁴ di reati, lo stesso è regolato all'art.81 c.p.¹⁷⁵(che come poi si vedrà si occupa anche del reato continuato) e trova applicazione quando attraverso una sola azione od omissione si concretizzino una pluralità di reati, questa fattispecie non trovava spazio all'interno dell'originale impostazione del codice Rocco, finendo per essere assoggettata all'appena visto concorso materiale¹⁷⁶.

La disciplina sanzionatoria del codice Rocco venne poi sostituita per mezzo della novella sopra menzionata, introducendo il cumolo giuridico, tale modifica venne apportata sulla base dell'idea che chi

¹⁷³Previsto dal codice Rocco, in luogo del precedente cumolo giuridico previsto dal codice Zanardelli.

¹⁷⁴ Per tutti, L. BIN, *Il concorso formale omogeneo. Contributo allo studio del concorso di reati*, Torino, 2020, R. MESSINA, *Concorso formale di reati*, Milano, 1979, S. PROSDOCIMI, *Contributo alla teoria del concorso formale di reati*, Padova, 1984.

¹⁷⁵ “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”.

¹⁷⁶Sul punto, L. BIN, *Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. L'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale*, in *La legislazione penale*, 2023, p.2 ss.

compie con una sola azione od omissione un unico reato e quindi una c.d risoluzione criminosa, si dimostra meno pericoloso socialmente¹⁷⁷.

Per ultimo, ai fini della qualificazione di tale ipotesi di concorso, la dottrina più avanzata evidenzia come non si debba fare riferimento né al fatto naturalistico né all'elemento normativo in sé, quanto più al bene giuridico tutelato dalle fattispecie potenzialmente coinvolte dall'azione od omissione¹⁷⁸.

3.2 IL REATO CONTINUATO

Il reato continuato¹⁷⁹ è disciplinato dall'art.81 comma 2 c.p, che assoggetta alla stessa pena prevista per il concorso formale di reati chi tramite ***“più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa***

¹⁷⁷In tal senso, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale parte generale*, IIX Ed, 2019, p.709.

¹⁷⁸In tal senso, A. GALLUCCI, *Concorso di reati e concorso apparente di norme: i reati dell'amministratore condominiale e quelli del fornitore*, in Riv. immobili e proprietà, 2023, p.17.

¹⁷⁹Per una trattazione più approfondita dell'istituto si rinvia a: E. M. AMBROSETTI, *Problemi attuali in tema di reato continuato: dalla novella del 1974 al nuovo codice di procedura penale*, Padova, 1991; F. COPPI, voce “Reato continuato”, in *Digesto Pen.*, XI, Torino, 1996, p.227 ss. E.M. AMBROSETTI, *La determinazione della pena nel reato continuato: brevi note in merito ad una recente pronuncia delle sezioni unite in tema di misure cautelari e continuazione*, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1998, p.682 ss; D. BRUNELLI, *Dal reato continuato alla continuazione di reati: ultima tappa e brevi riflessioni sull'istituto*, in Cass. Pen., 2009, p.2749; G. FLORA, *Concorso formale e reato continuato nella riforma del libro primo del codice penale*, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1975, p.506; L. GIZZI, *Brevi considerazioni in ordine alla struttura e alla natura del reato continuato, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, I, Torino, 2011, p.191; G. ZAGREBELSKY, voce “Reato continuato”, in *Enc. Dir.*, XXXVIII, Milano, 1976, p.115.

o di diverse disposizioni di legge". Tale istituto, da sempre trova un trattamento legislativo distinto, in quanto il fatto che più reati siano compiuti in maniera "sequenziale" e senza un eccessivo lasso di tempo tra loro, configura per il legislatore una minore pericolosità sociale del reo, che giustifica il trattamento autonomo.

Volendo in primis ricostruire l'evoluzione storica dell'istituto, è doveroso ricordare come inizialmente¹⁸⁰ il reato continuato fosse previsto e applicabile ai casi in cui il soggetto agente violasse in maniera plurima una medesima disposizione, tale elemento venne espunto nel 1974 con la riforma introdotta dal d.l. n. 99 dell'11 aprile. In tal senso, si è dunque prevista la possibilità di configurare un regime sanzionatorio ispirato al principio del *favor rei*, in ragione di limitare gli eccessi sanzionatori derivanti dal cumolo di pene come sopra visto¹⁸¹.

Muovendo verso l'analisi del reato continuato, si possono individuare nel comma 2 dell'art. 81 c.p.¹⁸² i tre pilastri portanti sui quali l'intero istituto è costruito ossia: la pluralità di azioni od omissioni¹⁸³; una molteplicità di violazioni di norme penali; un medesimo disegno criminoso. Procedendo all'analisi degli stessi pare opportuno in questa sede, muovere i primi passi dallo "stesso disegno criminoso", che

¹⁸⁰Così sanciva l'art. 81 c.p nel codice del 1930.

¹⁸¹Si veda in tal senso C. SILVA, *Reato continuato – la continuazione di reati torna alle Sezioni Unite: la conferma – prevedibile – della necessità di indicare e motivare ciascun aumento di pena per i reati satellite*, in *Giurisprudenza italiana*, 2022, p.1719 ss.

¹⁸² "Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge".

¹⁸³Da intendersi come unicità di condotte che danno origine ad ipotesi delittuose, collegate tra l'oro da un elemento finalistico o comunque da una rappresentazione univoca sottostante e non solo dall'elemento naturalistico.

risulta tratto distintivo e fondamentale ai fini di poter parlare di reato continuato. Bene è infatti sicuramente definire cosa debba intendersi con l'espressione "medesimo disegno criminoso", in quanto come autorevole parte della dottrina ha fatto notare, "più si sarà propensi ad estendere la nozione di disegno criminoso, tanto più si restringeranno i confini del concorso materiale di reati, e viceversa"¹⁸⁴.

Sul quando si possa parlare di identità del disegno criminoso, dottrina e giurisprudenza hanno a lungo discusso, dando vita a due principali correnti di pensiero, una più restrittiva che ravvede la stessa ove oltre ad una preliminare rappresentazione da parte del soggetto agente dei reati che poi andrà a compiere, vi sia sempre da parte di questo anche un unico scopo perseguito con quindi una forma di simbiosi funzionale tra i reati compiuti, l'altra di più ampio spettro, si accontenta della rappresentazione dei reati.

In merito si è pronunciata anche la Corte di Cassazione¹⁸⁵, la quale ha ritenuto che affinché si possa parlare di reato continuato vi debba essere come necessaria "l'individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali", ecco che quindi la Cassazione sembra abbracciare la tesi meno restrittiva, stabilendo che ai fini della contestazione è sempre necessario ma altresì sufficiente riscontrare nel foro interno del soggetto agente una rappresentazione almeno generale e non generica del fine delle condotte poste in essere, rappresentazione che secondo la Corte non deve invece essere riconosciuta nel momento in cui tra le

¹⁸⁴Di tale parere, G. FIANDACA – E. MUSCO, in "Diritto penale parte generale", IIX Ed, Bologna, 2019, p.711.

¹⁸⁵Cass, Pen, Sez I, 30 maggio 2014, n.22650, in www.giurisprudenzapenale.com.

singole azioni intercorra un lasso temporale tale da denotare un'occasionalità¹⁸⁶.

La presenza di un disegno criminoso, oltre alla preventiva rappresentazione generica, può essere desunta anche da altri elementi, quali: un medesimo modus operandi del soggetto agente; il breve lasso di tempo intercorrente tra la perpetuazione delle varie condotte; l'eventuale identica natura dei reati posti in essere¹⁸⁷, come parte della dottrina nota, però tali indici non sono vincolanti per l'interprete e risultano particolarmente cedevoli e deformabili¹⁸⁸.

Problematica di non poco conto oltre a quella appena esposta fu storicamente quella della compatibilità dell'istituto ai casi in cui si trattasse di reati previdenti pene disomogenee. Le ragioni di tale dubbio sono da ritrovarsi all'interno della legge¹⁸⁹ sopra menzionata, che come già notato ha reso l'istituto applicabile anche in situazioni in cui ad essere violate erano norme tra loro differenti, ammettendo di conseguenza che all'interno del disegno criminoso potessero trovare luogo fattispecie punite con pene disomogenee, tale dubbio è stato poi rimesso tramite ordinanza alla Corte, la quale a più riprese nel corso degli anni ha trattato la materia cercando di fare chiarezza.

Ai fini di dare una logicità a quanto appena esposto, appare opportuno riprendere seppur sinteticamente alcune tra le varie pronunce succedutesi negli anni. La prima pronuncia degli Ermellini riguardante il tema è da trovarsi nella sentenza n.12190 delle Sez.

¹⁸⁶Cass. pen, Sez. Unite, 18 maggio 2017, n.28659, in www.giurisprudenzapenale.com.

¹⁸⁷Cass. pen, Sez V, 6 luglio 2015, n.1766, in www.sistemapenale.it.

¹⁸⁸In tal senso, C. SILVA, *Reato continuato – la continuazione di reati torna alle Sezioni Unite: la conferma – prevedibile – della necessità di indicare e motivare ciascun aumento di pena per i reati satelliti*, in *Giurisprudenza italiana*, 2022, p.1719 ss.

¹⁸⁹D.l. n.99 11/04/1974.

Unite, risalente al 1976. Qui la corte in accordo con la giurisprudenza della Consulta escluse perentoriamente che la fattispecie del reato continuato potesse trovare operatività nel caso in cui ci si trovasse di fronte a più reati puniti con pene disomogenee, tale impostazione trovava fondamento su una violazione del principio di legalità di cui all'art.1 c.p in quanto, ammettendo la possibilità di applicare il reato continuato nel caso di reati puniti con pene disomogenee, secondo la Cassazione si sarebbe estesa ad un reato una pena di altra specie, che anche se applicata con le dovute riduzioni comunque non sarebbe stata quella originariamente contemplata dal legislatore, in virtù di ciò si assistette ad una minor applicazione della fattispecie in questione e ad una maggior applicazione delle forme concorsuali, cui seguì un inasprimento nel trattamento sanzionatorio¹⁹⁰.

In seguito a questa prima impostazione giurisprudenziale, la Corte di cassazione nei primi anni 90 fece un revirement, adottando una visione più ampia e giungendo ad ammettere che il regime del reato continuato fosse applicabile anche nelle ipotesi in cui vi fosse disomogeneità tra le norme violate, questo sulla base di una lettura estensiva del principio di legalità di cui all'art.1 del c.p che troverebbe rispetto qualora “fossero considerate tutte le disposizioni di legge abilitate ad incidere sul trattamento punitivo¹⁹¹”.

Tale interpretazione estensiva (che riconosce quindi la possibilità di applicare l'istituto anche a fattispecie eterogenee) venne mantenuta

¹⁹⁰Sul punto, J. CRISCUOLO, *L'istituto della continuazione nelle ipotesi di reati puniti con pene eterogenee: Le sezioni unite dissipano i dubbi sul criterio di calcolo da adottare nella determinazione della pena*, www.archiviopenale.com, 2018, p.4.

¹⁹¹Così, J. CRISCUOLO, *L'istituto della continuazione nelle ipotesi di reati puniti con pene eterogenee: Le sezioni unite dissipano i dubbi sul criterio di calcolo da adottare nella determinazione della pena*, www.archiviopenale.com, 2018, p.5.

dalla Corte sino ad oggi (come esposto precedentemente)¹⁹², concretizzando però il problema circa la quantificazione della pena da applicarsi. Sul punto con riferimento alla giurisprudenza la corte di cassazione ha preso posizione affermando che sia necessario procedere all'individuazione della violazione più grave tra quelle commesse. Successivamente resta però da capire come calcolare il complessivo ammontare della pena, sulla scorta del favor rei, il legislatore stabilisce in merito che si debba aumentare discrezionalmente sino al triplo la pena della violazione più grave.

Alla luce di quanto sopra esposto, avendo l'istituto del reato continuato perso la sua originale funzione che consisteva nel regolare i casi in cui le azioni od omissioni pur perpetrate in un lasso di tempo breve fossero omogenee, si può ritenere che ad oggi esso abbia unicamente una funzione mitigante prevedendo l'applicazione della formula del cumulo giuridico in casi in cui troverebbe applicazione il cumulo materiale di pene.

¹⁹²sebbene negli anni non siano mancate pronunce in senso contrario come l'ordinanza n.16104 della Corte di cassazione, risalente al 20.03.2018, che ai fini del calcolo della pena stabilisce un criterio differente, prevedendo l'aggiunta di una pena pecuniaria alla violazione del reato più grave.

3.3 IL CONCORSO APPARENTE DI NORME

Il tema del concorso apparente di norme¹⁹³ viene tradizionalmente trattato distintamente dal concorso di reati, si può infatti notare come il concorso apparente si sostanzia quando solo (appunto) apparentemente si possa ipotizzare l'applicazione di più norme ad un unico fatto, mentre a livello effettivo, risulti un'unica norma applicabile al fatto concreto¹⁹⁴.

Nella misura in cui si individui il concorso apparente sarà di conseguenza escluso il concorso di reati è ben noto di conseguenza come tanto più numerosi ed estesi saranno i criteri risolutivi del concorso apparente tanto più si ridurrà l'ambito di applicazione del concorso di reati e viceversa.

Stante la situazione appena descritta, da sempre dottrina e giurisprudenza si sono interrogate al fine di individuare criteri che permettessero di capire quando si stesse trattando di un concorso reale o apparente. Si tratta di un problema quello dei criteri risolutivi,

¹⁹³Di cui per una completa trattazione si rinvia a: M. SCOLETTA, *Idem crimen*, Torino, 2023, C. SILVA, *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti*, Torino, 2018, A. MORO, *Unità e pluralità di reati*, Padova, 1951, F. ANTOLISEI, *Concorso formale di reati e conflitto apparente di norme*, in Gius. Pen, II, 1942, L. Bin, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, Torino, 2022, F. MANTOVANI – G. FLORA, *Diritto penale*, Padova, 2023, G. DE FRANCESCO, *Lex specialis. Specialità e interferenza nel concorso di norme penali*, Milano, 1980, M. PAPA, *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme*, Torino, 1997, F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966, A. VALLINI, *Concorso di norme e di reati*, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *Le forme di manifestazione del reato*, Torino, 2011, M. JORI, *Interpretazione e creatività: il caso della specialità*, in *Criminalia*, 2009, 220 ss., I. GIACONA, *Spunti di riflessione sui criteri di risoluzione del concorso apparente di reati alla luce della recente giurisprudenza europea*, in E.M. AMBROSETTI (a cura di), *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino, 2017, p.363 ss, M. SINISCALCO, *Il concorso apparente di norme nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 1961, A. PAGLIARO, *Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme penali*, in *Ind. pen.*, 1976.

¹⁹⁴Di questa opinione, R.GUERRINI, *Il pensiero di Ottorino Vannini sul concorso apparente di norme tra codice Zanardelli e codice Rocco*, in *Studi Senesi*, 1990, p.339.

eternamente irrisolto e di estrema complessità che addirittura una parte dottrina più risalente ha riconosciuto quale “autentico ginepraio”¹⁹⁵.

Con il fine di individuare quando si stia trattando di concorso apparente, negli anni la dottrina ha elaborato tre principali criteri ossia: il criterio di specialità¹⁹⁶; il criterio di sussidiarietà¹⁹⁷; il criterio di consunzione o assorbimento¹⁹⁸. Dei tre l’unico a trovare espresso riconoscimento legislativo fu quello di specialità, mentre quelli di sussidiarietà e consunzione sono frutto di elaborazione dottrinale. Volendo mantenere l’ordine espositivo, si intende qui partire nella descrizione del criterio di specialità previsto dall’art. 15 c.p.¹⁹⁹, il quale ha la funzione di gestire i rapporti tra differenti leggi ma anche tra differenti fattispecie, secondo il criterio *lex specialis derogat legi generali*.

Nella norma sopra citata essenziale risulta definire il concetto di “stessa materia”, che è bene premettere ha la funzione di individuare quando si sia di fronte ad una medesima situazione di fatto implicante l’applicazione di più norme. Secondo una parte della dottrina²⁰⁰, l’unità

¹⁹⁵Così, F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto penale*, Il reato, I, Milano, 1943, p. 275.

¹⁹⁶ Per una più completa trattazione del punto, M. SCOLETTA, *Idem Crimen*, Torino, 2023, p.49 ss, M. PAPA, *Fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*, Torino, 2017, p.128 ss., G. PIFFER, *Concorso di norme e rati. Principio di specialità e concorso apparente di norme*, in www.treccani.it, A. PAGLIARO, voce *Concorso di norme penale*, in Enc. Dir. VIII, Milano, 1961, p. 545 ss.

¹⁹⁷Cit. M. SCOLETTA, *Idem Crimen*, Torino, 2023, p.23, R. A. FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Milano, 1971, G. LATTANZI – E. LUPO, *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Vol. I, Milano, 2010, p. 135 ss.

¹⁹⁸Per un più completo approfondimento, I. GIACONA, *Concorso apparente di reati e istanze di Ne bis in idem sostanziale*, Torino, 2022, p.9 ss, A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*. Parte generale, IX ed. Milano, 2020.

¹⁹⁹“Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.

²⁰⁰G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale, Parte Generale*, VIII Ed, Bologna, 2019.

della materia sarebbe individuabile al ricorrere di due condizioni: la presenza di un medesimo fatto e un'identità nel bene giuridico tutelato dalle fattispecie.

In modo diametralmente opposto si colloca la visione di coloro che invece abbracciano il concetto di specialità “in concreto”²⁰¹, per questi la specialità ricorrerebbe non solo quando un medesimo fatto trovi alloggio in due differenti fattispecie, ma anche tutte quelle volte in cui lo stesso possa essere ricondotto a fattispecie che non rappresentino legami di “contenimento”, richiamando sul punto le parole di Antolisei “ l’opinione per cui “stessa materia” significherebbe “identità del bene giuridico protetto dalle norme” è priva di qualsiasi fondamento. Non si scorge, infatti, la ragione per cui il principio di specialità non dovrebbe valere quando due norme tutelano beni giuridici diversi, se esiste fra le norme stesse quel rapporto logico da genere a specie di cui ci stiamo occupando”.

Ai fini di completezza merita riservare un breve trattamento anche ad una terza forma, ossia quella della specialità reciproca²⁰², la quale stabilisce che in presenza di due o più norme idealmente coinvolte in un concorso, non ve ne sia in realtà nè una generale nè una speciale, ma vi sia piuttosto un corrispettivo rapporto, che porterebbe ciascuna di esse ad essere allo stesso momento sia generale che speciale.

Volendo per ultimo approfondire le forme in cui si può realizzare la specialità, sono individuabili almeno due sottospecie, ossia: **a)** la

²⁰¹A sostegno della stessa V. SPIEZIA, *Il reato complesso*, Udine, 1937., M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 2004., B. ROMANO, *Il rapporto tra norme penali . Intertemporalità, spazialità, coesistenza*, Milano, 1996., F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte Generale*, Milano, 2003.

²⁰²Per tutti, G. DE FRANCESCO, *Lex specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali*, Milano, 1980.

specialità per specificazione, **b)** la specialità per aggiunta. Nel caso **a)**, la specialità che viene a determinarsi è circa uno o più degli elementi caratterizzanti la fattispecie, che però è bene ricordare combaciano per identità con quelli della norma generale, nel caso **b)** invece come facilmente intuibile dal nome stesso, la specialità si basa su un'aggiunta di un elemento costitutivo rispetto a quelli presenti nella norma generale.

Stanti i limiti di quanto sopra esposto, appare chiaro come per individuare quando vi fosse o meno un concorso di norme ci fu la necessità di individuare un ulteriore metodo, così la dottrina ingegnandosi concretizzò il principio di sussidiarietà che configura la più valida alternativa al principio di specialità sopra descritto.

Il principio di sussidiarietà risulta applicabile nei casi in cui vi sia un'ipotesi di concorso tra norme tutelanti il medesimo bene giuridico ma con intensità differenti. Più specificamente, il criterio in questione opera prevedendo l'applicazione della norma con la maggiore intensità sanzionatoria in luogo di quella minore, secondo il principio *lex primaria derogat legi subsidiariae*. La sussidiarietà può manifestarsi quindi sia in forma "espressa", attraverso l'introduzione di clausole di riserva da parte del legislatore ad esempio "salvo il fatto non costituisca più grave reato", che in forma "tacita" ossia nel caso in cui due fattispecie tutelino lo stesso bene giuridico ma tramite differenti livelli di intensità.

Ultimo criterio ai fini di risolvere i conflitti circa la presenza o meno di un concorso di reati è il criterio di assorbimento o consunzione, tale criterio di tipo valoriale si basa sul *ne bis in idem*²⁰³ e di conseguenza

²⁰³Intendo qui la forma sostanziale, che trova specifico riconoscimento nell'art. 4 prot. 7 CEDU e nell'art.50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

sull'esigenza che un medesimo fatto non possa essere punito due volte. Invero, l'assorbimento prevede che si possa escludere un concorso di reati in quei casi in cui alla commissione di un primo fatto criminoso si correli l'integrazione di un secondo (*id quod plerumque accidit*), che secondo il criterio in analisi finirebbe assorbito dal primo. Tale criterio che si basa su una base valoriale e non logica di connessione della fattispecie vede come punto fondamentale ai fini della sua applicazione una omogenea natura normativa-sociale dei fatti, tale per cui pur essendo nel concreto in presenza di azioni distinte e prive di collegamenti dal punto di vista naturalistico, non ricorrerebbe il concorso in quanto rientranti all'interno dello stesso disvalore penale e in virtù di ciò suscettibili all'applicazione del principio di assorbimento²⁰⁴.

E' sulla scorta di tale orientamento che parte della dottrina ha avuto modo di giungere alla conclusione che "se le false comunicazioni sociali sono state poste in essere al solo fine di evadere il fisco e integrano anche un reato tributario non è possibile ipotizzare il concorso fra i due delitti in quanto l'illecito fiscale è speciale rispetto a quello societario e quindi lo assorbe"²⁰⁵.

La visione qui esposta deriva da una serie di informazioni provenienti dalla circolare 1/2018, riguardante l'attività della Guardia di Finanza, nella quale si menziona il fatto che astrattamente si possa configurare un concorso formale tra i reati tributari e quelli societari, però si ricorda anche come sopra riportato che ai fini di un concorso si

²⁰⁴Di tale parere, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale parte generale*, IIX Ed, Bologna, 2019, p.724.

²⁰⁵Così, A. IORIO, *Il reato tributario prevale sulle false comunicazioni*, in *Il Sole 24 Ore*, 2018.

devono rappresentare elementi costitutivi identici nelle fattispecie e che quindi di conseguenza l'unica situazione valida a configurare ipotesi di concorso formale sarebbe quella in cui venissero registrati in bilancio costi non veritieri derivanti da fatture per operazioni (che come sopra si è visto debbono essere unicamente oggettivamente inesistenti), con lo scopo sia di ottenere un indebito vantaggio fiscale che di ingannare terzi.

3.4 FALSO IN BILANCIO E FRODE FISCALE, RICOSTRUZIONE STORICA DI UN RAPPORTO TRAVAGLIATO

Agli arbori, la frode fiscale fu regolata attraverso il R.D. 29 ottobre 1931, n. 1601, tale disposizione coincideva esattamente con la fattispecie di falso in bilancio, tanto che dottrina e giurisprudenza del tempo, ritennero che nel caso in cui vi fosse un'ipotesi di falso in bilancio, che come unico ed ultimo fine aveva quello di aggirare il Fisco, la normativa applicabile fosse quella tributaria in virtù del principio di specialità di cui all'art.15 c.p.

Seguendo l'ordine cronologico, al citato regio decreto successe il D.P.R n. 600/1973, che per primo distinse le fattispecie, dal punto di vista tributario infatti, tramite lo stesso si prevedeva la punizione circa la mancata rettifica del bilancio allegato alla dichiarazione di cui all'art. 56, comma 3, lettera "a"²⁰⁶, mentre per quanto invece riguardava la

²⁰⁶ "Chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci o rendiconti è stata omessa l'iscrizione di attività o sono state iscritte passività inesistenti ovvero che sono

commissione di fatti fraudolenti finalizzati all'evasione, era la lettera "e"²⁰⁷ del medesimo testo che regolava l'ipotesi, stante la differenza sia di beni tutelati che di fatti tipici costitutivi annoverati dalle due fattispecie in questo periodo risultava chiaro come non vi potesse essere una sovrapposibilità tra le fattispecie e di conseguenza quindi nemmeno un concorso formale tra i reati in questione.

Muovendoci ancora un po' più avanti nel tempo, con l'entrata in vigore della l. 516/1982, dopo l'eliminazione di quella che era la pregiudiziale tributaria che sino a quel momento aveva costituito una diga invalicabile che molte volte portava addirittura alla prescrizione dei reati in attesa del verdetto sull'illecito tributario, la pubblica accusa ottenne grandi vantaggi, tra tutti quello di poter contestare unitamente il falso in bilancio e la frode fiscale combinazione diabolica che portava alla possibilità di disporre sequestri e perquisizioni²⁰⁸.

L'intervento riformatorio combinato del d.lgs 74/2000 per quanto riguardava la frode fiscale prima e del d.lgs 61/2002 con riferimento al falso in bilancio poi, rimodulò interamente le fattispecie (come già ampiamente visto nei capitoli precedenti), lasciando però aperta la vexata quaestio circa il concorso delle due fattispecie, almeno per quanto riguardò l'elemento soggettivo, problematicità cui si tentò di far fronte tramite una legge delega al governo (l. 3 ottobre 2001, n.366) con cui si auspicava una maggiore specificazione dei beni giuridici protetti dalle fattispecie in questione al fine di riuscire meglio a

state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione di cui al primo comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile".

²⁰⁷Soggetti a punibilità erano coloro che : "commettevano fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte sul reddito".

²⁰⁸Sul punto, M. BRUNETTI, *Frode fiscale e falso in bilancio*, 2017, p.321.

distinguerle. L'intentò riuscì, per mezzo della creazione di delle fattispecie perfettamente distinguibili, grazie soprattutto all'introduzione dell'elemento del dolo specifico nel falso in bilancio, che prevedeva oltre all'inganno nei confronti dei soci (dai quali era certamente escludibile l'Erario), anche quello nei confronti del pubblico, dal quale però si desunse l'estraneità dell'Erario²⁰⁹.

Cercando a questo punto di chiudere il cerchio, si può quindi affermare che il legislatore del 2002, caratterizzando la fattispecie del falso in bilancio quale reato di danno, avente quale primaria funzione quella di tutelare il patrimonio privato, non poteva in alcun modo concorrere con le fattispecie tributarie, che invece miravano a proteggere l'interesse dell'Erario e più in generale quindi l'interesse pubblico²¹⁰.

L'unico caso in cui quindi si poteva verificare un'ipotesi di concorso formale tra i due reati risultava quello in cui, coloro che ponevano in essere condotte idonee a configurare ipotesi di falso in bilancio, agissero poi con un dolo plurimo, che oltre a falsificare le poste, configurasse anche alterazioni nelle dichiarazioni dei redditi, così integrando dal profilo di vista soggettivo (tramite l'ottenimento di un ingiusto profitto e la frode nei confronti di soci creditori e terzi) entrambi i reati. La prospettiva descritta, cambiò radicalmente però a seguito della riforma del 2015, che come sopra si è avuto modo di far notare, espunse l'elemento del "danno", riportando quindi ad una configurabilità del concorso.

²⁰⁹Così, anche all'interno della Relazione governativa accompagnatoria al D.lgs. 61/2002

²¹⁰Di questo avviso, M. BRUNETTI, *Frode fiscale e falso in bilancio*, 2017, p.316.

3.5 IL CASO MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Al fine di evidenziare al meglio come sono considerate nel contesto pratico le fattispecie che sono sino a qui state oggetto di trattazione, un caso sicuramente molto complesso che però rende bene (almeno secondo chi qui scrive) l'idea è quello relativo alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

La sentenza cui si fa qui riferimento in quanto apparente come la più completa e che ricostruisce al meglio la vicenda e di cui nel presente e nei prossimi capitoli si cercherà di ricostruirne la vicenda giuridica per quanto possibile, omettendo volutamente richiami a termini prettamente finanziari ed economici, stante l'impossibilità e l'incompetenza in questa sede di ricavarne la trattazione che meriterebbero è la n. 10748/20 del 15/10/2020 emessa dalla Seconda Sezione Penale del Tribunale ordinario di Milano²¹¹, indicante come imputati gli ex vertici di M.P.S, riportati qui tramite iniziali, P. A (ex presidente M.P.S), V. F (ex a.d M.P.S) e S.P (ex presidente del collegio sindacale di M.P.S).

La procura, aveva formalizzato le seguenti ipotesi di reato: **a)** Per tutti gli imputati la contestazione dell'art. 81 cpv., dell'art. 110 c.p e dell'art. 2622 c.c nei commi 1, 3 e 4 con riferimento ai bilanci degli anni 2012-2014, mentre per il bilancio relativo al 2015, si contestava l'art. 110 e 2622 comma 1, c.p; **b)** Unicamente Per P.A e V.F, gli artt. 81cpv, 110 c.p e 185 d.lgs 58/1998 TUF.

La vicenda ha inizio nei primi anni 2000 e si estende sino al 2020 circa, vedendo coinvolte numerose banche e un'immensità di operazioni che qui si cercherà di sintetizzare al fine di estrarne ciò che

²¹¹Trib. Ord. Milano, II Sez, pen. Sent. n.10748/20 del 15/10/2020.

ai fini del presente elaborato risulta più utile. Nell'intento di ricostruire rispettando l'ordine cronologico l'intera vicenda, conviene muovere i nostri primi passi nel 2002, quando M.P.S, e Deutsche Bank, costituirono la società "Santorini", suddividendosi le partecipazioni nella stessa quasi in pari quote (49% M.P.S, 51% DB), società che poi risultò costituita con l'unico scopo di eseguire un'operazione finanziaria concernente una cessione da parte di Santorini a favore di DB di azioni di Intesa SanPaolo per un totale di 1.680 miliardi, oltre all'eventuale differenza tra il prezzo di acquisto del titolo e il valore di riferimento, contro un pagamento di un interesse da Santorini a DB, più la futura eventuale differenza positiva tra il prezzo di riferimento e il valore attuale del titolo a scadenza.

Nella situazione così delineata si evidenziava come chiaramente DB avesse un interesse alla svalutazione dei titoli al fine di dover corrispondere una minor cifra al termine del contratto, notando poi come questa fosse al contempo sia parte contrattuale che socio, fatto questo che indicava come unico soggetto a rischio M.P.S. Nel 2006, D.B, esercitò il diritto di recesso, ottenendo il rimborso delle proprie partecipazioni in Santorini, lasciando così il pieno controllo della stessa a M.P.S che iscrisse l'intero valore di Santorini nelle attività dello stato patrimoniale sotto la voce "Partecipazioni".

Nel 2008, la quotazione delle azioni SanPaolo, risultava pari a 2,4 euro, valore che sorrideva a DB, la quale aveva tutto l'interesse come sopra già visto ad ottenere una svalutazione del titolo, in forza di ciò come nella sentenza ben viene evidenziato, M.P.S avrebbe dovuto procedere ad una svalutazione della posta "partecipazioni" nell'attivo di bilancio, almeno per la perdita che si preannunciava e che risultava però alla luce dei fatti quasi certa, stante la conclusione del contratto

derivato nell'anno successivo che giunto a scadenza, comportò un esborso complessivo da parte di M.P.S pari a 362, 3 milioni.

Dopo questa prima operazione, che come si può intuire generò una grossa destabilizzazione nelle finanze di M.P.S, la banca senese, eseguì un'altra operazione dagli esiti infausti, invero nel 2005, M.P.S acquisì dalla Dresdner Bank, un totale di 400 milioni di obbligazioni per mezzo della società Alexandria (appartenente a Dresdner Bank), il meccanismo alla base del rapporto contrattuale qui descritto era molto complesso e basato su una serie di sub-contratti che vedevano come altra società partecipante Alchemy Capital PLC, volendo riassumere con estrema sintesi, i proventi derivanti dal pagamento dei titoli obbligazionari a favore di Alexandria, venivano poi girati da quest'ultima in forma di "linea di credito" a favore di Alchemy, creando quale conseguenza una diversificazione di portafoglio tale da generare un rischio per il valore di rimborso in capo a M.P.S.

Nel 2008, si ripropose la medesima situazione già vissuta in precedenza con Santorini, ossia in seguito alla crisi, Alchemy ricorse alla linea di credito di cui sopra, destabilizzando così Alexandria, che nel frattempo come sopra ricordato aveva creato un portafoglio poco sicuro, fatto che a sua volta innescò un effetto domino che fece crollare il rendimento delle obbligazioni acquisite da M.P.S con un obbligo da parte della stessa di iscrivere svalutazioni a bilancio per la presunta perdita.

A questa situazione che per utilizzare un eufemismo si potrebbe definire drammatica, i vertici cercarono di rimediare attraverso una ristrutturazione dei titoli obbligazionari di Alexandria, facendo ricorso ad una terza banca ossia la Nomura Internatioal PLC., operazione questa che senza dilungarsi in particolari eccessivamente appartenenti

all'ambito economico potremmo sintetizzare con un riassetto "dal basso", invero NIP sostituì i titoli "scadenti" acquisiti da Alchemy con altri più "redditizi", così facendo si restaurò il valore del portafoglio di Alexandria e di conseguenza si ripristinò il valore di rimborso delle obbligazioni acquisite da M.P.S., chiaramente il restauro in commento non venne effettuato da NIP per puro spirito di solidarietà, bensì contro pagamento sotto forma di acquisto da parte di M.P.S di altre obbligazioni da NIP, acquisto che quindi rappresentava l'inserimento in un circolo vizioso e quasi diabolico della pluricentenaria banca italiana, che quindi si esponeva nuovamente ad un nuovo alto rischio di ritrovarsi nella situazione di partenza con in mano dei titoli (le obbligazioni acquisite da NIP) ad alto rischio di svalutazione stante il contesto economico e finanziario dell'epoca.

Si può così notare come M.P.S, rilevasse ingenti perdite derivanti sia dall'operazione Santorini, in virtù dell'enorme svalutazione delle azioni di SanPaolo che dall'operazione Alexandria, in virtù del crollo del valore delle obbligazioni acquistate. Interessante il commento sul punto dei consulenti tecnici nominati dal Tribunale di Milano, Petrella e Resti, i quali evidenziavano come a fronte delle operazioni di "ristrutturazione" vi fossero delle operazioni di indebitamento per somme pari, di conseguenza, la perdita veniva solo apparentemente appianata, con l'unico effetto sostanziale di traslarla verso altri soggetti, ciò conduceva sempre a detta dei consulenti a "transazioni in perdita rappresentate in bilancio in modo volutamente reticente, attraverso modalità di contabilizzazione gravemente carenti e non conformi ai principi contabili".

La situazione appena esposta denotava lapalissianamente come la contabilizzazione venne fatta in violazione dei principi IAS.39, il quale

impone che “quando un’attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un’entità deve misurarla al suo fair value”, fair value che normalmente corrisponde al prezzo di transazione e che fosse volutamente condotta in tali termini al fine principale di occultare le perdite.

Ancora, si può notare come dalle prove fornite dalla Procura, NIP non comprò mai le obbligazioni di Alexandria come previsto nell’opera di ristrutturazione, mentre per quanto riguarda Santorini, vi fu un’interposizione di agenti nel mercato dei titoli, che permise a DB di acquisire titoli già a tutti gli effetti di sua proprietà, confermando così secondo gli inquirenti che le operazioni condotte fossero solo simulate ed avessero quale unico e ultimo fine quello di consentire a M.P.S di ristrutturare la “facciata” contabile del proprio bilancio al fine di non far comparire le proprie perdite nei termini sopra esposti.

Necessario dopo questa sintetica introduzione circa gli avvenimenti sembra qui volgere uno sguardo a quelli che furono i bilanci oggetto di contestazione, ossia i bilanci in cui si riversarono poi effettivamente gli effetti delle operazioni poco sopra descritte.

Nel bilancio del 2012, M.P.S procedette alla correzione solamente di alcune tra le varie operazioni che erano precedentemente state iscritte, mantenendo invece la maggior parte delle stesse con una registrazione poste di bilancio differenti dalla voce “derivati sintetici”, elemento questo sul quale la procura insiste, evidenziando senza mezzi termini come qualora si fossero invece le stesse poste registrate sotto la voce corretta “la rappresentazione di bilancio sarebbe stata significativamente diversa”.

3.6 IL CASO MONTE DEI PASCHI DI SIENA: L'IMPATTO DELLE FALSE VALUTAZIONI SUL BILANCIO

Stando a quanto esposto sopra in precedenza, ciò che M.P.S fece non fu altro che indicare a bilancio delle acquisizioni di BTP in luogo di dei contratti derivati realmente conclusi che a ben vedere comportavano differenti effetti sia economici che finanziari, sul punto da segnalare il commento dei consulenti, i quali si espressero in tal senso “ la differenza tra negoziare un credit default swap su rischio italia ed investire in titoli di stato italiani è la stessa che c'è tra comprare una casa e scommettere sull'andamento del mercato immobiliare”, effetti che in differente modo andavano ad impattare successivamente nel bilancio.

Questo soprattutto nel 2012, dove si ebbe il falso più importante, realizzato tramite l'iscrizione di transazioni in cui il falso si presentava in forma qualitativa (stante l'erroneo criterio applicato per la contabilizzazione) ed anche in forma quantitativa visti i precipitati nel conto economico e stato patrimoniale delle operazioni stesse. Invero le due operazioni Santorini e Alexandria, venivano contabilizzate nei bilanci a saldi aperti anziché a saldi chiusi, ciò comportava che M.P.S potesse iscrivere a bilancio l'ammontare comprensivo dei fondi rettificativi quando invece secondo la procura e il tribunale stesso sarebbe stato doveroso iscrivere a saldi chiusi, quindi scorporando gli stessi fondi di cui sopra.

L'indagine condotta dalla procura ha portato alla luce come nei bilanci consolidati di M.P.S dal 2008 e 2011 se si fosse optato per la contabilizzazione a saldi chiusi si sarebbe ottenuto una differenza di utile pari a – 2.281,4 milioni di euro e una differenza di patrimonio

netto pari a – 445,5 milioni di euro, d’altro canto è stato notato come la contabilizzazione a saldi aperti abbia consentito per quanto riguarda il bilancio del 2012 una neutralizzazione delle perdite per 1 miliardo di euro, cifre notevoli soprattutto per gli investitori.

Facendo ora un piccolo passo indietro e tornando alle contestazioni mosse dalla Procura, il reato societario che si contestava per i bilanci dal 2012 al 2014 era quello di false comunicazioni sociali delle società quotate di cui all’art. 2622 c.c. (nella sua formulazione ante 2015), il quale (per comodità qui si riporta) configura il reato nel caso in cui ***“Gli amministratori, e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla societa', ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.”***

Volendo ora analizzare la possibile proiezione della norma nel caso in discussione, si può anzitutto partire dalla condotta, che come già evidenziato nella precedenti pagine si incarna perfettamente nella norma, invero sicuramente M.P.S attraverso i suoi organi decisori, si è resa artefice di un falso qualitativo oltre che quantitativo, falso che a più riprese (dal 2008 al 2012) è stato riprodotto all’interno dei bilanci consolidati della stessa società, bilanci che come facilmente si può

evincere dalla norma sono individuati come uno dei possibili veicoli di commissione del reato. Sul concetto di materialità dei fatti, che ben si può tradurre come sopra abbiamo visto con “idonei ad orientare la scelta dell’investitore” restano qui pochi dubbi, stante anche l’intento diabolico attuato dalla stessa banca, in cui si agiva cercando di nascondere le perdite al fine di continuare appunto a garantire un determinato appeal per gli investitori, elemento che si dimostra idoneo ad integrare anche la decettività del falso stesso in questione, rendendolo (più) che idoneo ad indurre altri in errore. Sotto il profilo soggettivo vi è da notare anche l’intenzionalità provata nelle condotte dei vertici, che volutamente oscuravano le perdite al fine di garantire un ingiusto profitto ad M.P.S stessa in termini di competitività nel mercato.

Di preponderante importanza è anche l’aggressione al bene giuridico tutelato dalla norma stessa che si configura, non solo nella tutela verso una trasparenza societaria, ma anche nella protezione del patrimonio di soci e investitori.

Nel contesto descritto l’offesa al bene giuridico tutelato è notevole per non dire (enorme), invero sempre riportando le parole dei consulenti nella stessa M.P.S vi era “una propensione al rischio a dir poco temeraria, al punto da scommettere il capitale dei soci in due gigantesche operazioni di trading sui derivati, la cui dimensione era tale da mettere in ginocchio la banca”, affermazione questa che di per sé sarebbe già sufficiente a descrivere gli effetti disastrosi delle operazioni condotte, effetti che sono perfettamente integranti l’elemento caratterizzante del reato stesso ossia il danno ed effetti che rischiavano, essendo M.P.S una delle maggiori banche del sistema italiano e una delle maggiori detenenti di BTP di creare un crack non solo bancario

ma anche finanziario ed economico dell'intera penisola, ed è qui che si spiega la tenacia di Procura e Giudici.

Giunti a tal punto, parrebbe scontato ritenere che i giudici potessero essere giunti ad una pacifica condanna per i responsabili, ma a ben vedere tutto ciò non era sufficiente ad integrare il reato (ed è qui che si colgono tutti i limiti in termini di repressione della formulazione antecedente il 2015) infatti il 2622 c.c pre-riforma (del 2015), richiedeva il superamento delle famose e famigerate soglie di punibilità, che come sopra visto se da un lato garantivano un'asticella e una sorta di "controllo sulla decettività" della condotta, dall'altro erano indubbiamente un ostacolo alla punibilità.

Tali soglie come è rinvenibile nel testo del disposto, escludevano la punibilità del fatto quando: **a)** le falsità e le omissioni non avessero alterato in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza; **b)** comunque in ipotesi di variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o di variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; **c)** nonché in caso di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differissero in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Necessario appare qui capire se al fine di escludere la punibilità sia necessaria l'integrazione di tutte le soglie (tesi a parere di chi scrive più corretta, anche per temperare l'atteggiamento lassista del legislatore), oppure se viceversa sia sufficiente l'integrazione di una delle tre soglie al fine di escludere automaticamente la punibilità del fatto, la risposta al quesito è fornita dalla Cassazione²¹², la quale ha statuito il legame di

²¹²Cass. pen, sez V, 22 gennaio 2013, n. 3229, in www.odec.roma.it.

alternatività che connota le soglie, in virtù del quale risulta secondo gli ermellini sufficiente che una delle soglie sia superata al fine di escludere la punibilità del fatto, con ciò come si è poi evidenziato, si stabiliva un regime di non punibilità rispetto al falso qualitativo puro (ossia il falso riguardante la pura e mera imputazione di una voce a bilancio).

Passando agli esiti finali della vicenda, non resta ora che riportare le variazioni di bilancio riscontrate dalla Procura per gli addebiti dal 2012 al 2014, così : **a)** Anno 2012, variazione del risultato economico pari al 10,4% lordo e del Patrimonio netto pari a 1,6 % consolidato e 2% individuale; **b)** Anno 2013, variazione del risultato economico pari al 61,7% e del Patrimonio netto pari a 0,6% consolidato e 0,8% individuale; **c)** variazione del risultato economico pari all' 1,1% lordo e del Patrimonio netto pari a 1,4 % consolidato e 1,7 % individuale.

Considerato ciò, doveroso è muoversi verso il culmine del percorso logico argomentativo che qui si segue e che sfocia nella pronuncia, i Togati invero, ritennero assolti gli imputati per i fatti loro ascritti riguardanti gli anni 2013 e 2014 con formula pienamente assolutoria “il fatto non sussiste”, ponendo a fondamento logico della decisione il mancato superamento delle soglie sopra descritte, facendosi forti di una pronuncia²¹³ della Corte, nella quale si evidenzia come essendo le soglie elementi costitutivi del reato, il mancato superamento di anche una di queste, configura il venire meno del fatto stesso, pur restando comunque l'evidente falsificazione e occultazione.

Per quanto invece riguarda i fatti ascritti agli imputati risalenti al bilancio relativo all'anno 2012 invece si delineò una situazione più

²¹³Cass. pen. Sez. III, 29 settembre 2020, n. 27007, in www.osservatorioreatitributari.it.

complicata, la contestazione del 2012 era infatti l'unica che effettivamente risultava superante le soglie di punibilità e l'unica per la quale si prospettava una condanna, però la decisione del Collegio giudicante fu alquanto interessante. Invero, i giudici rilevarono come pacificamente vi fosse un superamento delle soglie, altresì riconobbero la lapalissiana alterazione dei conti economici e finanziari della società, ciò che però non riconobbero fu il danno, che (ulteriormente si ribadisce) costituiva all'epoca elemento centrale sul quale l'intera fattispecie del 2622 c.c si fondava., danno che fu escluso ai sensi dell'art.40 c.p per mancanza di prove, nemmeno il danno da chance che veniva richiesto dalle parti civili si salvò dall'esclusione, in quanto secondo i giudici non v'erano prove che la condotta mantenuta dai vertici di M.P.S fosse lesiva in merito a possibili investimenti della banca stessa. Evidenziate tali circostanze, forte dell'assenza del danno, l'addebito formulato venne riqualificato nella più tenue ipotesi di cui all'art.2621 c.c (figura di reato contravvenzionale), riqualificazione che secondo il collegio giudicante non violava i principi di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen, in quanto tra le due fattispecie non intercorreva un rapporto di eterogeneità bensì di continenza, il reato nella forma contestata risultò prescritto e di conseguenza se ne dichiarò la sopravvenuta prescrizione.

Le uniche ascrizioni risultate perseguite furono quelle relative alla relazione semestrale risalente all'anno 2015, che portarono alla condanna di P e V oltre che alle contestazioni di agiottaggio del mercato (che qui volutamente non sono state trattate).

3.7 IL CASO MONTE DEI PASCHI DI SIENA : IPOTESI DI DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE ?

Poco sopra si è cercato di evidenziare il rapporto tra la frode fiscale specie attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture false e quello che è il falso in bilancio, quantomeno perché sembrano nella modesta opinione di chi qui scrive reati correlati e riscontrabili unitamente in molti casi sebbene tutelanti beni giuridici differenti e sebbene siano caratterizzati da differenti modalità di condotta.

Al fine di giustificare per quanto qui possibile tale asserzione si cercherà nel presente capitolo di individuare ipotetici profili di frode fiscale e se fosse possibile configurare alla luce di quanto sopra descritto un ipotetico concorso di reati con le accuse di falso in bilancio. Muovendosi per ordine, bene è sicuramente partire dal capire se anzitutto il reato di cui all'art.2 fosse integrato in tutti i suoi elementi, ricordando brevemente quanto lo stesso prevede, che sia punito ***“con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”*** al primo comma, mentre al secondo così si pronuncia ***“Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.”***

L'elemento principale è la necessaria presenza di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, presenza che nel caso in esame risulta ben definita e riscontrabile nelle plurime operazioni fittizie

contestate che come già anticipato avevano quale unica funzione quella di rappresentare un intervento di “cosmesi del bilancio”, risolvendosi però dal punto di vista sostanziale in una manciata di fumo.

Tale ipotesi, risulta però destinata a cedere nel punto immediatamente successivo, ossia nell’indicazione di elementi passivi fittizi, invero visto quanto sopra descritto, non si può in alcun modo assurgere ad una indicazione di elementi passivi fittizi tanto più nell’ottica di evadere le imposte sui redditi, tenuto conto che M.P.S non aveva interesse nel contabilizzare i costi derivanti dalle operazioni fittizie in aggiunta alle perdite derivate dalle operazioni “SANTORINI” e “ALEXANDRIA”, aveva invece un interesse contrario, consistente nell’indicazione di ricavi che sarebbero stati utili sicuramente ai fini dell’intervento di “cosmesi del bilancio” che si cercava di concludere.

Esclusa quindi l’ipotesi di un utilizzo di false fatture per operazioni inesistenti di cui all’art.2 d.lgs 74/2000, si vuole qui passare ad analizzare la possibile realizzazione dell’ipotesi di cui all’art. 8 d.lgs 74/2000, il quale come già sopra visto racchiude l’ipotesi di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che si realizza quando il soggetto agente ***“al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.”*** In merito a tale ipotesi di reato, (almeno a parere di chi scrive) sorgono più dubbi, invero ritornando a quanto sopra visto l’operazione “NOUMURA” se da un lato, aiutò M.P.S ad abbellire il proprio bilancio, dall’altro produsse effetti diametralmente opposti con riferimento alle finanze della stessa banca nipponica, che registrò a bilancio dei costi ai fini di sostenere l’operazione di salvataggio condotta, costi che andarono a diminuire

l'utile della stessa banca, finendo per garantire a questa un risparmio sulle imposte. Ciò detto, l'emissione o il rilascio di fatture per operazioni inesistenti pare a questo punto integrata, stante il fatto che per fatture si debba intendere (sempre come già visto sopra) qualsiasi documento o supporto idoneo a certificare l'avvenuta operazione, in questo caso rappresentato dai vari contratti stretti tra le banche.

Resta ora da valutare il profilo inerente al dolo specifico, che sembrerebbe però poter essere integrato, a fondamento di tale ipotesi sta il fatto che quasi certamente nel foro interno di chi operava per M.P.S, vi era la conoscenza, che accettando di chiudere le operazioni, che ricordiamo, si presentavano in modo speculare, (prevedendo un acquisto di BTP da parte di M.P.S, a fronte del risanamento operato da NOUMURA) garantivano alla consorella nipponica un vantaggio in termini fiscali (l'evasione), vantaggio che stava alla base dell'interesse solidale della stessa banca del sol levante, al caso corrente sembrerebbe quindi contestabile l'art. 8 d.lgs 74/2000, stante anche la non specificità del disposto stesso con riferimento alla limitazione spaziale dell'operatività rispetto al dove "l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto" sia perpetrata.

Volendo ammettere tale ipotesi e volendo anche ammettere che la procura avesse in tal caso proceduto alla contestazione nei confronti di coloro che erano tenuti alla dichiarazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 8, non si sarebbe comunque ottenuto nulla dal punto di vista sanzionatorio, in quanto i reati sarebbero risultati alla data del processo (2020) tutti prescritti, perchè compiuti nel 2009²¹⁴.

²¹⁴Ai fini di ciò, giova ricordare come il reato di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000 sia un reato a consumazione istantanea, che si concretizza nel momento in cui la fattura o comunque il documento "sfugge" al controllo di colui che lo realizza.

3.8 IL CASO CHIEVO VERONA S.r.L – AC CESENA S.P.A TRA ABUSI DI PLAYER TRADING, OPERAZIONI INESISTENTI E FALSO IN BILANCIO.

Un altro caso molto interessante, risale al 2018 e vede la contestazione alle società calcistiche di cui nel titolo sia del reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c che dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000 relativi all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti riconducibili alle annate 2015, 2016, 2017 e 2018.

L'intero caso si basa su una serie di plusvalenze fittizie realizzate mediante la pratica del "player trading", ossia la compravendita di calciatori, che al fine di comprendere al meglio quanto poi accaduto, pare doveroso qui introdurre. L'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori tra squadre professionistiche avviene principalmente attraverso due modalità: **a)** l'acquisizione diretta del "cartellino" dal calciatore; **b)** l'acquisizione del "cartellino" da altra società detentrica. La forma di acquisizione di cui alla lettera **a)** si realizza nel momento in cui un calciatore si trova in una posizione di "svincolo" (quindi privo di contratto che lo leghi ad una società), oppure qualora il giocatore provenga da un club dilettantistico e per la prima volta concluda un contratto professionistico, con riferimento a questo tipo di acquisizione, si può affermare che è difficile e raro che trovino manifestazione ipotesi di reati quali il falso in bilancio o l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti²¹⁵, questo in quanto la

²¹⁵In questo senso, F.R FIMMANO', *L'abuso di player trading: il caso delle "plusvalenze fittizie" nelle società di calcio professionistico*, in Riv. Corte dei Conti, 2022, p. 83.

contrattazione avviene con una persona fisica che solitamente non ha un interesse nel condurre un'operazione falsa.

Differente è il quadro che si va a delineare con riguardo alla forma di acquisizione di cui alla lettera **b**), tale seconda forma di acquisizione, che risulta sicuramente più favorevole per la perpetrazione dei reati di cui sopra, si realizza tramite l'acquisto da parte di una società contro pagamento di un corrispettivo nei confronti di altra società dei diritti sportivi di un calciatore, essa può trovare luogo sia attraverso quella che è una compravendita diretta che attraverso il pagamento di una clausola rescissoria, quando eventualmente prevista dal contratto, clausola che ha la valenza di un "vincolo" per il giocatore lungo tutta la durata del contratto, vincolo che può essere "spezzato" attraverso il pagamento dell'ammontare prestabilito.

Quando le società acquisiscono o cedono un calciatore secondo la forma della compravendita, sorge l'obbligo di contabilizzare l'operazione a bilancio, qui a soccorso delle stesse interviene la prima raccomandazione federale, la quale prevede che la società acquirente debba iscrivere nello stato patrimoniale una "posta patrimoniale attiva a carattere pluriennale e di natura immateriale", nonché un pari costo nel conto economico, che può essere "suddiviso in quote non superiori a 5 anni".

Dopo aver analizzato, seppur in maniera breve le modalità con cui avviene nel mondo calcistico la compravendita dei giocatori, volgiamo lo sguardo sugli effetti che la stessa produce, invero è alquanto raro che un giocatore venga venduto al prezzo di acquisto ottenendo un pareggio tra le partite di segno positivo (ricavi) e quelle di segno negativo (costi) a bilancio, nella maggior parte dei casi infatti nel momento in cui avviene la cessione di un calciatore da una società ad un'altra si registra

o una plusvalenza (qualora il valore della cessione sia maggiore al valore netto contabile, derivante dalla differenza tra il costo storico sostenuto per l'acquisto e il fondo di ammortamento alla data del trasferimento), oppure una minusvalenza (che sussiste in maniera diametralmente opposta qualora il valore della cessione sia minore rispetto al valore netto contabile, derivante dalla differenza tra il costo storico sostenuto per l'acquisto e il fondo ammortamento alla data del trasferimento) tutto ciò risulta poi ancora una volta collegato al bilancio o meglio al conto economico, in quanto i criteri di redazione del bilancio stabiliscono che le plusvalenze debbano essere indicate alla voce "altri ricavi" mentre le minusvalenze alla voce "oneri diversi di gestione", ciò detto, pare ora corretto ricostruire seppur sinteticamente la vicenda nei suoi aspetti fondamentali.

Il caso scoppiò nel giugno 2018, quando la Procura Federale, deferì i presidenti e l'intero consiglio di amministrazione delle due società calcistiche Chievo Verona e A.C. Cesena, contestando questi la realizzazione di plusvalenze fittizie dal 2014 al 2017 per un ammontare complessivo di euro 25.280.000, derivanti da delle "operazioni a specchio" tra le due società, aventi lo scopo da una parte di indicare maggiori ricavi a bilancio, al fine di rappresentare una situazione economica e finanziaria stabile, dall'altra di indicare costi non realmente sostenuti al fine di evadere il fisco. La procura avanzava quindi le contestazioni sia di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. nonché dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000.

Andando ad analizzare dal punto di vista giuridico le operazioni intercorse tra le due società, si può notare come esse figurassero apparentemente come normali operazioni di compravendita, ma nella realtà dei fatti costituissero a detta degli stessi giudici una architettata

operazione di mercato, totalmente slegata dal valore dei singoli giocatori ad oggetto ed orchestrata al fine di “sovpravvalutare i dati di bilancio”, invero le due società operavano scambiandosi ripetutamente a cifre particolarmente ingenti e pari, giocatori di dubbia caratura, che poi finivano nella maggior parte dei casi per non giocare (elemento questo che per la procura risultava sintomatico dell’unico finale intento perseguito dalle squadre).

A ben vedere, soprattutto in tali casi le contestazioni circa le “sovrastime” del valore dei giocatori costituiscono elemento parecchio aleatorio, stante l’impossibilità oggettiva di una stima del valore di un giocatore, che seppur possibile di relegazione a criteri quali: **a)** partite giocate; **b)** gol e assist prodotti; **c)** rilevanza mediatica; **d)** età; rimane sempre ancorata ad una variabile soggettiva quale quella (come nel caso in specie dato che si trattava di calciatori ad inizio carriera) del talento, talento che può essere valutato difformemente da società a società come da persona a persona, se ciò è vero, vero risulta anche come osservò la Procura Federale che se il valore di tali giocatori era tale da giustificare il prezzo, poi si sarebbe dovuto assistere quantomeno ad un impiego massiccio degli stessi, impiego che poi (come sopra già evidenziato) non avveniva.

Per la procura²¹⁶ quindi veniva a configurarsi contemporaneamente l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000, sulla scorta del fatto che le società, emettevano tra loro fatture false nella logica di un unico grande schema operativo al fine di garantirsi una registrazione di costi idonei ad elidere l’utile finale derivante dal conto economico, nonché con il fine di garantirsi

²¹⁶Così quanto emerge dal comunicato ufficiale n.043/CFA del 25/10/2018 della Corte federale d’appello Sez.Unite, FIGC.

delle attività da iscrivere a bilancio e dall'altro utilizzavano le suddette fatture fittizie per iscrivere a bilancio "elementi passivi fittizi" con il medesimo fine di cui sopra.

Conseguentemente alle contestazioni relative agli illeciti tributari, gli inquirenti formulavano poi le ipotesi di incriminazione ex art. 2621 c.c, a carico dei presidenti delle due società. per aver tramite l'iscrizione di fatture false indicato a bilancio immobilizzazioni immateriali derivanti dalla compravendita dei giocatori fittizie, al fine di garantirsi un patrimonio netto tale da rientrare all'interno dei parametri stabiliti dalla stessa FIGC ai fini di poter iscrivere le società al campionato.

3.9 COME LE DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE IMPATTANO SUI BILANCI.

Giunti all'ultimo capitolo di questo elaborato, è volontà di chi scrive cercare di chiudere il cerchio e giungere a delle conclusioni. Nei capitoli precedenti si è cercato di proporre una disamina, quanto più completa delle fattispecie di dichiarazioni fraudolente (con particolare attenzione agli artt.2 e 8 d.lgs 74/2000 che maggiormente rilevavano ai fini dell'elaborato) e di false comunicazioni sociali al fine di cercare di costruire una base portante per le successive riflessioni sulle stesse che in questo capitolo prenderanno vita.

Sulla scorta dei precedenti capitoli, si può ben osservare come le fattispecie implicanti dichiarazioni fraudolente (frodi fiscali) e quelle relative al falso in bilancio abbiano un legame stretto, perché con molta

facilità la commissione di un reato appartenete ad una categoria porta anche alla commissione o all'apparente commissione di un reato rientrante nell'altra.

Chiaramente qui è bene premettere che il punto in comune tra le due fattispecie è sempre il bilancio d'esercizio²¹⁷, a ben vedere infatti soprattutto gli art. 2 d.lgs 74/2000 e 2621 c.c hanno una correlazione molto stretta, invero non di rado accade che vi siano trasfusioni nel bilancio d'esercizio di quelli che sono costi fittizi derivanti da operazioni per fatture inesistenti, tali operazioni a conferma di quanto sostenuto sopra possono configurare sia ipotesi di dichiarazione fraudolenta che ipotesi di falso in bilancio, come parte della dottrina ha correttamente rilevato in tali casi potrebbe presentarsi sia un dolo specifico volto a "procurare a se o ad altri un ingiusto profitto" che anche l'ulteriore elemento della "idoneità di condurre altri in errore", stante il fatto che nella condotta di falsificazione delle fatture c'è l'implicita volontà di rendere una realtà contabile differente dalla reale²¹⁸.

Volendo ulteriormente evidenziare altri punti di intersezione tra le due fattispecie, si può osservare come l'imposizione fiscale per le società sia basata sul bilancio e sugli utili che da questo emergono al termine dell'esercizio, utili che possono ben essere "sgonfiati" dalla registrazione di fatture inesistenti ma altresì si potrebbe assistere ad una operazione di segno contrario, ossia l'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art.8 d.lgs 74/2000 con il fine ultimo di indicare un utile maggiore volto a trarre in inganno creditori o terzi,

²¹⁷In tal senso, M. BRUNETTI, *Frode fiscale e falso in bilancio*, 2017, p.316.

²¹⁸Di questo avviso, F. COCCO, *Dichiarazioni fraudolente e fatture false: impatti sul bilancio*, in *Bilancio e Revisione*, n.5/2022, p.53.

sebbene in quest'ultimo caso, la fattispecie implichi la necessaria presenza di un dolo volto a garantire a terzi la frode fiscale.

E' bene però osservare con un occhio di riguardo come non tutte le forme di falsa fatturazione siano idonee a prospettare poi anche ed eventualmente una volta registrate un falso in bilancio, invero come sopra già osservato il reato di dichiarazione fraudolenta può essere sia di natura oggettiva e quindi basarsi su cessioni di beni o prestazioni di servizi mai esistite che di natura soggettiva, basandosi invece su cessioni o prestazioni realmente avvenute ma tra soggetti diversi da quelli indicati.

Ed è proprio su questo punto che occorre prestare particolare e maggior attenzione, infatti si è giunti a riconoscere una non configurabilità di coinvolgimento dell'art. 2621 c.c dell'ipotesi in cui la dichiarazione fraudolenta sia "solo" soggettivamente falsa, ciò perché come correttamente è stato osservato, nei casi di falsità soggettiva comunque l'operazione riportata in fattura risulta esistente e quindi non ci sarebbe di conseguenza un'indicazione di poste false in bilancio.

CONCLUSIONI

Nel tentativo di formulare adatte conclusioni al termine di questo elaborato, necessario pare ad avviso di chi qui scrive muovere dalle premesse, cercando quindi di trovare una risposta al dubbio circa la compatibilità reale o astratta delle due fattispecie ed al loro riscontro nella prassi giudiziaria.

Partendo da una più ampia considerazione circa le fattispecie trattate, nell'elaborato si è avuto anzitutto modo di notare come esse siano estremamente sensibili ai cambi di assetto politico, ciò in virtù del fatto che le stesse sono poste a tutela di aree (quella economica e finanziaria per quanto riguarda le false comunicazioni sociali e quella fiscale per quanto riguarda gli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000) che per il loro peso specifico occupano generalmente il primo piano nei programmi politici di tutti i partiti, sensibilità che ha contribuito in negativo nel corso degli anni, stanti gli interventi riformatori che a più riprese hanno finito per generare un quadro di “instabilità normativa”, instabilità che è divenuta fonte di continui grattacapi per tutti gli addetti ai lavori.

La conferma di ciò ci perviene dagli stessi percorsi evolutivi seguiti da entrambe le fattispecie, che come nell'elaborato si è avuto modo di affrontare sono parsi agli occhi dei più in molti passi confusi ed incoerenti, questo a conferma dell'estrema suscettibilità di tali fattispecie alle variazioni politiche, suscettibilità che trova massima espressione negli anni duemila con la sopra citata riforma delle false comunicazioni sociali che fu ritenuta una riforma *ad personam* volta a garantire una sorta di impunità a quelle che erano delle operazioni economiche azzardate condotte dall'allora Premier. Lo stesso si può dire rispetto alle riforme intervenute nell'ambito tributario, che a seconda della situazione finanziaria in cui riversava il paese garantivano una maggiore o minore benevolenza del fisco.

Questo ad avviso di chi qui scrive ha portato nel corso degli anni ad una continua e pericolosa sottovalutazione della tutela circa il bene giuridico individuato dalle due fattispecie, sottovalutazione che ebbe come effetto quello di spingere i vari legislatori ad agire in modo molte volte sconsiderato, incuranti il più delle volte del fatto che ciò

conducesse ad un circuito a corrente alternata, passando da periodi in cui si evidenziavano vuoti normativi ad altri in cui invece la repressione risultava eccessiva e sproporzionata.

Al termine di questa necessaria premessa, si può porre ora l'attenzione sul dubbio che ha ispirato la ricerca, ovvero, se ed in quale misura le due fattispecie possano essere complementari.

Alla luce di quanto visto nei capitoli precedenti si può affermare come dal punto di vista teorico le stesse presentino molteplici profili di intersezione e comunione sebbene appartenenti a due "cosmi giuridici" differenti. A sostegno di tale asserzione, come si è avuto modo di notare, dietro a quelle che sono le contestazioni di falso in bilancio si possono apparentemente o realmente celare condotte idonee ad integrare i reati di utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ciò perché in molti casi, la soluzione più semplice ai fini di "alterare" le poste a bilancio pare essere quella di registrare o di emettere fatture per operazioni inesistenti, operazioni queste che come sopra già visto trovano ripercussioni sia sul conto economico che nello stato patrimoniale, se ciò è vero, vero è anche che, la ricerca della possibilità di una coesistenza circa le fattispecie in questione è argomento molto delicato e in vari punti anche scivoloso.

Ciò detto, lasciando a tal punto l'analisi teorica a favore di quella pratica, nella ricerca svolta si è appurato come sussista una certa ritrosia da parte della giurisprudenza nel rilevare un eventuale concorso tra i reati in questione (esempio iconico il caso Monte dei Paschi di Siena).

Al fine di cercare quindi di individuare al meglio se e in quale modo possa essere connotato il rapporto tra le due fattispecie, si dovranno richiamare alla mente gli istituti del concorso, dei quali si è già fatta precedente menzione senza pretese di esaustività. Come già sopra

anticipato, quanto al concorso apparente di norme sembra non sia possibile applicare alle fattispecie in esame il criterio di specialità, ciò perché pare difficile ravvisare un rapporto ex.art. 15 c.p. tenuto conto che le fattispecie sono tra loro eterogenee e nessuna delle due presenta elementi caratterizzanti rispetto all'altra. Sulla base di ciò il criterio cui ha fatto riferimento la giurisprudenza al fine di giustificare il concorso apparente è quello dell'assorbimento da parte della fattispecie più grave ossia quella di false comunicazioni sociali rispetto a quelle di dichiarazioni mendaci mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in quanto la prima ritenuta in grado di assorbire integralmente il disvalore del fatto.

Circa tale posizione giurisprudenziale tuttavia, permane qualche perplessità, non essendo del tutto convincente la ricostruzione di un rapporto di concorso apparente con riferimento a fattispecie del tutto eterogenee, poste a tutela di beni giuridici assolutamente differenti e, di conseguenza portatrici di un disvalore differente.

A conclusione dunque del presente elaborato preme svolgere alcune ultime riflessioni in ordine alla possibilità di volgere lo sguardo verso il concorso di reati.

Si fa invero riferimento in questa sede, non tanto all'ipotesi di un concorso formale, tenuto conto che non è ipotizzabile tanto un'unità di azioni nella commissione delle condotte in esame, quanto invece a quello formale, stante una pluralità di azioni che vengono poste in essere in due momenti temporalmente distinti. Sarebbe quindi da interrogarsi circa la possibilità di configurare un concorso materiale di reati, ovvero, ancora, una continuazione tra li stessi ai sensi dell'art. 81 c.p., secondo comma.

In questa seconda ipotesi, in presenza di violazioni tra loro eterogenee si potrebbe applicare tale istituto che ove si riuscisse poi ad individuare il vincolo del medesimo disegno criminoso, come già detto, consentirebbe una mitigazione sanzionatoria rispetto a quella del cumulo materiale.

In ordine a tale controverso e dibattuto elemento, in effetti, sembra possibile che lo stesso sussista in concreto tra i reati di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c e i reati dichiarativi di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, tenuto conto che, plausibilmente, il soggetto attivo nel realizzare le fattispecie di dichiarazioni mendaci, con particolare riferimento all'art. 2 d.lgs 74/2000, idealmente si prefiguri già la successiva commissione del delitto di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.

Prendendo comunque atto che attualmente, la posizione della giurisprudenza pare essere indirizzata in un differente senso, sembra possibile all'orizzonte poter muovere verso un'identificazione del rapporto intercorrente tra le due fattispecie attraverso l'istituto del reato continuato.

BIBLIOGRAFIA

- A. MORO, Unità e pluralità di reati, Padova, 1951,
- A. PAGLIARO, Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme penali, in *Ind. pen.*, 1976
- A. VALLINI, Concorso di norme e di reati, in G. DE FRANCESCO (a cura di), *Le forme di manifestazione del reato*, Torino, 2011,
- ALBERTI. G, Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: le linee guida della Procura di Palermo, in *Dir. pen. cont.*, 2015.
- ALESSANDRI. A, Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali, in *Reati in materia economica in Trattato teorico pratico di diritto penale*, Torino, 2017.
- ALESSANDRI. A, *Diritto penale e attività di impresa*, Bologna, 2012.
- ALESSANDRI. A, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010.
- ALESSANDRI. A, False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, in *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002
- ALESSANDRI. A, Il ruolo del danno patrimoniale nei nuovi reati societari, in *Soc.*, 2002
- ALESSANDRI. A, La falsità delle valutazioni di bilancio secondo le Sezioni Unite, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016
- ALESSANDRI. A, Le incerte novità del falso in bilancio, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016
- ALLEGRA. G, Sull'art. 2, n.1 della legge 4 giugno 1931, n. 660, in *Riv. it. dir. pen.*, 1935
- AMATI. E, il nuovo falso in bilancio quale “eccezionale” veicolo di diritto penale giurisprudenziale, in *Giur. Comm.*, 2016

AMBROSETTI. E. M., Problemi attuali in tema di reato continuato: dalla novella del 1974 al nuovo codice di procedura penale, Padova, 1991

AMBROSETTI. E.M – MEZZETTI. E – RONCO. M, Diritto penale dell'impresa, 2022

AMBROSETTI. E.M., La determinazione della pena nel reato continuato: brevi note in merito ad una recente pronuncia delle sezioni unite in tema di misure cautelare e continuazione, in Riv. It. Dir. Pen., 1998

ANTOLISEI. F, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, I reati illeciti e amministrativi, societari e bancari. La responsabilità degli enti, Milano, 2007

BARTOLO. P, I reati di false comunicazioni sociali, Torino, 2004

BECCALLI. C, Natura e qualificazione del reato di emissione di fatture false, in Il fisco, 2009

BELLANTONI. G, Profili penalistici del falso in bilancio, in Archivio penale, 1974

BENUSSI. C, I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza delle false valutazioni, in Dir. pen. cont., 2016

BIN. L, Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. L'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale, in www.lalegislazioepenale.eu, 2023

BONIFACIO. G, I reati tributari (2016-2019) parte prima, in Dir e pratica trib, 2019

BRICCHETTI. R- PISTORELLI. L, Un intervento sulle "comunicazioni" che suscita imbarazzo, in Guida dir, 2015

BRICCHETTI. R- PISTORELLI. L, Escluse le valutazioni dalle nuovi fattispecie, in Guida dir., 2015

BRICCHETTI. R- PISTORELLI. L, Per le “non quotate” la tenuità del falso salva dalla condanna, in Guida dir., 2015

BRUNELLI. D, Appunti sulla tipicità unitaria del concorso apparente di norme: eclissi definitiva o spazi per la riemersione del reato soccombente?, in Archivio penale, 2021

BRUNETTI. M, Frode fiscale e falso in bilancio, dalla genesi alle riforme del 2015: evoluzione, criticità e profili applicativi, P.M edizioni, 2016

BRUNO. L.G, Sistemi di governance, informazione societaria e falso in bilancio nell’ambito dell’U.E, in Le società, 2005

C. SILVA, Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti, Torino, 2018,

CANZIO. G – CERQUA L.D – LUPARIA L, Diritto penale delle società, Milano, 2016

CANZIO. G, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, www.penalecontemporaneo.it, 2017

CAPASSO. F, I rapporti tra frode fiscale e falso in bilancio: la novella in materia di falso in bilancio. Ultimo atto della dibattuta questione dei rapporti con la frode fiscale?, in Leggi d’Italia, 2002

CARACCIOLI. I, Il “disallineamento” tra falso in bilancio “valutativo” e nuove dichiarazioni tributarie punibili, in Riv. dir. trib., 2016

CARACCIOLI. I, Il rischio penale per le valutazioni estimative: reati fiscali a confronto con il nuovo falso in bilancio, in Fisco, 2015

CARACCIOLI. I, La non punibilità del concorso tra emittente ed utilizzatore di fatture false e la penalizzazione “ricostruttiva” della giurisprudenza, in Rubrica, dir, pen, trib, 2018

CARACCIOLI. I, Sotto la lente di ingrandimento la nuova disciplina del falso in bilancio, in Dir. prat. Soc., 2002

CARACCIOLI. I, Tutela del diritto dell'imposizione fiscale, Bologna, 1992

CARNELUTTI. F, Lezioni di diritto penale, in Il reato, Milano, 1943

CASTALDO. A, Una scelta di rigore con troppe incertezze, Il Sole 24 Ore, 2015

CECCHINATO. P, Operazioni Alexandria e Santorini: la Banca Monte Paschi responsabile ex D.lgs. 231/2001, Altalex, 2021

CESARANO. C, Concorso tra emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, 2022

CINIERI. S, Ravvedimento operoso in presenza di reati tributari: quando ne esclude o attenua la punibilità, ipsoa quotidiano, 2022

COCCO. F, Dichiarazioni fraudolente e fatture false: impatti sul bilancio, in Bilancio e revisione, 2022

COLOMBO G.E, La “moda” dell'accusa di falso in bilancio nelle indagini delle Procure della Repubblica, in Riv. soc, 1996

COLOMBO. D, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la Cassazione ribadisce la compatibilità con il dolo eventuale, Giur. Pen, 2022

COLOMBO. E, Il bilancio d'esercizio consolidato, Utet, 1994

COLOMBO. M, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture: l'interposizione illecita di manodopera costituisce “operazione inesistente” ?, in Sist. Pen, 2023

COMMISSIONE DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA ODEC
ROMA, Le false comunicazioni sociali “il falso in bilancio”, 2012

CONDE MUNOZ. F, Derecho penal, Parte especial, Valencia, 2013

CONTE. L, Droit penal des affaires, Paris, 2004

CONZ. A, La natura atomistica del reato continuato ed il nonsense dei
“reati satellite”, in Archivio penale, 2017

COPPI. F, Reato continuato, in Digesto Penale XI, Torino, 1996.

CORSO. P, Fatture per operazioni inesistenti: doppia condanna per il
self made?, in Corr. trib, 2012

CORVUCCI. L.M, Il nuovo reato di false comunicazioni sociali, in
Riv. Crim, Vitt. E Sic., 2015

CRESPI. A, Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta, in Riv.
soc, 2001

CRESPI. A, Sentenze opache e legalità “formalistica”, in Riv. Soc,
2015

CRISCUOLO. J, L’istituto della continuazione nelle ipotesi di reati
puniti con pene eterogenee: le Sezioni unite dissipano i dubbi sul
criterio di calcolo da adottare nella determinazione della pena, in
Archivio penale, 2018

D’ALESSANDRO. F, La riforma delle false comunicazioni sociali al
vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le
valutazioni mendaci?, in Giur.it, 2015

D’ALESSANDRO. F, La riforma delle false comunicazioni sociali tra
aporie legislative e primi disorientamenti applicativi, in
www.discrimen.it, 2018

D’ALESSANDRO. F, Le false valutazioni al vaglio delle Sezioni
Unite: la nomofilachia, la legalità e il dialogo interdisciplinare, in
Cass.pen., 2016

D'AVIRRO. A – GIGLIOLI. M, Reati tributari, Milano, 2012

D'AVIRRO. A, il nuovo falso in bilancio, Milano, 2015

DELITALA. G, I reati concernenti le società di commercio e la legge Rocco del 1930, in Riv. dir. comm., 1931

DELITALA. G, Il dolo nel reato di falsità in bilanci, in Riv. it. dir. pen., 1934

DI FLORIO. M, Le fattispecie “residuali”: i fatti di lieve entità (art. 2621 c.c) e la non punibilità per particolare tenuità (art. 2622 c.c), in Diritto penale dell'economia, Milano, 2016

DI VIZIO. F, L'efficienza investigativa nel contrasto dei reati tributari: tra norme definitorie, regole probatorie e fenomeni di evasione penale, in Questione Giustizia, 2023

DORIGO. S, Il concorso tra emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nella giurisprudenza recente: punti fermi e questioni controverse, in Riv. trim. Dir. Trib, 2020

ELAMPINI. C, A volte ritornano, prime riflessioni sulla problematica reintroduzione del tentativo nei reati fiscali a seguito dell'attuazione della direttiva PIF, in www.sistemapenale.it, 2020

F. ANTOLISEI, Concorso formale di reati e conflitto apparente di norme, in Gius. Pen, II, 1942,

F. MANTOVANI – G. FLORA, Diritto penale, Padova, 2023,

F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 1966,

FERRANTI. D, Considerazioni sulla riforma delle false comunicazioni sociali, con particolare riferimento al falso valutativo e ai riflessi sui reati tributari dichiarativi, in www.penalecontemporaneo.it , 2017

FIANDACA. G – MUSCO. E, Diritto penale parte generale IIX ed. 2019

FIMMANO'. R.F, L'abuso di player trading: il caso delle "plusvalenze fittizie" nelle società di calcio professionistico, 2022

FLORA. G, Concorso formale e reato continuato nella riforma del libro primo del codice penale, in Riv. It. Dir e Proc. Pen., 1975

FOFFANI. L, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, in I nuovi reati societari: diritto e processo, 2002

FUMO. M, Le "nuove" false comunicazioni sociali: sintagmi, locuzioni, litoti ed altre (fuovianti?) diavolerie linguistiche, in www.penalecontemporaneo.it, 2017

FURGA SUPERTI. F, Ulteriori riflessioni di un economista sulla riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Le società, 2018

G. DE FRANCESCO, Lex specialis. Specialità e interferenza nel concorso di norme penali, Milano, 1980,

GALLO. M, Una sentenza bella e pericolosa, in Crit. Dir, 2014

GALLUCCI. A, Concorso di reati e concorso apparente di norme: i reati dell'amministratore condominiale e quelli del fornitore, Imm e prop., 2023

GALLUCCI. A, Concorso di reati e concorso apparente di norme: i reati dell'amministratore condominiale e quelli del fornitore, Wolters Kluwer, 2023

GAMBARDELLA. M, Il "ritorno" del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cass. pen, 2015

GARAVOGLIA. M, Banche: falso in bilancio, reato tributario ed infedeltà patrimoniale, In ricerche giuridiche, 2018

GIACONA. I, Concorso apparente di reati e istanze di ne bis in idem sostanziale, in *Itinerari diritto penale*, Torino, 2022

GIACONA. I, Istanze europee di ne bis in idem e posizioni attuali della dottrina italiana sul concorso apparente di reati, in *Dir. pen e proc.*, 2022

GIAVAZZI. S, L'esperienza della Gran Bretagna, in il nuovo diritto penale societario d.lgs 11 aprile 2002, Milano, 2002

GILIO. A, Le nuove false comunicazioni sociali: il rimedio peggiore del male?, in www.giurisprudenzapenale.com, 2015

GIUDETTI. L, L'uso di fatture soggettivamente false fra dovere di rappresentazione e deduzione di costi effettivi, In *Cass. pen*, 2013

GIZZI. L, Brevi considerazioni in ordine alla struttura e alla natura del reato continuato, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, in *Studi in onore di Franco Coppi*, I, Torino, 2011

GUALTIERI. P. Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vista aziendale, in www.penalecontemporaneo.it, 2016

GUERRINI. R, Il pensiero di Ottorino Vannini sul concorso apparente di norme tra il codice Zanardelli e codice Rocco, in *Studi Senesi*, 1990

I. GIACONA, Spunti di riflessione sui criteri di risoluzione del concorso apparente di reati alla luce della recente giurisprudenza europea, in E.M. AMBROSETTI (a cura di), *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino, 2017, p.363 ss,

IMPERATO. L, Diritto e procedura penale tributaria, commentario al d.lgs 10 marzo 2000, in AA.VV, Padova, 2001

INSOLERA. G, La deludente riforma della legge n.516 del 1982, in *Ind. pen*, 1991

IORIO. A, Il reato tributario prevale sulle false comunicazioni, In *il Sole 24 Ore*, 2018

L. Bin, Unità e pluralità nel concorso di reati, Torino, 2022,

LANZI. A – ALDROVANDI. P, Diritto penale tributario, Assago, 2020

LANZI. A, Appendice sulle false comunicazioni sociali, in Cod. pen. dell'impresa, 2015

LANZI. A, False comunicazioni sociali, 2016

LANZI. A, Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità, in www.penalecontemporaneo.it, 2016

LANZI. M, Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità, in www.penalecontemporaneo.it, 2016

M. JORI, Interpretazione e creatività: il caso della specialità, in *Criminalia*, 2009, 220 ss.,

M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme, Torino, 1997,

M. SCOLETTA, *Idem crimen*, Torino, 2023,

M. SINISCALCO, Il concorso apparente di norme nell'ordinamento penale italiano, Milano, 1961,

MAINA. S, La (contro) riforma dei reati tributari: risvolti applicativi e nuovi scenari, in *Bilancio e revisione*, 2020

MALINVERNINI. A, Sulla teoria del falso documentale, Milano, 1955

MANCINI. A, La fatturazione di operazioni inesistenti tra processo penale e tributario, 2020

MANES. A, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, www.penalecontemporaneo.it, 2016

- MANNA. A, La riforma dei reati societari: dal pericolo al danno, in *Il Foro Italiano*, 2002
- MARTINEZ. C, Derecho penal economico y de la empresa, Parte General, Valencia, 2014
- MASTROGIACOMO. S, Commento agli artt. 13 e 13 bis d.lgs 158/2014, in *I nuovi reati tributari*, Milano, 2016
- MASULLO. M. N, Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri non meno rilevanti interrogativi, in www.penalecontemporaneo.it, 2016
- MAZZACUVA. N, Lo “straordinario” sviluppo delle false comunicazioni sociali nel diritto penale giurisprudenziale: tra legittime istanze punitive e “irrazionali” soluzioni interpretative, in *Crit. dir.*, 1995
- MEZZETTI. E, La “torre di babele” della punibilità nel nuovo falso in bilancio, www.penalecontemporaneo.it, 2016
- MEZZETTI. E, La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio, in www.la legislazione penale.eu, 2016
- MUCCIARELLI. F, Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in www.penalecontemporaneo.it, 2015
- MUCCIARELLI. F, Le dichiarazioni fraudolente: fattispecie da ripensare?, in *Riv. trim.*, www.penalecontemporaneo.it, 2020
- MUSCO. E, *Diritto penale societario*, Milano, 1999
- PADOVANI. T, *Diritto penale*, Torino, 2002
- PADOVANI. T, *Diritto penale*, Torino, 2023
- PALAZZO. F – PALIERO. C.E, *Trattato teorico pratico di diritto penale*, in *I reati tributari*, Torino, 2017
- PALAZZO. F, Legalità fra law in the books and law in action, in www.penalecontemporaneo.it, 2016

PASCOLIN. A, Esistono ancora soglie di punibilità nel falso in bilancio? Il principio di revisione isa italia n.320 e la sua possibile applicazione, in Dir. fall e delle Soc. comm, 2016

PEDRAZZI. C, In memoria del falso in bilancio, in Riv. soc., 2001

PEDRAZZI. C, Un concetto controverso: “le comunicazioni sociali”, in Riv. it. dir. proc. pen, 1977

PEDRAZZI.C, False comunicazioni sociali: presidio dell’informazione societaria o delitto ostacolo ?, in Studi di Giandomenico Pisapia, Milano, 2000

PERINI. A, Brevi note sui profili penali tributari del d.l. n. 124/2019, in Sist. Pen, 2019

PERINI. A, I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile “falso in bilancio”, in www.penalecontemporaneo.it, 2015

PERINI. A, Il delitto di false comunicazioni sociali, Padova, 1999

PEZZULLO. R, Il reato di false comunicazioni sociali a cinque anni dalla riforma: temi e questioni, 2021, Wolters Kluwer, Milano

PIVA. D, Le sezioni unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali, www.penalecontemporaneo.it, 2016

PULITANO’. D, Ermeneutiche alla prova. La questione del falso valutativo, in www.penalecontemporaneo.it, 2016

ROMANO. R, Il bilancio d’esercizio, Palomar, 2009

ROSSI. A, Il falso valutativo nella sistematica delle false comunicazioni sociali: problemi e percorsi interpretativi, in Dir. pen e proc, 2016

SANFILIPPO. P, L’incerta riforma dei reati di dichiarazione fraudolenta: la riformulazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000 ad opera

del d.lgs. 158/2015 e gli evanescenti profili di differenziazione tra le fattispecie, in www.la legislazione penale.eu, 2016

SANTORIELLO. C, Concorso di persone nei reati di frode fiscale e di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, in *Il Fisco*, 2012

SANTORIELLO. C, *Disciplina penale dell'economia*, Giapichelli, 2008

SCARCELLA. A, I delitti in materia di dichiarazione, in *Il diritto tributario nella prospettiva penale e civile*, 2022

SCOLETTA. M, *Idem Crimen*, Torino, 2023

SCOLETTA. M, Il bilancio offensivo. Falsità, decettività e significatività nel giudizio di illiceità penale delle comunicazioni sociali, in *Riv. trim. dir. pen. eco*, 2020

SCOLETTA. M, Le parole sono importanti? “Fatti materiali”, false valutazioni di bilancio e limiti all'esegesi del giudice penale, www.penalecontemporaneo.it, 2016

SEMINARA. S, Falso in bilancio: la disciplina italiana nel quadro europeo ed internazionale, in *Criminalia*, 2006

SEMINARA. S, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in *Dir. pen e proc.* 2015

SERENI. A, “Le parole sono pietre” Sulle valutazioni estimative nel falso in bilancio, in *Archivio penale*, 2017

SIENA. F.A, Fatti e giudizi, tra inosservanza della regola contabile e falsità del bilancio, www.penalecontemporaneo.it, 2019

SILVA. C, Reato continuato – La continuazione di reati torna alle Sezioni Unite: la conferma – prevedibile – della necessità di indicare e motivare ciascun aumento di pena per i reati satellite, in *Giur. Italiana*, 2022

SILVA. C, Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti, Torino, 2018.

SOANA. G.L, I reati tributari, Giuffrè, 2023

STRAMPELLI. G, Le valutazioni di bilancio tra non veridicità (civile) e falsità (penale): spunti sulla punibilità dei falsi valutativi, in Riv. Soc, 2016

TAFFARELLO. M, L'emissione di fatture per operazioni inesistenti: elementi di base e criticità della norma dedicata all'incriminazione di fatti prodromici all'evasione, in Riv. camminino diritto, 2023

TESAURO. F, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale IX ed. Torino, 2009

TRIONE ABBAGNANO. A, L'assetto gradualistico delle false comunicazioni sociali e la questione delle "valutazioni estimative", in Riv. Corte dei Conti, 2023

TURRI. G, I reati penali tributari nella disciplina del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, in Diritto e pratica tributaria, 2023

ZAGREBELSKY. G, Reato continuato, in Enc.Dir, XXXVIII, Milano, 1976

ZANNOTTI. R, Il nuovo diritto penale dell'economia, Milano, 2008

ZUCCALA'. G, Il delitto di false comunicazioni sociali, Padova, 1954

GIURISPRUDENZA

Corte. cost. 28 gennaio 1991, sent, n.35
Cass. pen. Sez. III, 6 marzo 2008, sent. n.13975
Cass. pen. Sez. Unite, 19 gennaio 2011, sent n.1235
Cass. pen. Sez. III, 21 maggio 2012, sent n.19247
Cass. pen. Sez. V, 22 gennaio 2013, sent n.3229
Cass. pen. Sez. I, 30 maggio 2014, sent n.22650
Cass. pen. Sez. V, 6 luglio 2015, sent n.1766
Cass. pen. Sez. V, 20 luglio 2015, sent n.33744
Cass. pen. Sez. V, 12 gennaio 2016, sent n.890
Cass. pen. Sez. V, 22 febbraio 2016, sent n.6916
Cass. pen. Sez. V, 2 marzo 2016, ord n.676
Cass. pen. Sez. Unite, 31 marzo 2016, sent n.22474
Cass, pen. Sez. III, 28 settembre 2016, sent n.40314
Cass. pen. Sez. VI, 13 ottobre 2016, sent n.52321
Cass. pen. Sez. Unite, 18 maggio 2017, sent.28659
Cass. pen. Sez. III, 19 maggio 2017, sent n.25227
Cass. pen. Sez. III, 12 settembre 2018, sent n.40448
Corte. fed. d'Appello F.I.G.C, 25 ottobre 2018, com n.043/CFA
Cass. pen. Sez. III, 31 ottobre 2018, sent n.49806
Cass. pen. Sez. III, 21 novembre 2018, sent n.52411
Cass. pen. Sez. III, 20 gennaio 2020, sent n.1998
Cass. pen. Sez. III, 1 aprile 2020, sent n.10916
Cass. pen. Sez. III, 29 settembre 2020, sent n.27007
Trib. Ord. Milano, Sez.II, 15 ottobre 2020, sent n.10748
Cass. pen. Sez. III, 12 maggio 2023, sent n. 20271

RINGRAZIAMENTI

Ed eccomi giunto alla parte più difficile dell'intero elaborato, trovare le parole giuste per ringraziare coloro che in questi anni mi hanno sopportato in primis e poi anche supportato non è di certo facile. Anzitutto voglio ringraziare la Professoressa Silva, per l'opportunità concessami e per il supporto fornito. Un GRAZIE ENORME lo devo poi sicuramente ai miei genitori che non mi hanno mai fatto mancare nulla, a mia madre Liala che è esempio di amore incondizionato e a mio padre Fabio che è esempio di inaudita tenacia, ai miei nonni Ernesto e Anna e a mia zia Karin, per i quali sono sempre stato il diamante più bello, un grazie va anche a Cinzia, che a Siena mi ha sempre trattato come un secondo figlio (scusa per la foto scattata sui tetti nei giorni del Palio, costata una bella multa), ad Antonio e ad Adriana, GRAZIE anche a chi in questi anni se ne è andato ma continua a farsi sentire in maniera forte nei momenti più duri. Non posso poi non ringraziare i miei SPLENDIDI AMICI: Zucca, Alessandro, Luca, James, Erica, Cristina, Diego, Itzule, la Banda dell'audi bianca, gli Universistroz (Breso e Marti, sante loro ma anche santo io), El pipi mazzega (anche conosciuto come Pietro), quel pisqu che prima o poi si laureerà, tutte le amiche e gli amici dell'università, i ragazzi di Solowattaggio (grazie per avermi fatto uscire dalla comfort zone aprendo a 550), i ragazzi di Vitellanza e dgb400 (life is better above 75 kg), i "fioi dea bassa" pannolati incredibili, Trevis che un giorno prima o poi planerò, tutti i miei compagni di rugby e di sci. Un sentito GRAZIE lo devo anche alla mia bicicletta, compagna sempre presente con cui in questi anni ho condiviso momenti belli e momenti brutti. In conclusione credo di dover dire un GRAZIE anche a quel Matteo, che nonostante paure e timori, attraverso la testardaggine (a volte eccessiva) e la perseveranza è riuscito a raggiungere questo primo traguardo.

P.S. HA

VINTO L'OCA.

